SECONDA PARTE DEL COMPARTIMENTO della Conſcienza,

ACCOMMODATO PER l'eſſame de' Confeſſori,

Con otto prattiche, quali ſono alli otto capi della prima parte corriſpondenti.

Fondato nella Dottrina de Sommiſti, Teologi, Catechiſmo Romano, & Sacro Concilio di Trento.

Del P. D. Giouanni Bellarino Chierico Regolare della Congregatione di S. Paolo.

IN BRESCIA,
Appreſſo Giacomo Fontana. M DC VI.
Con licenza de' Superiori.

INSTRVTTIONE PER L'essame de' Confessori.

Fondata sopra la Dottrina del Sacro Conc. di Trento.

Del fine di questa Seconda Parte.

IL fine di questa seconda parte è di dar modo, & indrizzo a' Confessori, acciò sappino sicuramente, & fondatamente essaminar bene, & presto tutta la latitudine, & la profondità della conscienza de' penitenti: Questo si fa dando otto prattiche per essi Cōfessori corrispondēti alli otto capi del Compartimento, che nella prima parte s'è fatto della conscienza: Ma, accioche le dette prattiche siano più stimate, & meglio intese, in questa introduttione si mostrarà la necessità, l'vtilità, & l'vso di esse.

Della necessità dell'essame de' Confessori. Cap. 1.

DAlla necessità dell'essame de' Cõfessori si raccoglierà la necessità, & l'vtilità delle prattiche di questa seconda parte: Onde prima con auttorità, poi con raggioni si prouerà, che detto essame è necessario.

Num. 2. Sentenze de' Dottori circa la detta obligatione de' Confessori.

CHe i Confessori in molti casi siano tenuti, sotto obligo di peccato mortale, interrogar, & essaminar i penitenti, si proua con l'auttorità de' Sommisti, Theologi, Cathechismi, Santi Padri, Sacri Canoni, Concilij, & finalmente con la stessa Sacra Scrittura: Et qui alcune di dette auttorità si addurranno.

La Somma Ang. verbo Interrogatio lo dice espressamente, & di colpa mortale.

Sommisti.

Il Nauar. cap. 5. nu. 2. dice l'istesso.

Il Syluestro verbo Confessor 3. nu. 17. il medesimo.

Henriquez de pen. lib. 2. cap. 3.

Theologi.

Suarez Tom. 4. de poen. Disp. 32. lect. 3.

D. Thom. in 4. dist. 19. in fine, vbi littera explicatur.

Ca-

Catechismo Rom. de pęn.nu.57. *Catechis.*

Sant'Agostino, vt in cap.1.de pœn. dist.6.§.diligens. *S.Padri.*

Capitulum. Omnis vtriusq; sexus. De pœn.& remis. *Canoni.*

Il Conc. Prouin. di Milano.5. & il Tridentino, come si dirà. *Concilij.*

Num.3. Ragione fondata nella Sacra Scrittura, & nel Sacro Concilio di Trento.

LA detta obligatione si proua con simile ragioni; Prima la Sacra Scrittura insegna espressamente, che Christo instituì i confessori suoi vicarij,& giudici delle conscienze, quando li diede podestà di sciogliere, & di legare: Secondo Christo diede a' Cõfessori,acciò essercitassero bene l'officio di giudice, due potestà, vna di essaminare,& giudicare la causa del penitente; & è detta chiaue di scienza, & è necessaria, perche il giudice senza la cognitione compita della causa non sanno dare giusta sentenza: L'altra è di dare sentenza diffinitiua legando,o sciogliendo il penitente,& è detta chiaue di podestà; & questa sempre è regolata dalla sopradetta chiaue della scienza: Terzo da questo segue euidentemente,che l'officio

Sess 14. cap.1.et 5. & can.3.

D.Th.3.p. q.17.art.3 upp.

del confessore in tutto, & per tutto si riduce a queste due cose, cioè prima conoscere compitamente la causa del penitente; secondo, conforme alla detta cognitione, dar la sentenza sciogliendo, o legando il penitente: Quarto, Da questo il Sacro Conc. di Trento insegna dedursi, che la integrità della confessione sia de iure diuino, cioè commandata da Christo; perche se Christo ordina, che i confessori siano giudici della causa de' penitenti; & non possono esser giudici, se non hanno compita cognitione di detta causa; & non possono hauer detta cognitione, se dalli stessi penitenti non è manifestata; segue euidentemente, che Christo da vn canto faccia i confessori giudici delle conscienze; dall'altro obblighi i penitẽti al scuoprirli tutta la loro conscienza; il che non si può fare, se non con l'intera confessione de' suoi peccati: Quinto, Se l'integrità della confessione intanto è necessaria, inquanto è necessario, che il giudice habbia compita cognitione della causa del penitente; & il Sacro Conc. determina, che la integrità della confessione è de iure diuino, adunque fa anco determinatione, che la cõpita cognitione della causa del penitente sia necessaria nel giudice, & confessore; & che niuno confessore deue mai

Sess. 14. cap. 5. & can. 7.

mai aſſoluere il penitente, ſe prima, (non ſi parli hora de' morienti, che non poſſono) non hà probabilità di hauere compita cognitione della ſua cauſa mediante l'intiera confeſſione fatta da lui: Seſto, Segue da queſto, che il Confeſſore faria vn grauiſſimo errore, ſe aſſolueſſe alcun penitente, il quale credeſſe probabilmente, che non haueſſe fatta intiera la confeſſione; perche, ſe non può dar giuſta ſentenza ſenza la compita informatione; & non può hauer tale informatione ſenza la integra confeſſione; volendo aſſoluere ſenza l'intiera confeſſione, vuol anco aſſoluere ſenza la compita cognitione, il che è eſporſi à manifeſto pericolo di dare ingiuſta ſentenza; & in vn giudice non vi può eſſer maggior errore, che la detta ingiuſta ſentenza: Settimo. Quando il confeſſore probabilmente conoſce, che il penitente non hà fatto intiera la confeſſione, o ſia per ſcordanza, o per ignoranza, o per inconſideratione; all'hora è neceſſitato riſoluerſi ad vna di queſte tre coſe; La prima mandarlo via ſenza l'aſſolutione; La ſeconda aſſoluerlo ſenza la compita informatione: La terza con l'eſſame aiutarlo acciò faccia intiera la confeſſione; La ſeconda è ingiuſta, & all'officio di giudice contraria; La prima

non è in vso, & non si deue fare, almeno con le persone simplici, & ignoranti, quali, ne anco col pensarui cento anni, sapriano fare intiera la confessione; Adunque seguirà esser necessario, che nel detto caso il confessore essamini il penitente, & non lo facẽdo, ma assoluendo cosi, o mandando via il penitente, non farà bene l'officio, che egli tiene di confessore; Ma tutti dicono, che il mancar notabilmente all'officio suo, specialmente di tanta importanza, come questo, è peccato, e colpa mortale; Adunque il non fare l'essame in molti casi sarà peccato mortale; onde i confessori saranno tenuti di farlo, & ciò si dedurrà chiaramente dalle Sacre scritture, & dal Sacro Cõc. di Trento, come s'è detto.

Dell'essame del Confessore. Cap. 2.

NOn basta far saper al confessore, che egli è obligato di far l'essame, che anco conuiene esplicarsi, quando, come, & de quali cose debba essaminare.

Num. 1. Sopra quali cose debba essaminare il confessore.

ORdinariamente il confessore auanti che assolua deue essaminare

re le cose seguenti.

Prima, Se il penitente sia contrito, o sofficientemente attrito.

Ex Concil. Sess. 14. cap. 3. &c.

2 Se habbia fatto intiera la confessione.

3 Se habbia proposito di sodisfar à Dio, & al prossimo inquãto che deue.

4 Se possa, e debba essere assoluto, cioè non vi sia impedimento.

5 Che penitẽze, & rimedij se li debbano dare: Queste cinque cose si deuono essaminare: Ma perche la prima, terza, quarta, quinta sono facili, & presto si possono fare: ma la seconda che è intorno alla confessione è molto difficile, & intricata; perciò dell'essame di essa principalmente in questa seconda parte si parlerà; & di detto essame si darà hora qualche sommaria cognitione.

Num. 2. Delle conditioni necessarie all'integrità della confessione.

SE la confessione è instituita, perche dia al confessore compita cognitione della causa del penitente; & tale cognitione non può date se non è intiera, & se il confessore non deue dare la sentenza, se non hà compita cognitione della causa detta; seguirà, che al confessore sia sopra modo necessario, che conosca, quando la con-

fessione intiera sia: Et il Sacro Conc. di Trento determina, che all'integrità d'essa le tre conditioni seguenti necessarie.

Sess. 14. cap. 5. & can. 7.

La prima, che il penitente confessi nõ in genere, ma in specie tutti li peccati mortali da se commessi.

La secunda, che confessi tutte le circostanze, che mutano la sorte del peccato.

La terza, che confessi il numero de' peccati, & circostanze mortali.

Num. 3. A qual fine si debba indrizzare l'essame del confessore.

Ex locis sup. citat. cap. 1.

L'Essame del confessore deue hauer per fine aiutar il penitente, acciò faccia intiera la cõfessione, cioè confessi tutti i suoi peccati mortali, con le circostanze dette, & il numero d'essi.

Num. 4. Quando il Confessore sia obligato di fare l'essame.

Ibid.

IL confessore intanto solamente è obligato essaminare il penitente, inquãto vede esser bisogno, accioche faccia intiera la confessione; Onde se crede, che la cõfessione sia intiera, non è obligato essaminare; se dubita; in quella parte, oue dubita è tenuto di farlo.

Num.

Num. 5. Regole per conoscere se il penitente faccia, o non faccia intera la confessione.

LE tre conditioni necessarie all'integrità della confessione sono infallibili regole per conoscere, se il penitente faccia, o non faccia intiera la confessione.

Quando dunque il penitente confessa i suoi peccati solo in genere, ma non in specie, come dice son stato superbo, auaro, lussurioso, e simili, non è intiera.

Arg. ex Conc. Sess. 14. cap. 5. & can. 7.

2 Quando confessa la specie del peccato, ma non esplica, che sia mortale quando è tale; come dice ho giurato per Dio, ma non dice in bugia, non è intiera.

Ibid.

3 Quando confessa che il peccato è mortale, ma non esplica alcuna circostanza, che muta la specie, come dice ho peccato con donne, & non dice, se erano maritate, o altre, non è intiera.

Ibid.

4 Quando confessa tutte le dette cose, ma non esplica il numero, come dice ho peccato con dõne maritate, ma non dice quante volte, non è intiera.

Ibid.

5 Quando confessa bene i peccati contra alcuni precetti, ma lascia di dire i peccati mortali contra vno, o doi, come non confessa i peccati del cuore

Ibid.

contra il nono & decimo precetto, non è intiera.

I penitenti non fanno la confessione intiera, o per vergogna, o per malitia, o per ignoranza, o per scordanza, o per inconsideratione, & si deuono aiutare.

Num. 6. Ricordi di S. Thomaso per l'essame de' Confessori.

In 4. dist. 19. in fine. in explicatione littera.

SAn Thom. dà tre ricordi principalissimi per l'essame de' Confessori.

Il primo è, che l'interroghi il penitente di quelli peccati, ne' quali gli huomini del suo stato sono soliti abõdare; cioè incorrer spesso, come non si deue intertogar il religioso de' peccati delli soldati, o al contrario; ma delli proprij allo suo stato.

Il secondo è, che non si faccia esplicita interrogatione di quelli peccati, che à tutti non sono manifesti; Ma delle inuentioni particolari de' peccati, si deue in tal maniera da lontano interrogare, che il penitente, se l'ha commesso, lo dica; & se non l'ha commesso, non l'impari.

Il terzo è, che ne' peccati carnali non discenda troppo alle circostanze particolari, acciò non faccia danno al penitente, ò à se stesso: Et questi ricordi sono di grandissima importãza.

Num.

Num. 7. Prattiche per l'essame de' Confessori.

DAlle cose dette si raccogliono le prattiche seguenti.

Il cõfessore può interrogar de' peccati veniali, ma non è obligato.

Arg. ex Conc. Sess. 14. cap. 5. & can. 7.

Quando ha prattica di vn penitente, & sa, che si confessa spesso, & bene, & che per ordinario non ha peccato mortale, non è obligato essaminare.

Se hà probabilità, che il penitente habbia fatto intiera la confessione, non è obligato.

Quando il penitente in tutti i precetti esplica la specie del peccato, le circostanze, che mutano la specie, & il numero, non è obligato.

Se in vn luogo ha interrogato molti di vn peccato, come bestemmia, superstitione, & simili, & troua, che molti incorrono, deue interrogare; se quasi niuno v'incorre, lo può lasciare.

Se il penitente, come molti contadini, confessa solo i peccati delle parole, si deue interrogare di quelli del l'opere, & del cuore.

Se si confessa bene in molti precetti, manca poi in vno, ò duoi, si deue in essi interrogare.

Dallò stato, & conditione del penitente si hauerà inditio di quali cose si debba essaminare.

Le

Le donne non si deuono interrogare della bestemmia, ò di cose a loro insolite.

Dalla prima parte di questo libro l'hauerà modo, per interrogare i penitenti conforme alla conditione, & allo stato, nel quale si trouano.

Di alcune cognitioni necessarie all'essame del Confessore. Cap. 3.

Arg. ibid.

PEr far l'essame nel modo di sopra detto, sono necessarie molte cognitioni, le quali sono di due sorti, cioè alcune sono pertinenti alli precetti particolari; & queste si daranno nelle otto prattiche di questa parte; altre sono appartenenti all'essame cõsiderato in generale; & di queste hora si deue dire; Et sono principalmente le seguenti:

La differenza fra il peccato mortale, & veniale: Quali circostanze mutino la sorte del peccato: Che cosa sia ragione, & vso di ragione, & consenso di ragione: Che cosa sia conscienza, & le differenze di essa: Delle penitenze, & rimedij alle male conscienze: Come si essamini, se il confessore debba, ò non debba assoluere il penitente, & altre simili: La ragione di tale necessità è, perche quasi in tutti i peccati, & precetti il confessore deue essa-

essaminare prima se il penitente habbia l'vso di ragione; Secondo, se habbia consentito con la ragione; Terzo, qual sia la conscienza del penitente, & suoi rimedij; Quarto, se il peccato sia mortale, o nò; Quinto, se vi sia circostanza, che muti la sorte del peccato; Sesto, se si possa, & debba assoluere, o nò, & altre simili cose: Onde sarà chiaro, che tale cognitioni alli confessori necessarie saranno.

Num. 2. Che cosa sia peccato, & come si conosca.

PRima dunque conuiene dar cognitione in generale, che cosa sia peccato; & a ciò serue la diffinitione di esso, qual è tale; *Peccatum est dictum, vel factum, vel concupitum contra legem Dei:* Ouero cosi; *Peccatum est repugnantia, vel contrarietas actus humani cum lege Dei;* cioè il peccato cōsiste in quella contrarietà, che hà l'operatione dell'huomo con la legge di Dio: La materia del peccato è l'operatione dell'huomo: La forma è la detta contrarietà: L'efficiente è quello, che pecca; L'effetto del peccato è il danno, che porta al peccatore.

Il modo per conoscere il peccato è tale: Da vn canto si deuono porre i precetti di Dio ben intesi, & conosciu

ti; dall'altro le operationi dell'huomo ben essaminate, & considerate; & trouando, che tali operationi habbino conuenienza con la legge di Dio, non saranno peccati, ma alti di virtù; ma hauendo a' detti precetti contrarietà, senza alcun dubio saranno peccati, o mortali, o veniali.

Num 3. Come si distinguano il peccato mortale, & il veniale.

Nau. Pre*lud.* 9. *nu.* 7. *&c.* *Tol. Inst. lib.* 3. *cap.* 1. 2. 3.

LA differenza tra il mortale peccato, & il veniale consiste nella grauezza, o leggerezza della trasgressione; perche il mortale dice graue ripuguanza contra la legge, il veniale leggiera; onde i Theologi dicono, che il mortale è contra la legge, il veniale *preter legem*, cioè leggiermente è contrario à quella.

Num. 4. Come si distinguano il peccato de la circostanza di esso.

D. Thom. 1. 2. *q.* 7. *Tol.* Inst. *lib.* 3. *cap.* 7 *Nau. man. cap.* 6.

SI dice sapere, che nell'atto humano si trouano due cose, vna è la sostanza dell'atto, come magnare, scriuere, rubare; l'altra sono alcuni accidenti, che a guisa di vestimenti circōdano esso atto, onde anco sono detti circostanze, & sono come luogo, tempo, intentione, modo, & maniera di ope-

operare; come lauorar di giorno, o di notte; in tempo festiuo, o feriale, & simili: segue da ciò, che l'operatione dell'huomo può hauere ripugnanza con la legge di Dio in duoi modi; Il primo è, quando l'atto istesso è prohibito dalla legge, come il rubare, bestemmiare, giurar falso; Il secondo sarà, quando non l'atto, ma la circostanza d'esso hauerà ripugnãza con la legge, come il magnar carne non è atto prohibito dalla legge, ma il magnarla in Venerdì, per la circostanza del tẽpo, sarà prohibito; così il lauorar le feste, & altre simili: Dunque il confessore dee saper discernere, se l'operatione dell'huomo habbia repugnanza contra la legge di Dio; & trouato che sì, saper giudicare, se la contrarietà si fondi, o nell'atto, ouero nella circostanza, & accidente di esso come si è detto.

Num. 5. Regola per conoscere, se'l peccato stia nell'atto, o nella circostanza.

TRe regole generali si deono hauere.

Ibid. D. Thom. Tol. Nau.

La prima è; Quando la legge prohibisce solo alcun atto, come di rubare, all'hora il peccato sarà nell'atto, & non nella circostanza di esso.

La seconda, Quando prohibisce nõ l'atto, ma la circostanza, come non lauorar le feste, non magnar carne il venerdì, all'hora il peccato sarà solo nella circostanza.

La terza, Quando la legge prohibisce nõ solo l'atto, ma anco alcuna circostanza di esso, come rubar cosa sacra, all'hora per doppio rispetto, cioè dell'atto, & delle circostanze vi sarà il peccato.

Num. 6. Quali, & quante siano le circostanze dell'atto humano, & del peccato.

Tol. Inst. li. 3. cap. 7. Nau c. 6. D. Thom. 1. 2. q. 7.

SEtte sono le circostanze dette; La prima è, *Quis;* cioè la persona, che fà l'atto, come chi ruba. La seconda, *Quid;* cioè la cosa, che si fa, come rubar cosa sacra: La terza, *Vbi;* cioè il luogo, come rubare in luogo Sacro: La quarta, *Quando;* cioè il tempo, come magnar carne il venerdì: La quinta, *Cur;* cioè il fine, come far limosina à fine di fornicare: La sesta, *Quibus auxilijs;* cioè i mezi, co' quali si opera, come seruirsi di cose sacre a incanti: La settima, *Quomodo;* cioè il modo di operare, come far incanti dando honore alli demonij. Queste circostanze spesso hanno ripugnanza cõ la legge, e però variano il peccato.

Num.

Num. 7. Come vi sono tre sorti di circostanze.

I Dottori distinguono le dette circostanze in tre sorti, cioè alcune mutano la sorte del peccato, & sono quelle, che fanno, che il peccato di vna sorte, si faccia di vn altra, ma più graue; come rubar è furto, ma rubar cosa sacra è sacrilegio: Secondo, Alcune slegeriscono in infinito; & sono dette *alleuiantes in infinitum*; & sono quelle, che fanno, che l'atto, qual in se saria mortale, per tal circostanza si faccia veniale, o non peccato; come amazar vn'huomo è mortale, ma amazarlo con publica podestà, & giustamente non sarà peccato: La terza sorte è detta *aggrauans in infinitum*, cioè, che fa mortale quell'atto, che non saria tale; come il magnar carne non è peccato, ma chi la magna in venerdì commette peccato: Il Conc. di Trento tutte queste tre sorti chiama circostanze *mutantes speciem*, perche mutano il giudicio del confessore.

Ibidem.

Num. 8. Regole per conoscere le circostanze, che mutano la sorte del peccato.

QVando vn atto dell'huomo, come il rubare per se stesso hà ripu-

Ex locis citatis.

pugnanza con la legge di Dio, se le sopraviene alcuna circostanza, che habbia speciale, & magiore ripugnanza alla detta legge, si che il peccato di vna sorte si faccia di vn'altra, come il rubar cosa Sacra fa, che il furto sia sacrilegio; all'hora si dirà, che tale circostanza muta la sorte del peccato; Et se in vno stesso atto vi fussero più circostanze ripugnanti alla legge, quell' atto si douerà stimare, come se fusse molti peccati; essempio peccare con dõna maritata, & parente fa, che molti peccati siano in vno stesso atto raccolti.

Num. 9. Regole per conoscere le circostanze, che aggrauano in infinito.

Nau. c. 6. Tol. lib. 3. cap. 2.

SE à vn atto, che non sia peccato, ò non sia mortale sopraniene alcuna circostanza, che lo faccia mortale, tale circostanza aggrauarà in infinito, & può essere in quattro modi.

Prima, per la circostanza del fine; come far limosina a fine di fornicare.

2 Per la cõscienza erronea, che detti esser mortale quello non è tale.

3 Per dispregio; come far cõtra l'ordine, che obliga à veniale, ma con dispregio ò dell'ordine, ò di chi lo fece, di veniale fa mortale la trasgressione.

4 Per circostanza che notabilmente ripugni alla legge, come magnar carne

ne il venerdì, lauorar le feste, contraher matrimonio hauendo voto di castità.

Num. 10. *Regole per conoscere le circostanze, che allegeriscono in infinito.*

IN cinque modi vna circostāza può fare, che quello atto, qual in se stesso saria mortale per essa non sia tale.

Ibidem. Tol. Nan.

Il primo è la picciolezza della materia, come rubar vn quattrino.

Il secondo per giusta ignoranza, come tener quel d'altri credendo legitimamente sia suo.

Il terzo, per mancamento di giudicio, come vn semidormiente, vn pazzo, vn frenetico, vn infante se magnasse carne il venerdì non faria peccato mortale.

Il quarto, per mancamento di consenso; come patir tentationi di carne, ma non vi consentire.

Il quinto, per causa che giustamente scusi; & queste cause sono di quattro sorti.

Prima, per impotēza; come nō vdir messa, o non digiunar per infirmità.

2 Perche cessa il fine della legge; come non fare la correttione, quando saria dannosa.

3 Permissione della legge; come pigliar quel d'altri in estrema necessità, ò fe-

ò ferir alcuno per giusta,& moderata diffesa di se.

4 Per adempire obligatione magiore; Come vn padre di famiglia pouero hà voto di limosina,& insieme non può far limosina,& sostentar la famiglia; dee adempire il precetto di Dio, che l'obliga più, che il voto fatto da se.

Con queste regole il confessore potrà discernere, quando l'operatione dell'huomo ò per se stesso,ò per qualche circostanza habbia ripugnanza alla legge di Dio,& perciò anco sia peccato.

Num. 11. Che cosa sia ragione, sinderesi, & conscienza.

D. Tho. 1. par. q. 79. ar. 8. & 9.

SIn quì si sono dichiarate alcune cose per conoscere in generale il peccato,& le circostanze di esso; hora cõuiene dichiarar altre cose, per le quali il confessore possa conoscere, se il penitente habbia, ò non habbia commesso li detti peccati; e perciò si deono esplicare le cose seguenti.

Ibid. ar. 8.

La ragione dunque è vna potenza naturale dell'huomo, che per altro nome si chiama intelletto, ma non si considera tanto stesa, come si fa l'intelletto: & perciò si supponerà, che l'intelletto inquanto è detto ragione

hà

hà da fare duoi atti principali, vno è di conoscere i precetti datti da Dio, inquāto che sono le prime regole delle operationi dell'huomo; L'altro è saper discernere, & giudicare se questo, ò quella operatione dell'huomo sia ò conforme, ò contraria alli precetti di Dio.

La sinderesi poi, & la conscienza non sono potenze, ma habiti, ouero atti naturali datti da Dio alla ragione, acciò possa con l'aiuto loro far bene i duoi atti, che detti sono; perciò la sinderesi è vn lume naturale, che indrizza, & aiuta la ragione al far bene il suo primo atto, cioè conoscere i precetti della legge naturale datti da Dio.

Ibid. art. 12.

La conscienza hà per officio di aiutar la ragione al far bene il secondo suo atto, cioè conoscere in particolare, quando le operationi dell'huomo siano conformi, ò contrari alla detta legge di Dio.

Ibid. art. 13.

Num. 12. Che cosa sia vso della ragione.

SI come altro è hauer le mani, altro l'hauer l'vso di esse; onde l'infante legato nelle fascie, & quell'huomo, che tiene legate le mani, si diranno hauer le mani, ma non l'vso di esse;

Catech. de pen. nu. 45

se; cosi altra cosa è hauer la potenza della ragione, altro è hauer l'vso di essa; All'hora dũque si dirà, che l'huomo habbia l'vso della ragione, quando essa ragione è atta, & potente al fare i duoi atti, che detti sono; & quando nõ potrà far loro, si dirà, che l'huomo nõ hà l'vso di ragione, onde i dormienti, i pazzi, i frenetici, & gli infanti hanno la ragione, ma non l'vso di essa.

Num. 13. Come si conosca, se'l fanciullo habbia l'vso di ragione.

Catech. de Sacra pen. nu 45.
S. *Th.* 1. 2. q. 89. *ar.* 6.
Nau. cap. 21. *nu.* 33.

E Impossibile, che il confessore possa saper giudicare, se vn fanciullo habbia, ò non habbia commesso peccato, se non fa prima giudicio, se egli habbia, o non habbia l'vso di ragione; perche chi non hà questo vso, non può commettere alcun peccato: Onde sendo il numero de' fanciulli tanto grande, sarà necessaria la cognitione, che hora s'è detta.

Dunque si osseruarà, se il fanciullo sia atto al fare le due operationi della ragione, cioè di conoscere i precetti di Dio, & di sapere, quando questa, ò quella operatione fatta da se sia ò conforme, ò contraria ad alcuno di detti precetti; & trouando, che sà discernere, che il far oratione, star deuoto in

Chie-

Chiesa, vbidir al padre, honorar i magiori, & altri siano opere grate a Dio, & conformi alla legge; per il contrario poi, che il giurar in bugia, o far bugie, star indeuoto in Chiesa, non dir le sue orationi, o dirle mal volontieri, disubidir al padre, maledire, ingiuriare siano opere contra la legge, si giudicarà, che habbia l'vso di ragione; ma non trouando tale discernimento del bene dal male, o sendo dubio di ciò, si farà giudicio conforme à quello si troua.

Quando dunque il cõfessore farà giudicio certo, che il fanciullo hà l'vso di ragione lo assoluerà, perche in lui vi saranno peccati; ma tenendo per certo, che non habbia tal vso, non l'assoluerà; & se stesse dubio se l'habbia, o non habbia, lo potrà assoluere, come dicono i Dottori, con conditione cosi; *Si habes vsum rationis; Ego te absoluo, &c.*

Iacobus de Graffiis cum Barth. Med. li. 1. c. 32. nu. 2. Arg. vt Catech. *& D. Tho. vbi supra.*

Saperà poi il confessore, che molti Dottori tengono, che i fanciulli spesso comincino hauer l'vso di raggione nel settimo anno, & che dal settimo fino al duodecimo, come insegna il Catechismo, & altri, si và confirmando, se bene, come dice il medesimo, non si può dar regola generale: Et con questa regola il confessore conoscerà anco, se vn frenetico, ouero vn pazzo ne lucidi internalli habbia l'vso di ragione, si che possa essere assoluto, & se vede il discerni-

Catech. de pœn. nu 45. et de cõfir. nu. 17.

mento del bene dal male l'assoluerà.

Num. 14. Regole per conoscere, quando vi sia il consenso della ragione.

Tol. Instr. lib. 3. c. 1. Nau. c. 11. nu. 11. &c. D. Tho. 1. 2. q. 74. art. 1. &c.

QVesta cognitione stimo io la più necessaria, & la più importante, che si ricerchi nel confessore, & la ragion è, perche tutto il giudicio del confessore si riduce à questo di conoscere, che peccati habbia commesso il penitẽte, che questo è, come dice il Concilio, conoscere la causa di esso; Ma perche è impossibile, che si commetta peccato senza il consenso della ragione, perciò è impossibile, che il confessore possa essaminar bene la causa, & la conscienza del penitente, specialmente ne' peccati del cuore, se non hà la cognitione, che già s'è detta, & l'otterrerà con la regola seguente.

Quando alcuno s'auuerte, o sà, che la tale operatione, come odio, desiderio inhonesto, furto, fornicatione è contraria alla legge di Dio, nè per questo si vuole astenere da farla, o da desiderarla, o da dilettarsi volontariamente in pensare ad essa, all'hora la ragione hà consentito: Ma se non auerti à ciò, o subito che auerti s'astenne dal farla, o scacciò il pẽsiero di essa, o procurò scacciarlo, & non potendo hauea dispiacere di esso, & lo riteneua contra sua volon-

tà,

tà, non hà consentito con la ragione, se bene la tentatione durasse per longo tempo.

Num. 15. Regole per conoscere, qual sia la conscienza del penitente.

IN ogni modo conuiene, che il confessore habbia modo, per conoscere la conscienza de' penitenti; Perciò saperà, che vi sono sei sorti di consciēza, inquanto tocca hora al proposito nostro; La prima è cieca; La seconda, erronea; La terza, retta; La quarta, inferma; La quinta, morta; La sesta, sana, & buona: La cagione di questa differenza è, che sendo due le operationi della conscienza, l'vna di far conoscere il bene, & il male; L'altra di spinger al bene, & raffrenar dal male; dalli diuersi modi, che la conscienza è disposta a dette operationi, si dice hauer differenza in se: Dunque le tre prime sorti di cōscienza risguardano la prima operatione, cioè la cognitione; le tre vltime si riferiscono alla seconda, cioè di spinger al bene, & raffrenar dal male.

Nauar. Man. c. 27. nu. 279. 280. &c.

Ex D. Th. 1 p. qu. 79. art. 12. & 13.

Conscienza cieca è quella, che non fa conoscere, quali operationi dell'huomo siano contrarie, & quali conformi alla legge di Dio; o se lo sà di alcune poche, tiene però ignoranza di molte altre anco al suo stato appartenenti.

Erronea è quella, che crede di sapere questa conuenienza, & contrarietà, ma s'inganna, perche erra in giudicare di loro: Et perche questo errore può essere in duoi modi, segue che la conscienza erronea sia di due sorti, vna è detta larga; Perche giudica non esser peccato, quello che è; L'altra è chiamata scrupulosa, perche tiene peccato quello nõ è: Et ambidue sono in errore.

La retta è quella, che giudica rettamente, & senza errore delle cose già dette.

Inferma è quella, che conosce il bene, & il male, & procura di spinger alla virtù, & raffrenar dal vitio, ma non hà tanta forza, che lo faccia in effetto, onde anco per questo è detta inferma.

Morta è quella, che lascia commettere il peccato mortale, & dimorar in esso mesi, anni, tutta la vita senza cagionar rimorso, lasciando viuere il peccatore ne' suoi peccati lieto, & giocondo; & si dice morta, perche si come il morto non fa alcuna operatione di vita, così la detta conscienza non fa alcuna delle operationi, che conuengono a lei: Questa fù figurata in Lazaro, perche, chi hà tale conscienza, è fetente col mal essempio; è legato dal demonio; è sepolto nel peccato; è quatriduano nell'habito, & consuetudine; hà sopra se la pietra della durezza del cuore, & il suo peccare

non è tanto per ignoranza, o fragilità, come per malitia. Christo mostrò, che per sanare questa conscienza bisognaua piangere, lachrimare, far orationi con gran strido leuar la pietra, finalmente far quello, che egli fece.

La sana è quella, che efficacemente stringe al bene, & raffrena dal male.

Num. 16. *De' rimedij delle male conscienze.*

TRouando il confessore retta, & sana la conscienza procurerà di stabilirla; & migliorarla: Trouandola cieca, o erronea la insegnarà, inquãto può & fà bisogno; & non potendo farlo a bastanza, imporrà al penitente, che pigli il tal libro, & legga tante volte il tal capo, o parte, che sia conforme al suo bisogno: Ma se la conscienza è inferma, o morta il rimedio sarà, come insegna il Sacro Concilio di Trento, cuitarle con tre sorti di motiui, ma forti, & gagliardi: prima di timore; & saranno opportuni i quattro nouissimi, Morte, Inferno, Giudicio, Paradiso; così mostrare l'omnipotente ira, & giustitia di Dio, & i grauissimi gastighi, che dà a' peccatori impenitenti: Secõdo, di speranza nell'aiuto di Dio di potersi liberar dal peccato, & ottener perdono di lui; & per questo se li proporranno la misericor-

Ex Nauar. ca. 27. nu. 279. &c.

Sess. 6. c. 6. et Ses. 14. c. 4. Catech. de poen. nu. 9.

dia di Dio, & la Passione di Christo, tante remissioni fatte à grauissimi peccatori, ma penitenti: Terzo di amore; & seruiranno i beneficij di Dio, le promesse di esso, l'amore, che egli ci porta, la Passione di Christo, la bellezza della virtù, l'essempio di tanti Santi tutti inamorati di Dio, & della virtù: Questi motiui con gran forza, & affetto si deono proporre, non cessando poi di pregar con grandissima instanza Dio per le dette conscienze.

Num. 17. Delle radici, ò cause delli peccati.

D. Tho. 1.2. qu. 75. 76. & seq.

IL confessore à guisa di medico nel fondo della conscienza dee inuestigare le cause, & le radici delli peccati, che sono le seguenti.

La prima Infirmità; fundata nella carne, e sensi, ouero nelle passioni, fomite, & concupiscenza loro, & risguarda la conscienza inferma.

La seconda Ignoranza dell'intelletto, quando la conscienaza è cieca, o erronea.

La terza malitia cagionata dal demonio, fondata nella volontà, & nella conscienza morta.

La quarta Habito, o consuetudine di peccare pertinente all'istessa morta conscienza.

La

La quinta, Occasione di peccato, come giuochi, balli, comedie, male compagnie, pompe, spese sopra le facoltà, libri contra buoni costumi, conuersatione con persona che induca al peccare, liti, inimicitie; & altri, de quali s'è detto nel quinto capo.

Num. 18. De' rimedij alle radici de' peccati.

IL vero rimedio contra la carne, passioni, fomite, concupiscenza, libertà de' sensi sarà prima tutte le cose afflittiue del corpo, come digiuni, vigilie, peregrinationi, fatiche corporali, & altre simili: Secondo è ottimo rimedio fugir l'otio: Terzo la custodia, & mortificatione de' sensi gioua mirabilmente: Quarto sono vtilissimi i motiui, che inducono a timore, come Morte, Inferno, Giudicio: Quinto la memoria della Passione di Christo tanto contraria al diletto; & l'essempio de' Santi nelle asprissime penitenze: Finalmente la frequenza de' Sacramenti porta indicibile vtilità.

Arg. ex Concil. Sess. 14. cap. 8. Catech. de pœn. nu. 75. &c.

Contra l'ignoranza rimedio è insegnare, o indur a cercar, chi insegni, o imporre, che si legga più volte alcun libro, o parte di esso all'insegnar quello fa bisogno accommodato.

Contra la malitia, & il demonio è ri-

medio l'oratione, la limosina, pensar al la Passione di Christo, a' beneficij di Dio, alla brutezza del peccato, alli quattro nouissimi: I motiui anco di amore, & di timore, il frequente vso de' Sacramenti, vdir prediche, & il leggere libri accommodati per accendere al bene la volontà.

Contra l'habito, o consuetudine; tutti i motiui, & essercitij, che detti sono, ma in particolare atti contrari al peccato, nel quale l'huomo è habituato.

Contra l'occasione del peccare sarà rimedio fugir l'occasione cattiua, pigliando la buona, che sia atta diuertire da quella.

Dunque per tagliar le radici del peccato, che vengono dalla carne sarà rimedio il digiuno; Per vincere il demonio l'oratione; Per preualer contra il mondo, & le pompe la limosina.

Num. 19. Delle penitenze a' peccati.

Cōc. & Catech. ibid.

LE penitenze deono hauere due qualità, vna che siano afflittiue, & punitiue per il peccato commesso; l'altra che siano preseruatiue, che nell'auuenire non si torni al peccato.

Dunque a' peccati contra Dio si daranno orationi; contra se stesso digiuni; contra il prossimo limosina.

A peccati del cuore, oratione di pensar

far alle piaghe di Christo, o altre cose; A quelli della lingua orationi vocali; A quelli del corpo opere steriori, & corporali.

A peccati circa la robba limosina, il medemo a quelli circa la fama: A quelli contra l'anima d'altri orationi per essa; contra l'anima sua orationi, libri spirituali, frequenza de' Sacramẽti; A peccati contra il corpo afflittioni di esso.

Queste penitenze deono essere primo conuenienti al peccato, & al peccatore; Secondo conuiene che siano salutari; il che sarà se il penitente farà loro con frutto dell'anima.

Num. 20. Regole per essaminar se il confessore debba assoluere il penitente.

IL confessore tenerà questa regola; Quando non vi è alcun impedimento, nè da parte del penitente, nè dal canto del confessore, in ogni modo si deue dare l'assolutione; Questi poi sono gli impenitenti da parte del penitente.

Ex Concil. Sess. 14. per totum.

Primo, Se non hà vera contritione, o sofficiente attritione.

Secondo, Se per mancamento di essame non è chiaro, che la confessione sia intiera.

Terzo, Se non hà fatto, ò è dubio nõ sia pronto di fare la sodisfattione, che al prossimo dee; In questi tre casi man-

ca, la materia della assolutione, cioè i tre atti del penitente.

Quarto, Se il penitente non è suddito al confessore.

Quinto, Se hà qualche scommunica, ò interdetto, che impedisca l'assolutione.

Dal canto poi del confessore gli impedimenti saranno.

Primo, Se non hà facoltà, come non è approbato alle confessioni, o è spirata la concessione, o non può assoluere da casi riseruati, ne' quali è incorso il penitente.

Secondo, Se non hà facoltà in tal luogo, come fuori della parochia, o della diocesi.

Terzo, Se esso confessore sia scommunicato, o habbia altra censura, che li leui la facoltà.

Mancando questi impedimenti si dee assoluere; ma sendoui i tre primi impedimenti, non si dee negare l'assolutione, ma differirla, quando vi è speranza, che con dargli alquanto di tempo si possa preparare come conuiene.

Queste cognitioni seruiranno grandemente al confessore, acciò sappia seruirsi bene della chiaue della scienza intorno à quello appartiene al conoscere, & essaminar come conuiene, & come è insegnato dal sacro Concilio, la causa del penitente; cosa che è princi-

pa-

palissima nel confessore; perche non è dubio, che la chiaue della podestà in tutto, & per tutto dee regolarsi conforme a quello, che gli è prescritto da quella della scienza, che a questo fine da Christo gli è stata datta.

Dell'aiuto, che si dà in questo libro per l'essame. Cap. 4.

GIà s'è detto l'obligo, che hà il confessore circa l'essame; & quello che dee fare in detto essame; & si sono posto alcune cognitioni generali, che appartengono a quello; hora conuiene esplicare al confessore l'aiuto, che se li da con questa opera, acciò possa far bene l'officio suo in questo particolare, che tanto importa.

Supponerà dũque quello, che al principio s'è detto, che in questa seconda parte principalmente s'intende indrizzar il confessore all'vsar bene la chiaue della scienza in far essame, & inquisitione, & giudicio della causa del penitente, come egli dee; ma in particolare poi in saper aiutar il penitente al far intiera la confessione; conforme al qual fine conuiene, che in questa parte si propon ga al cõfessore tutto quello fa bisogno, acciò ottenga quello s'è detto; & perche il saper questo è cosa di molta importanza hora si dichiarerà.

Num. 2. Come il confessore dee sapere sei cose, perche sappi essaminare.

Arg. ex Concil. Sess. 14. cap. 5.

SVpponiamo dunque, che il confessore per saper essaminar bene la causa del penitente debba sapere sei cose, cioè.

Prima, Tutti i precetti datti da Dio nella legge di natura, scritta, & dell'Euangelio; & la ragion è, perche chi non sà la legge, non può ne anco essere giudice buono di essa; perche il non saper la legge cagiona l'ignoranza delle trasgressioni contra di quella; & è certo, che la legge di Dio è l'vnica regola per conoscere i peccati.

Secondo, Conuiene che conosca tutti i modi di peccare contra essa legge; perche se non ne conosce alcuni, non saprà giudicare di loro, come dunque sarà giudice di essi?

Terzo, E necessario, che habbia regole, per conoscere, quando detti modi siano peccato mortale; la ragion è, perche in questo, come dice il Concilio, & i dottori, consiste principalmente la cognitione della causa del penitente; conforme a quel detto, *Confessor tenetur scire discernere inter lepram, & lepram.*

Quarto, Conuiene in ogni maniera, che sappia conoscere tutte le circostanze principali, che mutano la sorte del pec-

peccato;la ragion è perche, come dice il Concilio, senza la cognition di esse nō è possibile, che si conosca bene la causa del penitente.

Quinto, E necessario, che sappia essaminar la conscienza del penitente; la ragion è, perche non è giudice de' peccati considerati nella legge, ma nella conscienza del penitente, onde, dice il Concilio, dee conoscere la causa del penitente; giudicando intorno a' peccati, non prohibiti dalla legge in generale, ma commessi dal penitente in particolare: Perciò dee saper essaminare quando la ragione habbia consentito al peccato, se il peccato fù mortale, & cercar anco il numero d'esso.

Sesto, Dee saper dare le penitenze, & i rimedij, che siano conuenienti, & salutari, che cosi apertamente dicono i dottori, & in particolare il Sacro Concilio di Trento.

Num. 3. Come in questo libro s'insegnano tutte le dette cose.

PRima s'insegna conoscere tutti i precetti di Dio, esplicando tutta l'ampiezza della diuina legge, & in fine con vn discorso si proua fondatamente quello s'è detto.

Secondo, Si raccolgono da' Sommisti, Theologi, Catechismi tutti i modi di

di peccare cõtra i detti precetti, & queſta raccolta ſi fà anco de' caſi particolari più ordinari, prouando con auttorità, & con ragione, che la raccolta è ſofficiente.

Terzo, Si danno regole per conoſcere practicamente, quãdo detti modi ſiano mortali, & non ſolo s'eſplica in generale, ma anco ne' caſi particolari.

Quarto, Si dichiarano le circoſtanze, che mutano la ſorte del peccato.

Quinto, Si da modo per eſſaminar la conſcienza.

Sesto, Si dichiarano le penitenze, & i rimedij delli peccati.

Dunque ſi potrà concludere, che in queſta opera ſi ſia datto indrizzo, & aiuto a' confeſſori, per ſaper eſſaminar, & giudicar bene, & fundatamente la cauſa, & la conſcienza del penitente.

PRAT-

PRATTICA PRIMA PER L'ESSAME DE' Confessori.

Sopra il Primo Precetto.

Di quello si deue sapere dal confessore intorno à ciascuno precetto.

IL confessore, che desidera hauer fondata cognitione per far bene l'essame sopra ciascuno precetto, deue di esso hauere le seguenti cognitioni.

Prima, deue conoscere precisamente l'ampiezza di quello precetto.

Secondo, La precisa raccolta de' modi di peccare contra detto precetto.

Terzo, Hauer regole per conoscere, quando detti peccati siano mortali.

Quarto, Hauer notitia delle circostanze, che in quel precetto mutano la sorte del peccato.

Quinto, Saper il modo di far l'essame così straordinario, come ordinario.

Sesto, Delle penitente, & rimedi delli peccati.

Set-

Settimo, Hauer almeno sommaria cognitione d'alcune materie principali pertinenti a quel precetto: Et queste sono le più importanti cognitioni per l'essame.

Delli precetti datti al cuore dell'huomo rispetto à Dio. Cap. I.

PEr intelligenza compita del primo precetto conuiene supponere alcune cose.

Catech. Rom. in Decal. prec. 1. nu. 4. Nau. c. 11.

Prima; Che il primo precetto è datto al cuore dell'huomo; & si proua con ragione, & con auttorità: La ragion è, che dicendo i dottori commandarsi nel primo precetto queste virtù fede, speranza, charità, lequali appartengono al cuore dell'huomo; segue che il precetto sia datto ad esso cuore; Di più questo precetto commanda, che non s'habbia alcuna creatura per Dio; ma hauerai me solo per Dio, dice il Signore; Et è chiaro, che solo il cuore è quello, che determina qual cosa voglia per Dio; conforme a quello disse Christo; *Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum*; & per thesoro non s'intende altro che Dio, cioè ogni suo bene; L'auttorità poi è, che San Tomaso, & il Catechismo Romano dicono, che i tre primi precetti sono datti al cuore, alla lingua, & all'esteriore dell'huomo; & il Ca-

Catech. 1. prec. num. 3.

Bellar. in dottr. Christ. D. Tho. 1. 2. qu.

techismo Romano dice espressamente, che il terzo è datto del culto esteriore pertinente al corpo, come vigilie, digiuni, riti esterni, & simili; afferma anco, che gli atti della fede, speranza, & charità commandati nel primo precetto, dicono il culto interno del cuore; Onde segue chiaramente, che il primo precetto è datto al cuore; il terzo all'esteriore; & che il secōdo sia datto alla lingua. Et, perche il nominar Dio solo può essere con la lingua.

100. ar. 5. Ex Catech. precet. 1. n. 4. prec. 2. nu. 1. & prec. 3. nu. 1.

Secondo, E da sapere come dice San Tomaso, che la legge di Dio commanda tutti gli atti di virtù; & prohibisce tutti i vitij a quelli contrari; & il Catechismo con S. Agostino affermano, che i precetti del Decalogo sono la somma, & l'epithome di tutte le leggi; onde seguirà chiaramente, che il primo precetto commandarà tutti gli atti virtuosi, & prohibirà tutti i vitiosi del cuore dell'huomo rispetto di Dio.

D. Tho. 1. 2. qu. 100. ar. 2.

Terzo, Tutte le virtù, che regolano il culto di Dio, & gli atti verso di lui, non sono più, che quattro, cioè tre theologiche fede, speranza, charità, & vn'altra detta religione; che così insegnano le sacre Scritture, & i Theologi; perciò tutti gli atti virtuosi, & vitiosi rispetto di Dio ad esse si riduranno.

1. 2. qu. 62. & alibi.

Quarto, E necessario, che al cuore dell'huomo si diano duoi precetti, vno affir-

Ex Catech. pre

affirmatiuo, che commandi ad esso tutte le virtù; l'altro negatiuo, che le prohibisca i uitij; Onde il Catechismo sempre al precetto affirmatiuo coniunge il negatiuo; & per il contrario a questo quello.

cept. 1. num. 3.

Segue dalle cose dette, che i precetti datti al cuore dell'huomo sono i seguenti.

Affirmatiuo; Che l'huomo con tutto il suo cuore ami, & honori con atti di fede, di speranza, di charità, & di religione Iddio, & le cose appartenenti a lui.

Mat. 22 Catech. prac. 1. nu. 4. & 3.

Negatiuo; Che l'huomo totalmente s'astenga da ogni atto d'irreuerenza contra Dio, & le cose di lui: cioè non faccia atto contrario alla fede, speranza, charità, & religione.

Ibid.

Le obligationi sono far quello commanda il precetto affirmatiuo; & fugir quello è prohibito dal negatiuo.

Della raccolta de' peccati contra il primo Precetto. Cap. 2.

LA raccolta si può fare & scolasticamente secondo i Theologi; & practicamente secondo i Sommisti.

I Theologi formano queste due prohibitioni.

Catech. pr. 1. nu. 4. & 7.

La prima, Che tutti i peccati del cuore contra Dio infallibilmente si riducono

no a queste virtù fede, speranza, carità, religione.

La seconda, Che contra ciascuna delle dette virtù si può peccare solo in quattro modi.

Il primo è non far l'atto di esse virtù, come non sperar, o non amar Dio, quanto si deue.

Il secondo è far gli atti detti, ma con negligenza, & accidia; Et questi duoi modi sono contra il precetto affirmatiuo, & si dicono d'ommissione, & di Accidia.

Il terzo è far gli atti di dette virtù verso le creature, come sperar più in loro, che in Dio.

Il quarto è far direttamente atto cōtra Dio, come odiarlo, o disprezarlo; & questi duoi modi sono contra il precetto negatiuo, & si dicono di cōmissione.

Secondo i Sommisti, & pratticamente la raccolta si fa raccogliendo da' Sōmisti, Theologi, & Catechismi i modi particolari, co' quali dicono peccarsi contra ciascuna delle quattro dette virtù, & è nel modo seguente.

Num. c. 11. nu. 1. &c. D. Th. 2. 2. q. 72. art. 6. & 8. & 2. 2. q. 35.

2. 2. qu. 93. &c.

2. 2. qu. 34.

Num. 2. Raccolta de' peccati del cuore contra la fede.

PRima, Ignoranza della Dottrina Christiana.

Secondo, Superstitione.

D. Tho. 2. 2. qu. 10. &c.

Ter-

Nau. c. 11. nu. 1. &c. Tol. lib. 4. c. 14. &c.

Terzo, Heresia, opinioni erronee, false, sospette, temerarie, scandalose, dubij della fede, libri heretici, fauorir heretici, non denonciar i sospetti, & simili.

Quarto, Apostasia dalla fede.

Quinto, Infedeltà; Altri modi non trouo nelli Dottori.

Num. 3. Raccolta de' peccati del cuore contra la speranza.

PRimo, Non ricorrere a Dio ne' bisogni, cioè mancamento di speranza.

Secondo, Desperatione.

Terzo, Presontione.

Quarto, Timor mondano.

Quinto, Confidenza mondana; altri modi non trouo.

Num. 4. Raccolta de' peccati del cuore contra la charità verso Dio.

PRimo di San Tomaso; Non far l'atto d'amar Dio attiuando all'vso di ragione.

Secondo, Accidia in amar Dio; cioè o non amarlo, o amarlo con tepidità.

Terzo, amor mondano.

Quarto, Amor del peccato, cioè dell'offesa di Dio.

Quinto, Odio di Dio; Altri modi non trouo.

Num. 5. Raccolta de' peccati del cuore contra la religione.

PRimo, Accidia in honorar Dio.
Secondo, Dar l'honor debito a Dio alle creature.

Terzo, Atto d'irreuerenza, o di dispregio verso Dio.

Questi sono i modi di peccare contra le quattro dette virtù, raccolti da' Sommisti, Theologi, & Catechismi; corrispondenti anco alla diuisione detta della Theologia; Et tutti questi modi sono proposti, & esplicati nella prima parte al primo capo.

Delle regole, per conoscere, quando i detti peccati siano mortali.
Cap. 3.

LE regole generali, per conoscere, quando questi peccati siano mortali, saranno.

Prima, Che i peccati già detti siano di cosa notabile; come temer alcuno tãto, come Dio; amar alcuna creatura più che Dio, & simili.

Seconda, Che vi sia il consenso della ragione, essempio, vno patisse tentationi di heresia, di desperatione, ma non vi consente la ragione: non è mortale ancorche la cosa sia notabile.

Le

Le regole particolari, per conoſcere quando ciaſcuno di detti modi ſia mortali ſono eſplicate nella prima parte al primo capo;& è bene, che il confeſſore procuri di poſſeder le regole di alcuni caſi particolari, come ſoperſtitione, ignoranza della Dottrina Chriſtiana,& altri ſimili iui eſplicati.

Delle circoſtanze, che mutano la ſorte del peccato. Cap. 4.

IN queſto capo non vi ſono molte circoſtanze, che mutino la ſorte del peccato; perche ſi tratta ſolo de' peccati del cuore, che ſono occulti; ſi poſſono però conſiderare le ſeguenti.

Prima, La circoſtanza, *Cur*, cioè del fine; perche ogni atto del cuore, che ſi riferiſca a irreuerenza contra Dio, come lamentarſi di lui mutarà la ſorte.

Secondo, La ſcommunica ſi troua nel peccato dell'hereſia manifeſtata con ſegno eſteriore; ſimilmente in fauorir heretici, non denōtiarli, tener libri d'eſſi.

Terzo, Riſerua di caſo ſi troua nelle ſcommuniche già dette; Et alcune più graui ſoperſtitioni, come incanti, & ſimili, ſono a' Veſcoui riſeruate.

Quarto, Obligo di ſodisfattione; Chi hà libri heretici è tenuto conſignarli; Chi sà heretici, o ſoſpetti è obligato denontiarli ne' giorni prefiſſi dalli editti de'

de' molto Reuerēdi Padri Inquisitori; Chi non sà la Dottrina Christiana è tenuto impararla.

Dell'essame sopra il primo Precetto. Cap. 5.

L'Essame ordinario spesso può essere sopra sei cose.

Prima, Ignoranza della Dottrina Christiana.

Secondo, Superstitione.

Terzo, Dubij della fede, o tener libri heretici.

Quarto, Del denonciar i sospetti.

Quinto, Dell'atto, che deono far i figliuoli arriuando all'vso di ragione.

Sesto, Delle lamente, che alcune volte si hanno contra di Dio.

Queste sono le cose più ordinarie, de quali alcune volte si deue interrogare.

L'essame straordinario si farà di altri casi particolari, quando o la confessione del penitente, o lo stato di lui mostraranno, che sia espediente.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

Delle penitenze, & rimedij generali s'è detto di sopra nell'introduttione.

Della sodisfattione s'è detto nel cap. 4. di questa prattica.

Part. 2. Instru. per li cōfess c. 3. sup.

In

In particolare; Circa le superstitioni: leuarle, & prohibirle, far conscienza di esse.

Per l'ignoranza della dottrina Christiana: manifestar l'obligatione di imparare imporli, che vadino alle Scole della Dottrina Christiana, che legano il tal libro.

Libri prohibiti, farli consignare a chi si deue.

A dubij, o tentationi della fede; imporre, che dicano il Credo, legano il tal libro.

A quelli peccano contra la speranza; rimedio, che dicano il Pater noster.

A peccati di Accidia, & contra la charità, imporre il far memoria della Passione di Christo, visitar Chiese, communicarsi, legger libri deuoti, & simili.

Delle materie pertinenti a questo capo. Cap. 7.

PEr intelligenza de peccati contra il primo precetto il confessore doueria procurar particolar cognitione delle seguenti cose.

Prima. Dell'ignoranza della Dottrina Christiana; Di questo nella prima parte cap. primo, caso primo.

Secondo, Delle superstitioni; Nella istessa cap. I. caso I.

Terzo, Della heresia, o tentationi di

fede;

fede; Nell'istessa, cap. 1. caso 3.

Quarto, Dell'obligo che hanno i figliuoli nell'arriuar all'vso di ragione, iui. caso 13.

Quinto, Del peccato dell'accidia, & quando sia mortale. Nella stessa. cap. primo, caso 14. & 17.

Queste materie sono dichiarate nella parte de' penitenti; perche da loro parimente si deue hauer cognitione di quelle: però i confessori iui le vederanno a bastanza distinte.

PRATTICA SECONDA PER L'ESSAME, ET giudicio de' Confessori.

Sopra il Secondo Precetto.

De' precetti datti alla lingua rispetto di Dio. Cap. I.

PER intelligenza di questi precetti conuiene sapere.

Prima, Che il secondo precetto è dato alla lingua rispetto di Dio; & le stesse parole lo mostrano chiaro, perche nominar il nome di Dio nõ si può far in altro modo, che con la lingua; si proua anco con auttorità di San Tomaso, & del Catechismo, che dicono i tre primi precetti sono dati al cuore, lingua, & esteriore, & è certo, che il secondo non può accommodarsi al cuore, o all'esteriore; onde seguirà chiaramente, che sia datto alla lingua.

D. Tho. 1. 2. qu. 100. ar. 5.

Catech. prec. 2. nu. 1. Bellar. in Doct. Christ.

Secondo, Che questo precetto deue in ogni modo, come dice San Tomaso, commandar tutti gli atti virtuosi, & prohibir tutti i vitiosi pertinenti alla lingua

1. 2. qu. 100. ar. 2.

lingua verso Dio.

Terzo, Che tutti gli atti virtuosi della lingua, come anco i vitiosi si riducano infallibilmente a queste virtù fede, speranza, charità, religione, per le ragioni di sopra dette.

Ex 1. 2. & 2. 2. D.Th.

Quarto, Che è necessario darsi precetto affermatiuo, che commandi gli atti virtuosi, & negatiuo, che prohibisca i vitiosi: che così insegna il Catechismo Romano, & la ragione lo mostra; Onde i precetti saranno i seguenti.

Catech. prec. 2. nu. 3.

Affirmatiuo; Che la lingua con tutte le sue forze honori Dio, & le cose appartenenti a lui, conforme alla fede, speranza, charità, & religione.

Negatiuo, Che la lingua in tutto, & per tutto fuga ogni parola, che sia in dishonor di Dio, o delle cose appartenenti a lui, cioè contraria alle quattro dette virtù.

Della raccolta de' peccati contra il secondo precetto. Cap. 2.

SColasticamente la raccolta si fà così. E impossibile darsi peccato della lingua contra Dio, che non si riduca, o al precetto affirmatiuo, o al negatiuo.

Contra l'affirmatiuo si pecca per omissione, & si può dire accidia.

Contra il negatiuo, si pecca in duoi modi.

Prima, dicendo parole d'irreuerenza contra Dio, o le cose di lui.

Secondo, Dando le lodi debile à Dio solo, anco alle creature.

Pratticamente la diuisione si può fare in quattro capi.

Prima, Accidia della lingua in honorar Dio per obligo di natura.

Secondo, Voto, o quasi voto.

Terzo, Giuramenti.

Quarto, Bestemmia, ò parole d'irreuerenza: Altri modi non trouo ne' dottori.

Num. 2. Modi di peccare per Accidia.

PRimo, Non dar con la lingua il culto debito à Dio, o non consentir al non darlo.

Secondo, Darlo ma con Accidia, & torpore volontario.

Modi di peccare circa i voti.

PRimo non osseruar il voto, o quasi voto.

Secondo, Differir troppo l'osseruanza di esso.

Num. 3. Modi di peccare ne' giuramenti.

PRimo, Se manca la verità.

Secondo, Se manca la giustitia.

Ter-

Terzo, Se manca il giudicio, cioè la causa, & necessità.

Num. 4. Modi di peccare con bestemmie, & parole d'irreuerenza.

PRimo, Dir parole di significato falso, o ingiurioso à Dio, o Santi, o cose sacre.

Secondo, Con parole attribuir alle creature quello conuiene à solo Dio.

Terzo, Dir parola con affetto ingiurioso à Dio, o à Santi, & cose sacre.

Altri modi non trouo ne' Sommisti, Theologi, & Catechismi.

Delle regole per conoscere quando i detti peccati siano mortali. Cap. 3.

LE regole generali sono le due dette nel capo drecedente, cioè prima notabile contrarietà contra la legge di Dio; Seconda consenso della ragione.

In particolare l'Accidia è mortale, quando vi sono queste quattro conditioni.

Prima, Che il mancamento sia contra precetto obligante a mortale.

Secondo, Che sia in cosa notabile.

Terzo, Che vi sia il consenso della ragione.

Quarto, Che non vi sia causa legitima, che scusi.

La bestẽmia è sempre mortale, quando l'huomo s'auuerte di bestemmiare.

Le parole d'irreuerenza sono mortali, se la irreuerenza è notabile, & la ragione consente.

La trasgressione del voto è mortale, se è di cosa notabile, & senza legitima causa.

Del giuramento si dirà più à basso.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

Sodisfattione; Chi bestemmiãdo diede scandalo ad altri è tenuto alla sodisfattione; Chi in giudicio giurò falso con danno altrui il medesimo.

Riserua di caso; La bestemmia; Il giurar falso in giudicio, specialmente con danno di altri; la dispensatione de' voti, ò la commutatione d'essi in vgual bene, sono in molte diocesi casi riseruati.

Scommunica magiore; In questo capo vi sono poche scommuniche maggiori; si trouano però alcune, ma si riducono ad altri capi; come predicar, che non si paghino le decime; far statuti, ò leggi contra la libertà ecclesiastica; leger libri heretici, & simili, quali si riducono, ò al primo, ò al terzo capo.

Scommunica minore; Si troua in questo capo parlando in alcuni casi con li scommunicati di scommunica maggiore;

re; Ma questa ancora si riduce al capo seguente.

La circostanza, *Cur*, hà luogo in questo capo; Perche se alcuno dicesse o Dio buono, ò altra simil parola à fine di ingiuriarlo, saria peccato mortale per la intentione.

Del modo di essaminare li penitenti. Cap. 5.

L'Essame ordinario sarà sopra tre cose.

Prima, Sopra giuramenti.

Secondo, Sopra voti.

Terzo, Sopra le parole di irreuerenza; & s'è detto del modo nell'introdottione.

L'essame straordinario sarà della bestemmia con alcune altre sorti di persone, del pigliar le parole della scrittura in burla, del dir parole scandalose, & simili cose conforme alla qualità delle persone, come s'è detto nel secondo capo de' penitenti.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

IN generale alli peccati della lingua si deono dare orationi vocali, come Corone, Rosari, Sette Salmi, Letanie, cinque Pater noster, & Aue Marie in memoria delle cinque Piaghe, & altri

ſimili, imponēdo ſi dicano tante volte.

Alle beſtemmie, & giuramenti falſi ſi può imporre, che baccino tante volte la terra, come commiſero tale peccato; oltra che dicano orationi vocali, come tante volte il Credo, o le Letanie, ſe le beſtemmie furono in ingiuria de' Sāti.

A giuramenti falſi, o ingiuſti quaſi il medeſimo, oltre la ſodisfattione ſe il caſo lo cerchi.

All'inoſſeruanza de voti, orationi vocali, ò digiuni, ò limoſine conforme al voto.

Il rimedio cōtra la beſtemmia è procurar, che ſi leui l'occaſione, come il giuoco, ouero male compagnie, & ſimili: Di più imporre, che ogni volta beſtemmiarà s'inginocchi, & bacci la terra, almeno in ſecreto, quanto prima potrà; ouero che faccia tanta limoſina, ò dica la tale oratione, come il Credo, & ſimili; & queſte non ſono penitenze, ma rimedi, che la penitenza non ſi dà del peccato futuro.

A chi non oſſerua le promeſſe fatte con giuramento, imporre, che penſi bene auanti prometta.

A mercanti, ò arteggiani, ò altri, che hanno vſanza di giurar in bugia nel vēdere, ò trattare de' ſuoi negotij; s'imporrà che mettano vn ſegno nella caſa, ò bottega, doue vendono, ò negotiano, col quale li venga raccordato, che non deb-

debbano giurar falso, come per il passato.

Se la conscienza del penitente fosse, ò cieca, ò erronea, come è quella di molti, che pensano non sia mortale il giurar in bugia senza danno d'altri; ouero fosse inferma, ò morta si vsaranno i rimedij detti nella introdottione. *Cap. 3. par. 2.*

Dichiaratione di alcune cose circa il giuramento. Cap. 7.

IN questo capo vi sono due materie, che hanno bisogno di qualche breue dichiaratione per li confessori, perciò hora sommariamente si porrà.

Il giuramento si diffinisce cosi: *Est inuocatio Dei in testem addicti alicuius*. *Tol. lib. 4. c. 20.*

Si diuide cosi; Il giuramento altro è rispetto al passato, ò presente, & è detto *Assertorium*, perche *Asserit*, cioè afferma alcuna cosa, ò passata, ò presente: Altro è rispetto al futuro, & è di due sorti, vno è detto *promissorio*, perche promette; L'altro *comminatorio*, perche minaccia. *Catech. prec. 2. nu. 10. Toled. ibid.*

Ciascun giuramento deue hauer tre conditioni; la prima, verità, che sia vero quello si giura; la seconda, giustitia, che sia giusto quello è giurato; la terza, giudicio, cioè che si giuri con prudenza, per causa, & necessità. *Catech. 2. prec. nu. 11. Tol. lib. 4. c. 21.*

Se manca la verità nell'assertorio è

Catech. 2. prec. nu. 12. Tol. lib. 4. c. 21. &c.

ſempre mortale, ſe l'ignoranza nõ ſcuſa: *vel promiſſorio* è ſempre mortale, ſe, chi licitamente giura, nõ hà animo nel giurare di adempire quello promette; ma quanto all'attendere quello, che ſi promiſe, ſe ſi manca in coſa di poco momento, non ſarà mortale.

Ibid. Catech. Tol.

Se nel *promiſſorio*, ò *comminatorio* manca la giuſtitia in coſa notabile, come promettere, ò minacciar con giuramento di amazzare, ſarà mortale; & ſe hà intentione di adempire, ſarà doppio peccato; ſe la coſa è leggiera ſarà veniale.

Mancando il giudicio ſolo per ordinario ſarà veniale.

Dichiarationi d'alcune coſe circa il voto. Cap. 8.

Tol. Inſtr. lib. 4. c. 17. Gaet. ver. votum. Tol. ibi. cap. 18.

LA diffinitione è tale; *Votum eſt voluntaria promiſſio facta* Deo *de meliori bono*. La materia è la coſa, che ſi promette, che deue eſſer buona: La forma è la promeſſa a Dio fatta.

La diuiſione è tale; Il voto altro è ſolenne, altro ſimplice: Il ſolenne ſi fa in duoi modi; Prima, facendo profeſſione in religione approuata; Secondo pigliando ordine ſacro: Il ſimplice è quello, che non è ſolenne, & riſpetto della materia è di tre ſorti; prima è reale, nel quale ſi promette alcuna coſa, come limo-

mosina: Il secondo è personale, nel quale s'obliga la persona, come al digiunare, ò far oratione; Il terzo è misto, cioè nel quale si obliga in parte la persona, in parte la cosa, come far peregrinatione, & limosina.

In duoi modi si pecca contra il voto, primo, non osseruarlo, secondo, differirlo troppo.

D.Tho. 2. 2. q. 88. art. 3. ad 3.

Quattro cause scusano dall'osseruanza del voto.

Ex Na. cap. 21. nu. 16.

Prima, impotenza, come non poter digiunare per infirmità, ò altra causa.

Nauar. cap. 12. nu. 61.

Secondo, Pregiudicio d'altri, come la moglie far limosina di voto con pregiudicio del marito.

Ex Na. cap. 21. nu 18. & c. 12. nu. 61.

Terzo, Maggior obligatione, come il padre di famiglia, che non può adempir il voto di limosina, & sostentar la famiglia sarà scusato: Così quando è maggior bene non osseruar il voto, come di non lauorar il Sabbato.

Quarto, Se il voto sia cauato per irritatione, ò commutatione, ò dispensatione.

Num. 2. Della irritatione del voto.

T ol. lib 4. c. 18.

LA irritatione si diffinisce così; *Est voti annihilatio.*

ibid.

Questa irritatione possono fare alcuni superiori, come padri, mariti, prelati.

Nau. c. 12. nu. 63. &c.

Due cose si cercano ad irritare; La prima, podestà; La seconda, volontà. cioè, che quello può irritare voglia, & faccia in effetto tale irritatione.

Nau. c. 12. nu. 64. & 65.

Il marito può irritar i voti della moglie, che sono pregiudiciali a se, & solo inquanto sono pregiudiciali, o siano reali, ò personali.

Nau. c. 12. nu. 70. & 64.

Il padre, & mancando esso la madre, che habbia la tutela, può irritar tutti i voti reali, & personali fatti dal figlio auanti gli anni della pubertà, cioè auanti quattuordici anni nel maschio, & 12. nella femina compiti: ma se arriuati alli anni della pubertà, hauessero confirmato, & rinouato il voto, non lo può irritare, se non nel modo, che può irritar i fatti in quella età: Quando poi i voti sono fatti ne gl'anni della pubertà, può irritar solo i pregiudiciali à se, come i reali, & i particolari, che pregiudicano, come il far viaggio, ma non il far oratione, eccetto se il voto non fosse di star gran parte in oratione, che al padre pregiudicaria.

Num. 3. Della dispensatione.

Tol. lib. 4. c. 18. Nau. c. cap. 12. nu. 75. &c.

La dispensatione si diffinisce, *Est declaratio aliquem non teneri ad obseruantiam voti facta ab authoritatem habente*; ouero, *Est relaxatio ab obligatione voti*.

Due

Due cose si cercano: podestà, & causa, & mancando vna di queste non vale. *ibidem.*

I Vescoui in alcuni voti hanno podestà, Ma il Sommo Pontefice hà la suprema.

Num. 4. Della commutatione de' voti.

SI diffinisce cosi, *Est materia voti in aliam materiam mutatio.* *Tol. & Na. ibi.*

Si fa in duoi modi, Il primo, in maggior bene, & quando è certo, che sia cosi, ogni confessore può commutare, sino anco l'istesso penitente, come mutar il digiuno ordinario nel digiuno di pane, & acqua, nè vi è bisogno di causa. Il secondo è mutar inugual bene, & questo ricerca causa, & i confessori, che non hanno speciale facoltà, non lo possono fare, come non ponno mutare il digiuno del Venerdì nel Sabbato. Et questo circa il secondo capo. *ibid.*

PRAT-

PRATTICA
TERZA
PER L'ESSAME, ET giudicio de' Confessori.

Sopra il Terzo Precetto.

De' precetti datti all'esteriore dell'huomo rispetto di Dio. *Cap.* I.

D. Th. 1. 2. q. 100 ar. 2. & 5.

PErche tutto l'huomo è obligato di dar culto a Dio, conuiene, che la legge commandi, & ordini non solo il culto del cuore, & della lingua, ma anco dell'esteriore; & questo si fà, come insegna il Catechismo Romano, nel terzo precetto, che commanda chiaramente cose pertinenti all'esteriore. Perciò tutti gli atti esteriori pertinenti al culto di Dio si ridurranno a questo precetto.

Catech. prec. 3. nu. 1.

Ma è da auuertire, che circa il culto esteriore danno precetti, prima la legge di natura; Secondo, la legge scritta; Terzo, la legge dell'Euangelio; Quarto, la Santa Chiesa; & nondimeno tutti questi precetti tẽdono ad vn fine solo, qual è di commandare tutti gli atti esterni virtuosi rispetto di Dio, & di prohibire

tutti

tutti gli atti vitiosi alli detti contrari; onde facilmente si potranno raccoglie-re insieme tutti i precetti di questo cul to in simil maniera.

Primo precetto affirmatiuo; Che l'huomo con tutte le forze del corpo, & esteriore honori Iddio, & li dia culto nel modo, che da lui, ò per se stesso, ò per la sua Chiesa vien ordinato.

Secondo, Negatiuo; Che l'huomo con tutto il corpo, sensi, & esteriori fuga ogni atto, da cui ne segua irreueren za a Dio, o alle cose appartenenti a lui.

Le obligationi poi, che corrispondo no a questi precetti saranno; Prima di far opportunamente, & secondo la ret-ta ragione quello commanda il primo precetto; La seconda, di fugir indistin-tamente quello prohibisce il secondo.

Della raccolta de' peccati contra il terzo precetto. Cap. 2.

SColasticamente si fa la raccolta con simile diuisione.

In duoi modi si puo peccare contra il precetto affirmatiuo pertinente al terzo precetto.

Il primo è mancamento di culto, & si può dire accidia, & è omissione.

Il secondo è eccesso di culto, & si può dir indebito, & illegitimo culto, come dir messa auanti, ò doppo l'hora deter-

mi-

minata, ò contra le prohibitioni di Santa Chiesa.

Cōtra poi il precetto negatiuo si pecca in duoi modi.

Primo è irreuerenza a Dio, ò cose di lui.

Secondo, Dando il culto debito a Dio alle creature. Et questa diuisione scolastica è compita, & contiene, ma in generale, tutti i modi di peccare circa il culto esteriore di Dio.

Pratticamente, & più conforme alli Sommisti, si può fare simile raccolta.

In cinque modi si può peccare circa il culto esteriore di Dio.

Il primo è, accidia di detto culto.

Il secondo è, sacrilegio, ò atto di irreuerenza.

Il terzo è, peccato contra i Sacramenti, & cose sacre.

Il quarto, contra i precetti di Santa Chiesa.

Il quinto, contra le prohibitioni di essa.

Altri modi non trouo, chi li troua gli aggionga.

Quando poi, & in quanti modi si pecchi circa i detti cinque modi si potrà vedere osseruando i casi, & le loro dichiarationi, poste nel terzo capo della prima parte.

Dello

Delle regole per conoscere quando detti peccati siano mortali. Cap. 3.

QVeste regole s'haueranno considerando a casi proposti nel terzo capo della prima parte.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

QVesta consideratione è di grande importanza in questo capo, perche quasi tutte le sorti di circostanze si trouano in esso, & è molto necessario il saperle.

Riserua di caso: In questo capo i Vescoui hanno molti casi riseruati, come abusar Sacramenti, o cose sacre a incantis sparger sangue, o seme in Chiesa, si che sia polluti; peccar con monache, entrar nella clausura, magnar cibi prohibiti, non pagar, o denontiar legati pij; & altri simili.

Scommunica, sospensione, interdetto, irregolarità: Queste quattro prohibitioni per lo più hanno per materia al meno rimota le cose pertinenti al culto esteriore, come la irregolarità è datta rispetto al riceuere, o essercir ordine; La sospensione prohibisce l'officio, & la giurisdittione ecclesiastica; L'interdetto prohibisce i Sacramenti, & luoghi sacri;

cri: La ſcommmunica fà il medeſimo; onde la maggior parte di queſte prohibitioni ſi troueranno circa le coſe pertinenti al terzo capo; come la ſcommunica è poſta a chi entra nella clauſura delle Monache, vſurpa, ò aliena indebitamente beni eccleſiaſtici, fa contra la immunità, ò libertà, ò giuriſdittione eccleſiaſtica, & altre ſimili coſe, che nel capo 3. della prima parte ſi troueranno.

Le circoſtanze ordinarie, & aggrauanti, ò alleuiāti in infinito tutte ſi trouano quì come.

Quis. Se vna perſona ſacra commette peccato di carne muta la ſpecie, & è ſacrilegio.

Quid. Chi rubba coſa ſacra, muta la ſpecie, & è ſacrilegio.

Vbi. Chi ſparge ſeme, ò ſangue in Chieſa muta la ſpecie, & è ſacrilegio.

Quomodo. Chi miniſtra Sacramento contra i riti di Santa Chieſa, fa ſpaciale peccato.

Quando. Chi magna carne il Venerdì, ò fa nozze ſolenni nella Quareſima.

Cur. Chi nel miniſtrar Sacramenti non hà l'intentione conforme à quella di Santa Chieſa.

Dunque in queſto capo alcune circoſtanze mutano la ſpetie; altre aggrauano in infinito, come magner carne il venerdì, & ſimili. Et chi noterà bene le coſe dette nel terzo capo della prima par-

parte, trouerà, che iui sono esplicate.

Sodisfattione. Chi diede publico scandalo, come in Chiesa; Chi fece offesa a persona sacra; ò vsurpò, ò fece danno a luogo, o cosa sacra; & altre simili cose sarà tenuto alla sodisfattione, qual douerà esser conforme all'offesa, che fece.

Dell'essame. Cap. 5.

L'Essame ordinario di questo capo è facile, perche basta essaminar sopra quattro cose; Prima digiuno, a chi non è impedito; Secondo messa; Terzo lauorar le feste: Quarto se hà fatto alcun offesa, o atto di irreuerenza esteriore a Dio, ò Santi, ò cose, ò persone sacre.

L'essame straordinario hà molti intrichi, & ricerca grandissima prudenza, Prima, perche qui sono interessate tutte le persone, & cose ecclesiastiche, & cõtra loro si commettono molti peccati, onde dalla qualità, & stato della persona conuerrà fare l'essame straordinario di questo capo: Et dalle cose dette nella prima parte facilmente si vederà.

Delle penitenze, & rimedij. Cap. 6.

PEr saper dare le penitenze, & i rimedij si deue considerare.

Pri-

Prima la ſorte, & qualità, & frequenza del peccato.

Secondo, Le radici, ouero occaſioni di eſſo.

Terzo, La ſorte della conſcienza del penitente, ſe cieca, erronea, inferma, morta circa loro.

Quarto, La conditione, ò ſeſſo, ò ſtato del penitente.

La ſodisfattione ſi deue imporre oue è neceſſaria.

Alle conſcienze cieche, ò erronee ſi imporrà il leggere parte di queſto capo, ò tutto conforme all'ignoranza. Alla inferma, ò morta ſaranno opportuni i rimedij detti nell'introduttione, Parte 2. cap. 3.

Alli peccati di queſto capo ſono accommodate penitenze, & rimedij l'imporre prima l'vdir tante volte Meſſa con intentione di ſodisfar a' peccati cōmeſſi; Secondo digiuno; Terzo, Vdir le prediche, & diuini officij la feſta; Quarto, Confeſſarſi, & communicarſi ogni tanto tempo; Quinto, far limoſina a luogo pio, ò faticar per eſſo; Seſto, ſtar inginocchiato tanto tempo dicendo orationi, & altre ſimili.

Il confeſſore deue eſſortar i penitenti, che in ciaſcun giorno la matina, & la ſera, & fra il dì ſi ricordino di Dio, & della Paſſione di Chriſto, & faccino alcune diuotioni eſteriori d'inginocchiarſi alle

alle imagini in casa, andar alle Chiese,& altre similì.

Sommaria dichiaratione delle prohibitioni di S. Chiesa. Cap. 7.

QVello hà particolare difficoltà in questo capo sono le prohibitioni di Santa Chiesa. Di loro conuiene dare alli confessori qualche sommaria dichiaratione.

Queste prohibitioni sono quattro, sospensione, interdetto, scommunica, irregolarità; & le tre prime si dicono censure ecclesiastiche; la quarta si dice impedimento Canonico.

Num. 2. Della sospensione.

SI diffinisce così. *Est ecclesiastica censura priuans vsu ecclesiastici officij, & beneficij.* *Tol. lib. 1. c. 42.*

La diuisione è tale, la sospensione altra è a iure, altra ab homine: Altra è di sentenza lata; altra è comminatoria; Altra priua in tutto dall'vso dell'officio, & beneficio: altra priua solamente in parte. *ibid. Nauar. cap. 27. nu. 151. &c.*

Si pecca contra la sospensione facendo atto prohibito da lei, & se l'atto prohibito è di ordine, come di nõ celebrar messa, non solo si fa peccato mortale, ma anco s'incorre la irregolarità. *Tol. lib. 1. c. 45.*

Num.

Num. 3. Dell'Interdetto.

Nauar. cap. 27. nu. 164.

SEcondo il Nauarro si diffinisce così. *Est censura ecclesiastica, qua prohibetur diuina officia, sacramenta, & ecclesiastica sepultura actiuè, & passiuè exceptis aliquibus.*

Na. ibi. nu. 166.

Si diuide in questo modo: Altro è a iure, cioè dalle leggi; altro è ab homine, cioè da giudici ecclesiastici: Secondo, Altro è locale, come se sia interdetta alcuna Chiesa; altro personale, come se sia interdetta alcuna persona; altro è locale, & personale, come se in alcuna terra s'interdicano le Chiese, & le persone: Terzo, Altro è generale, come se siano interdette tutte le Chiese, o persone di alcuno luogo; altro è particolare, come se sia interdetta vna Chiesa, o vna persona.

Nauar. cap. 27. nu. 173.

Nel tempo dell'interdetto si può dire vna Messa in ciascuna settimana per rinouare la Santissima Eucharistia in gratia delli infermi: Secondo, si può sonare l'Aue Maria la mattina, il mezzo giorno, & la sera: Terzo, si può ministrare il Sacramento del Battesimo, & quello dell'Eucharistia per viatico a gli infermi; & quello della Penitenza, a chi non fu causa dell'interdetto.

Nauar. cap. 27. nu. 167.

Si pecca facendo atto prohibito dall'interdetto; & i chierici, facendo atto di

di ordine contra l'interdetto, non solo commettono peccato mortale, ma anco incorrono irregolarità.

Num. 4. *Della scommunica.*

LA scommunica in generale si diffinisce cosi. *Est priuatio communionis*, cioè è vna priuatione di cosa, che sia commune.

Tol lib. 1. c. 4.

Questa scommunica altra è maggiore, altra minore.

ibidem. cap. 5.

La maggiore si può diffinire cosi; *Est priuatio participationis Sacramentorum actiua, & passiua, nec non communionis fidelium*; cioè priua di quattro cose; Prima dal ministrar i Sacramenti; Secondo dal riceuerli; Terzo dal conuersar con li fedeli: Quarto dal parteci par de' meriti & orationi, che da loro si fanno.

Nauar. cap. 27. nu. 1. Tol. lib. 1 cap. 4. & 5.

La minore si diffinisce cosi; *Est priuatio participationis passiua Sacramentorum*, cioè priua dal riceuere i Sacramenti.

Na. ibi. Tol. ibi.

La maggiore si diuide cosi: Altra è a iure, cioè da leggi; altra ab homine, cioè da' giudici: Secondo, Altra è *latæ sententiæ*; cioè fulminata, o da leggi, ò da huomini, a chi farà la tal cosa; altra è comminatoria, cioè minacciata a chi farà contra il precetto che è dato.

Tol. ibi. Nauar. cap. 27. nu. 2.

La scommunica maggiore s'incorre in

Tol. lib.

in duoi modi; Primo trasgredendo alcun precetto, a cui sia posta, ipso facto, la sentenza di scommunica; Secondo, quando da alcun giudice è fulminata.

1. Instr. c. 8. Na. 27. n. 9.

La minore s'incorre participando con li scommunicati della maggiore ne casi prohibiti.

Il scommunicato di scõmunica maggiore pecca mortalmente in qqattro modi.

Tol. lib. 1. Instr. cap. 11. Nauar. cap. 27. nu. 17. &c.

Prima, Riceuendo alcun Sacramento.

Secondo, Ministrandolo, ò essercitando atto di ordine, & incorre anco irregolarità.

Terzo, Participando nelli diuini officij, ò nel culto diuino con gli altri fedeli.

Quarto, Participando fuori di questo culto nel conuersare con scandalo d'altri, o con dispregio.

I non scommunicati possono conuersare liberamente con tutti li scommunicati, eccetto con queste due sorti; La prima notorio percussore di chierico: La seconda, scommunicato per nome.

Tol. ibi. cap. 12. Nauar. cap. 27. nu. 35.

Con queste due sorti è prohibito conuersare in cinque casi contenuti in questo versetto. *Os. Orare. Vale. Communio. Mensa negatur*. *Os*, cioè parlare; *Orare* far oratione seco, o vdir messa, o diuini officei: *Vale* salutarlo: *Communio*, riceuer Sacramento con esso: *Mensa*, magnar

Tol. ibi. cap. 11. & 12. Nauar. cap. 27. nu. 20.

gnar con lui: Et il riceuer Sacramento, o participar seco nel culto diuino è peccato mortale.

E concesso conuersare con le due sorti dette, cioè con li notori percussori di Chierico, & scommunicati per nome in cinque casi contenuti in questo versetto; *Vtile, Lex, humile, res ignorata, necesse*. *Vtile*, per conuertirlo: *Lex*, come la moglie: *humile*, come seruo, o figliolo: *Res ignorata*, che non si sà: *Necesse*, che sia necessità, o da parte de chi è scōmunicato, o da parte di q̄llo che non è.

Tol. ibi. cap. 11. Nauar. cap. 27. nu. 26.

Num. 5. Della irregolarità.

SI diffinisce così, *Est canonicum impedimentum ad ordines suscipiendos, vel susceptos exercendos*; cioè impedisse il pigliare, & l'essercitare gli ordini.

Il Nauarro dice, che cinque sono le specie della irregolarità.

La prima, *Ex defectu sacramenti*, detta *bigamia*; Et s'incorre prima pigliando realmente due moglie; Secondo, pigliandone vna non vergine: Terzo, se chi è religioso professo, o hà ordine sacro piglia moglie, anco vna sola.

La seconda, *Ex defectu corporis*; & s'incorre, prima per difetto di membro; Secondo, per non esser legitimo; Terzo, per mancamento della legitima età; Quarto, per scandalosa infermità, co-

Nauar. cap. 27. nu. 191. Tol. lib. 1. Instr. cap. 51. cap. 27. nu. 192. cap. 27. nu. 195. cap. 27. nu. 198.

me lepra, mal caduco, eſſer obſeſſo dal demonio, ò lunatico, ò furioſo: Quinto, per eſſer ſchiauo, & ſeruo d'altri; Seſto, infame; Settimo, non beuer vino.

cap. 27. nu. 105.

La terza, *Ex defectu animæ*; che contiene gl'illiterati, gl'infideli, & non battezzati.

cap. 27. nu. 206.

La ſeconda, *Ex defectu perfectæ lenitatis*; & s'incorre per homicidio, o mutilatione fatta ſenza peccato, come ſi fa da giudici condanando alcuno a morte per giuſtitia.

cap. 27. nu. 219.

La quinta, *Ex delicto*; & s'incorre; prima per homicidio, o mutilatione ingiuſta: Secondo, in molti caſi per riceuer, o eſſercitar malamente gli ordini; come riceuer ordini auanti l'età, o per ſaltū, & ſimili; Terzo, violando alcuna cenſura con atti di ordine: Quarto reiterando il Batteſimo; Quinto, Per notorietà di graue delitto.

Nauar. cap. 27. nu. 194.

Chi è irregolare in alcuno di detti modi ſe riceue ordine, o eſſercita quello ha riceuuto, ſempre commetterà peccato mortale. Et queſto circa il terzo capo.

PRAT-

PRATTICA QVARTA PER L'ESSAME, ET giudicio de' Confessori.

Sopra il Quarto Precetto.

De precetti datti a' superiori, & inferiori. Cap. 1.

Er intelligenza di questi precetti il confessore supponerà, che il quarto precetto è datto a' superiori, & inferiori, ne' quali consiste il ben publico; & che per superiori s'intendono mariti, padri, padroni, magistrati secolari, & ecclesiastici: per inferiori s'intendono mogli, figli, serui, sudditi, o vasalli. Di più che esso precetto commanda tutti gli atti virtuosi, & prohibisce tutti i vitiosi, che hanno qualche speciale ragione di virtù, & vitio rispetto di loro, & questi atti si possono determinare in tale maniera.

Catech. prec. 4. num. 2. &c.

D. Tho. 1. 2. qu. 100. ar. 2.

Le persone, che deono fare gli atti cōmādati sono i superiori, & gl'inferiori.

Le potenze sono cuore, lingua, & esteriore.

Le virtù ſono principalmẽte due charità, & giuſtitia, a quali i vitij ſono contrari.

Gli atti commandati ſono delle virtù; i prohibiti de i vitij, che detti ſono.

Il modo di far queſti atti è, che ſiano conformi all'ordine della Chriſtiana charità, la qual vuole, che s'amino meno che Dio, & più, almeno per ordinario, che gli altri proſſimi in generale conſiderati.

L'ogetto di queſti atti quaſi materiale ſono i ſuperiori, & inferiori verſo de' quali ſi fanno; l'ogetto quaſi formale ſaranno i beni, & i mali di queſte perſone, che ſi riducono poi a quattro capi, cioè a beni, & mali, prima dell'anima, Secondo del corpo, Terzo della fama, Quarto della robba. Onde i precetti ſaranno queſti.

Precetto affirmatiuo; Che conforme all'ordine della Chriſtiana charità i ſuperiori, & inferiori col cuore, lingua, & eſteriore s'amino, & honorino, reggano, & laſcino reggere, nell'anima, corpo, fama, & robba loro.

Precetto negatiuo; Che contra l'ordine della Chriſtiana charità non s'offendino col cuore, lingua, & eſteriore corpo, fama, & robba loro; & ſe s'effeſero ſi diano anco la giuſta ſodisfattione, o in altro modo procurino la riconciliatione tra loro.

Le

Le obligationi sono, di adempir opportunamente quello commanda il precetto affirmatiuo, & fugire indistintamente quello prohibisce il negatiuo.

Della raccolta di tutti i peccati contra i detti precetti. Cap. 2.

E Chiaro, che il primo precetto, cioè l'affirmatiuo è precetto della charità, & che limita certi termini all'amore de' superiori, & inferiori; perche l'amore di Dio, come insegna il Catechismo Romano, non hà termine, o misura prefissa; poiche come dice S. Bernardo, *Modus diligendi Deum est diligere sine modo*; ma l'amore de' prossimi hà certi confini, dentro de' quali mentre si contiene sarà virtuoso, & conforme all'ordine della charità; ma vscendo di quelli sarà vitioso, & questo vscire de' termini si può fare in duoi modi solamente, vno è in più, & si dice eccesso d'amore; l'altro in meno, & si dice mancamento di amore, & è regola indubitata appresso i Filosofi, & Theologi. Si che in duoi modi si peccarà contra la charità, & il precetto affirmatiuo già detto: Ma poi contra la giustitia in duoi altri modi si pecca; il primo è facendo offesa; il secondo è non dando sodisfattione della offesa, che già fù fatta, onde i superiori, & inferiori solo in quattro modi pec-

Catech. prec. 4. nu. 5.

caranno tra loro.

Il primo, per eccesso d'amore.

Il secondo, per mancamento di esso amore.

Il terzo, per ingiusta offesa.

Il quarto, per mancamento di giusta sodisfattione, ne credo trouarsi altri modi.

Questi poi quattro si stendono quanto all'ogetto alli beni dell'anima, corpo, fama, & robba: & quanto alla potenza al cuore, lingua, & esteriore, come nel precedente capo s'è detto.

Delle regole per conoscere quando i detti peccati siano mortali. Cap. 3.

NElla prima parte al capo quarto, s'è detto à bastanza di questo, però iui si vederà.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

LA scommunica si troua in alcuni casi; Come costringere alcuna persona, che si faccia monaca, ò religiosa, ò non permettere, che il matrimonio si contraha liberamente; similmente nella prouincia di Milano, tener il figliuolo, che non hà compito l'anno nel letto senza la debita cautione; contraher matrimonio con parente.

Ri-

Riserua di caso. In alcune diocesi i Vescoui si riseruano, Chi batte il padre, o la madre; Chi mette i figliuoli all'hospitale potendoli mantenere, se non sodisfa; Chi consente, che la moglie, o figlia faccia male della sua vita, & simili.

Circostanza, che muta specie, batter il padre, o madre; maledirli, o ingiuriarli, & simili cose di dispregio contra i superiori mutano la sorte del peccato; così l'amazzar il padre è patricidio; la moglie è vxoricidio, & altri simili.

Alcune circostanze di questo capo sle gериscono il peccato in infinito, come il battere, & amazzare è di sua natura mortale, ma i padri, & giudici, che lo fanno con auttorità non è mortale; Per il contrario il scandalo, che danno i superiori a gl'inferiori è circostanza, che aggraua assai.

Obligo di sodisfattione; Quando vi fù ingiusta offesa vi si deue sodisfattione conforme alle qualità delle persone, & all'offesa.

Dell'essame. Cap. 5.

L'Essame di questo capo ricerca grã prattica, & prudenza; perche d'ordinario sogliono qui esser intrichi grãdi, & pericolosi per la continoa conuersatione, che tali persone hanno fra loro; però si deono essaminare tre cose.

La prima, Che superiori, o inferiori habbia il penitente, se moglie, padre, marito, o altri.

La seconda, Se si diporta male con loro facendoli offesa, o col cuore, o con la lingua, o con le opere.

La terza, Se manca in far il debito suo amando, & honorando, o gouernando chi deue, & come deue; & a questo nell'essame si deue considerare; In particolare poi si potriano fare le interrogani seguenti.

A prencipi, & magistrati secolari, & ecclesiastici s'inuestigarà: Se hãno scrupulo di hauer fatto, o permesso ingiustitia; o non curato di impedirla gastigando i trasgressori delle leggi, & ingiuriosi: Secondo, Se han datto mal'essempio.

A padri di famiglia, prima, se hanno cura, che in casa sua s'osserui la legge di Dio, secondo, se prouedono al corpo de' sudditi delle cose conuenienti; terzo, se danno mal essempio, & sono fastidiosi, & ingiuriosi.

A mariti, prima, se fanno buona compagnia alla moglie, secondo, se le prouedono delle cose conuenienti, terzo, se la ingiuriano, o battono.

Alle moglie, prima, se stanno in pace col marito, & l'amano, & sono fedeli a lui; Secondo, se fanno il debito suo nel gouerno, & facende di casa; Terzo, se al

ma-

marito, o parenti di lui sono occasione di discordie, & di peccati.

A figli, prima, se hanno vbidito, & honorato i padri; & le madri; Secondo, se li han fatto disprregio, ò datto disgusto, o portato odio; Terzo, se li pigliano danari, o altra robba.

A serui, prima, se fanno il debito suo in casa verso il padrone; Secondo, se li sono fedeli nella robba, & nell'honore; Terzo, se suoi di casa dicono male d'esso padrone; Quarto, se in casa sono cagione di peccati, o di discordie.

Con queste, & simili interrogationi si inuestigarà come stanno i superiori; & inferiori fra loro.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

QVì s'è molto che fare; Perche si trouano grandissimi intrichi fra mariti, & mogli; padri & figliuoli; fratelli, & fratelli, o sorelle, o cugnate, o cugnati, o soceri, o generi, o simili altri; & spesso vi sono disgusti, odij, & poco meno che inimicitie; altre volte si trouano sconcerti grandi, la moglie, o figlio non vuol obedire al marito, & se li è commandato vna cosa ne fanno vn' altra; similmẽte molti mariti sono troppo impertinenti verso le mogli, & le trattano come serue; alcune mogli anco sono troppo altiere, & vogliono do-

minar al marito: Et chi potrà numerar i sconcerti, che si trouano nelle case? A questi disordini il confessore è tenuto dare rimedio, & beato il mondo se i confessori lo dessero bene, & i penitenti lo riceuessero, come conuiene. Dunque il confessore farà così.

Prima, procurarà di conoscere la qualità del sconcerto, & disordine.

Secondo, essaminare in che cosa hà colpa il penitente, & auuertire, che spesso in questo il penitente dice la colpa de gli altri, & non la sua.

Terzo, osseruare se la conscienza del penitente è cieca, o erronea, cioè non sà l'obligo suo, perche questo in molti è cagione de' disordini; poiche alcuni mariti pensano di hauer troppo gran dominio della moglie; & alcune mogli pensano non ne habbia, o poco; onde si deue insegnare quello, che conuiene; & non hauendo tempo imporli, che leggano il tale, o tal libro nella tal parte, come questo nel 4. capo.

Quarto, Obligare il penitẽte in quello hà torto ad emendarsi, con dar anco sodisfattione rispetto al passato in quello, che deue: Dir à fanciulli che dimandino perdono.

Quinto, Impor a' superiori, che ciascun giorno pensino vna, o più volte al paterno gouerno, che hà Dio di tutto il mondo; & per questa memoria dicano

il

il Credo; A gl'inferiori imporli, che dicano l'istesso Credo in memoria della grande obediēza, & honore, che Christo ha datto alla Madre, a Giuseppe con intentione di ottener aiuto di poter gouernare, & vbidire come si deue: Et questo, ò per penitenza alcuni giorni, ò per rimedio, & ricordo come più piacerà.

A chi vi pensarà, la prattica mostrarà altri rimedij circa i disordini famigliari.

Della cognitione che si deue hauere del Sacramento del Matrimonio. Cap. 7.

A Questo capo si riduce la materia del Sacramento del Matrimonio; perche appartiene allo stato di marito, & moglie; perciò il confessore doueria sapere tre cose.

Prima, I modi, co' quali ponno peccare marito, & moglie auanti il matrimonio, & mentre si contrahe il matrimonio, & doppo che è contratto.

Secondo, Saper gl'impedimenti, che impediscono il contrahere matrimonio, ma non ditimono il contratto; ò al meno quelli, ne' quali si commette peccato mortale, come sono voto simplice, interdetto, & sponsali.

Terzo, Sapere gl'impedimenti, che

non solo impediscono il contrahere matrimonio, ma anco dirimono il contratto, & queste cose hora sommariamẽte si dichiararanno.

Num. 2. Peccati mortali de' maritati.

AVanti il matrimonio; Non seruar le promesse fatte ne sponsali validi: Tutti dishonesti con affetto dishonesto: Copula carnale: Inganni di dote, o di simili cose.

Nel contraher matrimonio: Contraherlo in peccato mortale: Non far le publicationi, se non vi è dispensa: Contraher con fini catiui, & al matrimonio contrari, come di far guadagni per gli adulteri della moglie, & altri simili: Contraher contra gl'impedimenti che si diranno.

Dopo contratto il matrimonio: Procurar sterilità: Non render il debito ricercato senza causa: Pollutione fuori del vaso debito: Atto contra natura. Copula matrimoniale con affetto ad altre persone: Dimandar, & render il debito quando il matrimonio è nullo: Dimandar il debito hauendo voto di castità: Separarsi senza giusta causa dal consorte; o cohabitare quando il matrimonio è nullo, & si deue separare: Et in simili modi si commette peccato mortale da' maritati.

Num.

Num. 3. Delli impedimenti, che non dirimono, ma obligano à colpa mortale.

QVesti impedimenti non dirimono il matrimonio contratto, ma impediscono in contraherlo in modo, che contrahendolo si commette peccato mortale.

Nauar. cap. 22. nu. 68. &c.

I Sponsali validi: Cioè, Titio contrahe sponsali con Berta promettendo di pigliarla per moglie, poi manca di parola, & piglia vn altra, fa peccato mortale per il detto impedimento.

Secondo, voto simplice, ò di castità, o di religione, o di non maridarsi: Chi ha simile voto non puo contrahere matrimonio, & contrahendolo fa peccato mortale, ma sarà valido.

Terzo, Interdetto: Cioè contrahere matrimonio contra la prohibitione de' superiori.

Num. 4. Delli impedimenti, che dirimono il matrimonio.

Primo, *Error persona:* Caso: Titio piglia per moglie Berta credendo sia Lucia: Non vale il matrimonio. *Nauar. c. 22. n. 32. &c.*

Secondo, *Conditio seruilis:* Caso. Berta è schiaua, Titio credendo sia libera la piglia per moglie: Non vale. *ibidem. nu. 33.*

Terzo, *Votum solenne:* Caso: Titio ha *ib. n. 35*

ordi-

ordinem ſacro, ò è profeſſo in vna religione, piglia moglie: Non vale.

ibid nu. 41. &c.

Quarto, ***Cognatio Naturalis, Legalis, Spiritualis***: La legale occorre di raro, & poco importa il ſaperla.

La naturale è detta conſanguinità, & impediſce ſino al quarto grado incluſiue.

La ſpirituale ſi contrahe nel Batteſimo, & nella confirmatione, & è in tal modo.

Chi batteza contrahe affinità col battezzato, & con il padre, & la madre di eſſo.

Chi tiene à Batteſimo, ò à Creſima, contrahe affinità col Battezzato, ò Creſimato, & col padre, & con la madre di eſſo.

ibi. nu. 46.

Quinto, ***Crimen adulterij, vel homicidij***: & occorre in quattro modi: Il primo è di homicidio fatto con volontà d'ambi cōtrahenti: Caſo, Berta moglie di Seſo inamorata di Titio con participatione di eſſo Titio da veneno à Seio, & dopò la ſua morte piglia Titio per marito: Il matrimonio è nullo: Il ſecondo è homicidio procurato da vn ſolo, ma accompagnato da adulterio fra i contrahenti: Caſo, Berta moglie di Seio commette adulterio con Titio, qual volendo pigliar per marito, ſenza ſaputa di eſſo Titio, dà il veneno à Seio, poi contrahono matrimonio: È nullo. Il ter-

terzo è adulterio con sponsali per verba de futuro: Caso, Berta moglie di Seio commette adulterio con Titio, & fanno sponsali di pigliarsi dopò la morte di Seio; il quale morto contrahono matrimonio: è nullo. Il quarto è adulterio con matrimonio de presenti: Caso, Berta moglie di Seio commette adulterio con Titio, & viuendo ancora Seio contrahono matrimonio fra loro; questo matrimonio non solo è nullo, ma fa ancora, che dopò la morte di Seio se lo contrahessero di nuouo, non vaglia, & sia nullo.

Sesto. *Cultus disparitas:* Caso, vn battezato contrahe matrimonio con vna non battezzata, cioè ò Turca, ò Infedele, ò Hebrea: è nullo. *Nauar. cap 22. nu. 48.*

Settimo: *Vis cadens in constantem virum:* cioè violenza, che può cader in homo costante: Caso, Titio ha Seio seruo, & Berta serua; Seio pecca con Berta, & Titio sapendolo vuol amazzar Seio se non sposa Berta, & per tal violenza, & timore la sposa: il matrimonio è nullo. *ibid. nu. 50.*

Ottauo: *Ordo sacer;* cioè chi hà ordine sacro, se contrahe matrimonio, è nullo. *ibid. nu. 52.*

Nono: *Ligamen alterius coniugij;* cioè se Berta, ò altro è legata in matrimonio con Titio, mentre viue Titio, se cōtrahe matrimonio con alcuno, è nullo. *ibid. nu. 53.*

Decimo: *Honestas;* Questo impedimento *ib. n. 57.*

mento nasce prima da' sponsali, & impedisce sino al secondo grado: Secondo dal matrimonio rato, & non consumato, & impedisce fino al quarto grado: Caso de sponsali; Titio, & Berta contrahono sponsali per verba de futuro: Da questo segue, che Titio non possa contrahere matrimonio con alcuno cõ sanguineo di Berto nel secondo grado, & se lo contrahe, è nullo: L'istesso è di Berta con li parenti di Titio: Caso del matrimonio rato, & non consumato: Titio contrahe matrimonio per verba de presenti cõ Berta, la qual more auanti si consumi con la copula carnale; Da questo segue, che Titio non può contraher matrimonio con alcuno consanguineo di Berta fino al quarto grado inclusiue, & se lo contrahe è nullo: L'istesso saria di Berta con li parenti di Titio.

Vndecimo: *Affinitas*; Questo impedimento nasce dalla copula carnale; La quale è di due sorti: Vna licita, detta matrimoniale, & imdedisce fino al quarto grado: L'altra illicita, detta fornicaria, & impedisce fino al secondo inclusiue. Caso della licita; Titio contrahe matrimonio con Berta, & lo consuma con la copula carnale; da tale copula segue l'affinità fra Titio, & li consanguinei di Berta, che morendo Berta non può contrahere matrimonio con alcuno suo consanguineo in quarto grado,

&

& se lo contrahe è nullo: L'istesso è di Berta: Caso della illicita: Titio commette fornicatione con Liuia, da questa copula fornicaria, segue affinità tale fra Titio, & i consanguinei di Liuia, che nõ può pigliar per moglie consanguinea di essa nel secondo grado, & se la piglia non vale: L'istesso di Liuia con li parenti di Titio.

Duodecimo: *Impotentia coeundi:* Caso, Titio & Berta contrahono matrimonio, & vno di essi è impotente al consumarlo con la copula carnale, se tale impedimento è perpetuo, per esso si può dirimere il matrimonio. *Nauar. cap. 22. nu. 59.*

Terzodecimo: *Ætas;* cioè la legitima ætà, che nel maschio è di quattordici, nella femina di dodici anni compiti: Se auanti questa età si contrahe matrimonio, si può dirimere come nullo. *Catech. Rom. de matr. nu. 3.*

Quartodecimo: *Matrimonium clandestinum;* cioè il matrimonio fatto senza la presenza del proprio paroco, & di duoi testimoni, è nullo, perche è clandestino. *Sess. 24. cap. 1. R. matr.*

Quintodecimo: *Raptus:* Caso, Titio piglia con violenza Berta, & la conduce in vn suo luogo; & mentre la tiene in sua podestà, contrahe matrimonio seco; questo matrimonio è nullo, che così determina il sacro Conc. di Trento. *Sess. 24. cap. 6. R. matr.*

Chi scientemente contrahe matrimonio trouandosi in alcuno delli quinde-

ci

ci impedimenti detti commette peccato mortale,& il matrimonio è nullo.

Chi,trouandoſi ne' detti impedimenti,ignorantemente contrahe matrimonio,& dopò contratto hà notitia di tale impedimento, è obligato aſtenerſi dal debito matrimoniale ſotto colpa mortale,& ſi deue ſeparare dal conſorte, potendo, non ſolo quanto al thoro, o letto; ma anco quanto alla caſa, o habitatione: Et ſe non ſi può, o non ſi giudica eſpediente dichiarar che il matrimonio ſia nullo, ſi deue da Roma procurare la diſpenſa da tale impedimento; quale hauuta ſi deue di nuouo contrahere il matrimonio, & baſta farlo ſecretamente, nel modo che dicono i Sommiſti.

PRAT-

PRATTICA QVINTA PER L'ESSAME DE' Confessori.

Sopra il Quinto Precetto.

Quanto a' peccati contra l'anima commessi.

Vpposto come s'è detto nella prattica de' penitēti, che si commettano peccati contra l'anima sua, & de' prossimi; & che si riducano al quinto precetto; conuiene, che il confessore sappia essaminare, & giudicare sopra di essi; & di questo hora se li darà cognitione.

D.Tho. 1.2. qu. 100.ar. 2.

De' precetti datti rispetto all'anima sua, & de' prossimi. Cap. 1.

SEndo il fine delli diuini precetti cōmandare tutto quello è conforme alla charità; & prohibire tutto quello à lei è contrario; & l'anima non solo sua, ma di tutti i prossimi sēdo obietto molto principale della charità, seguirà, che i precetti di Dio commandaranno tutti gli atti, che si deono fare; & prohibi-

ranno tutti quelli si deono fuggire rispetto alle anime conforme all'ordine della Christiana charità; onde i precetti saranno i seguenti.

Affirmatiuo: Che ciascuno col cuore, lingua, & esteriore, conforme all'ordine della Christiana charità, ami l'anima sua, & di tutti i prossimi, desiderandole la vita eterna, & anco i mezzi per quella necessari.

Negatiuo: Che, contra l'ordine della Christiana charità, niuno offenda col cuore, lingua, ò esteriore l'anima sua, ò de' prossimi; & se l'offese, le dia anco la giusta sodisfattione.

Le obligationi sono: Prima di adempire opportunamente quello commanda il primo precetto: Poi di fuggir sempre quello, che prohibisce il secondo.

Della raccolta di tutti i modi di peccare contra l'anima. Cap. 2.

I Theologi scholasticamente assegnano quattro soli modi.

Il primo è eccesso di amore, come amarla troppo in questo mondo.

Il secondo è mancamento d'amore, come non far l'opere di misericordia, quando si deue.

Il terzo è ingiusta offesa, come darle scandalo, ouero occasione di peccare.

Il quarto è mancamento di giusta sodisfat-

disfattione, come non sodisfar allo scã-dalo datto: altri modi non si possono da re conforme alla diuisione de' Theologi; & i duoi primi sono contra il primo precetto; i duoi vltimi contra il secõdo.

I Sommisti, fanno raccolta di detti peccati riducẽdoli a quattro soli modi.

Il primo omissione dell'opere di misericordia spirituali.

Il secondo, scandalo datto ad altri.

Il terzo, occasione di peccare presa per se.

Il quarto, i peccati nello Spirito Santo. Et questi quattro modi dicono l'istesso, che quelli de' Theologi, perche alle opere di misericordia spirituali si riduce l'eccesso, & il mancamento d'amore: Il scandalo, & occasione di peccare, & i peccati nello Spirito Santo dicono offesa, & mancamento di sodisfattione; onde ritornano al medesimo: si che la raccolta già detta sarà compita.

Delle regole per conoscere quando detti peccati siano mortali. Cap. 3.

QVeste regole con la casi particolari sono poste nel quinto capo per li penitenti; però bastarà dar qui solo alcune regole generali, cioè.

Prima, che li peccati nello Spirito Santo sempre sono mortali, se vi è il cõ senso

senso della raggione.

Secondo, che l'omissione dell'opere di misericordia è mortale ne' casi d'estrema necessità.

Terzo, che lo scandalo datto ad altri di peccato mortale è mortale se scientemente si diede.

Quarto, che l'entrar in occasione prossima di peccare è mortale. Il resto si vederà nel detto capo de' penitenti.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

IN questo capo si trouano circostanze, che mutano la sorte del peccato.

La circostanza, *Cur*, in questo particolare hà luogo grandemente, perche tutte le parole, ouero opere dette, ò fatte a fine d'indur altri a peccato mortale, dandoli occasione di esso, sarãno peccato mortale per la circostãza del fine.

La occasione prossima di peccare fa, che l'atto, qual non saria mortale, diuenti tale, onde aggraua in infinito; essempio del gioco a chi per ordinario con occasione di esso fa peccato mortale.

Lo scandalo in molti peccati dice circostanza, che muta la specie, & aggraua notabilmente, come bestemmiare con scandalo d'altri, contiene duoi peccati, vno contra Dio, che è la bestemmia; l'al-

tro

tro contra il prossimo, che è lo scandalo; & se fù à molti è più graue, se publico molto più.

La sodisfattione hà luogo nello scandalo datto.

La occasione prossima hà annessa obligatione di lasciarla.

E dubio, se, chi dà scandalo di homicidio, faccia peccato differente di specie di quello, che lo dà di fornicatione; & pare che sì; almeno tale circostanza si deue confessare, perche può variar molto il giudicio del confessore.

Molte scommuniche si trouano in questo capo, perche tutte quelle, che si danno a queste persone, *dantes, auxilium, consilium, vel fauorem* si riducono a questo capo, perche tali persone danno scandalo ad altri.

Dell'essame sopra di questo capo. Cap. 5.

Molti hãno bisogno d'aiuto in questa materia, perche non considerano a' detti peccati.

Circa li peccati nello Spirito Santo non accade interrogare, se il penitente non dà occasione.

Circa l'opere di misericordia non si deono essaminar fanciulli, contadini, persone di poco giudicio, & auttorità; perche non intenderanno: Li intelligenti, &

ti, & le persone di molta conuersatione si possono interrogare.

Circa l'occasione di peccare s'interrogaranno i penitenti, che confessano molti peccati, come vno confessa molti peccati carnali, molte bestemmie, molti odij, debiti non pagati, si dee interrogare delle occasioni, come concubina, giuoco, inimicitie, spese sopra le facoltà, & simili.

Quanto a' scandali s'interrogaranno le persone licentiose, ardite, libere nel parlare, & quelle di authorità.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

PRima si farà giudicio delli peccati, & circostanze, & cagioni, & radici loro.

Secondo, si farà giudicio della qualità della conscienza in commettere detti peccati.

Terzo, Doue è bisogno di sodisfattione, ò di prouisione s'imporrà.

Quarto, si darà cognitione dell'eccellenza d'vn'anima, & della grauezza de' peccati contra di lei; & non potendo farlo il confessore imporrà, che legga tante volte il tal capo di questo, ò di altro simile libro.

Quinto, imporre, che si faccino orationi per le anime offese, & anco per quelle de' defonti.

Sesto,

Sesto, allo scandalo publico penitenza publica; & non potendo dar altra, imporre atto virtuoso publico contrario al datto scandalo, come riprendere publicamente il bestemmiare a chi publicamente bestemmiò.

Sommaria dichiaratione di alcune materie all'anima appartenenti. Cap. 7.

QVattro materie sono in questo capo; Opere di misericordia spirituali; Scandalo; Occasione di peccare; Peccati nello Spirito Santo: & di alcuni si porranno le diffinitioni.

Num. 1. Dell'opere di misericordia spirituali.

SI diffinisce cosi. *Est dictum, vel factum ordinatum vt anima à presenti, vel futura miseria liberetur;* quali poi siano s'è detto nella prima parte.

D. Tho. 2.2. qu. 32. art. 1. &c.

L'omissione è mortale ne' casi di estrema necessità.

Nau. c. 24. nu. 2. &c.

Estrema necessità dice due cose; prima pericolo estremo, & quasi euidente d'incorrere, ò perseuerare, ò morire in peccato mortale, se non li sono fatte l'opere di misericordia spirituali. Secondo, che nõ vi sia alcuno che possa, ò che voglia aiutare da quella miseria, dalla

ibid. D. Tho. & Nau.

quale il misero senza qualche aiuto nõ può leuarsi.

Num. 3. Dello scandalo.

D. Tho. 2. 2. qu. 43. ar. 1

SI diffinisce cosi. *Est dictum, vel factum minus rectum occasionem ruinę alteri prębens:* per ruina s'intende il peccato specialmente mortale.

D. Tho. ibid. ar. 1. ad 4.

Lo scandalo altro è attiuo, & è quello, che alcuno da ad altri per colpa sua: Altro è passiuo, che vno lo piglia, se bene dall'altro non li sia datto: Essempio vno ingiuria vn'altro, & per essa ingiuria fanno rissa con l'arme, & ne segue inimicitia, quella ingiuria è scandalo attiuo: Vn'altro passando per suoi negocij simplicemente per vna strada è tolto in sospetto di tradimento, & si piglia occasione di rissa, & inimicitia; questo è scãdalo passiuo, & quasi per lo più nasce da giudicio temerario in simili materie di odij.

part. 1. cap. 5.

Qui si parla dell'attiuo, perche con esso si fa offesa all'anima, s'è detto quã do sia mortale.

Num. 4. Dell'occasione prossima, & remota di peccare.

Nauar. c. 3. nu. 10, &c.

L'Occasione di peccare presa nel modo, che hora la pigliano i Sommisti in generale si può diffinire cosi. *Est di-*

dictum, vel factum ipsemet dicenti, vel facienti occasionem ruinæ præbens.

E di due sorti, prossima, & remota. *Na. ibi.*

La prossima si diffinisce così; *Est dictum, vel factum ipsemet dicenti, vel facienti semper, vel quasi semper occasionem ruinę prębens.* *Nau ib. nu. 14.*

La remota così. *Est dictum, vel factum non semper, nec quasi semper sed raro sibijpsi occasionem ruinę præbens.* *arg. ibi.*

Entrare in occasione prossima di peccare senza necessità è mortale. *Nau. c. 3. n. 10. &c.*

Chi può lasciar l'occasione prossima di peccare, & ricusa di farlo non deue essere assoluto. *Nau. ib. nu. 14. &c.*

Chi nõ può lasciare l'occasione prossima di peccare potrà essere assoluto, se in lui si trouano queste conditioni. *Nau. ib. nu. 15.*

Prima, vn vero sentimento de' peccati passati cõmessi nella detta occasione.

Secondo, fermo proponimento di nõ peccare, quando nell'occasione si trouerà.

Terzo, che creda con l'aiuto di Dio di astenersi dal peccato, quando sarà in essa.

Quarto, che la causa, per la quale nõ si leua l'occasione, sia legitima, & necessaria.

Trouando il confessore dette conditioni potrà assoluere; ma deue imporre al penitente prima, che fuga sempre, che potrà l'occasione, come nõ trouarsi *Nauar. cap. 3. nu. 22.*

ſolo con ſola; Secondo, che ſendo neceſ ſità di entrarui, ſi fortifichi prima con l'oratione, facendo memoria della Paſſione di Chriſto, & dimandando aiuto per non peccare.

Le occaſioni proſſime principalmente ſono come giuoco, libro inhoneſto, male compagnie, concubina, ò ſia nella ſteſſa caſa, ò fuori, cohabitatione con perſona con quale ſi pecchi, ſpeſe ſopra le facoltà, guerra ingiuſta, beneficio mal poſſeduto, & ſimili: le quali tutte ſi deono leuare auanti l'aſſolutione ſe ſi può; ò ſe è coſa da farſi, come il giuoco è neceſſario il proponimento di laſciarla.

Nauar. cap. 3. nu. 19.

Se l'occaſione è publica, come concubina publica, in ogni modo ſi deue far prima laſciare, che darli l'aſſolutione.

Nauar. cap. 3. nu. 22.

Se vn figlio di famiglia pecca ſecretamente con alcuna perſona di caſa, & non può nè partirſi egli di caſa, ne mandar via quella perſona, ne ſcoprir il peccato ſecreto, ſi potrà aſſoluere con le conditioni dette. Et queſto circa il quinto capo.

PRAT-

PRATTICA SESTA

DELL'ESSAME ELD Confessore,

circa i peccati del corpo, & sopra il 5. 6. & 7. Precetti.

Questo capo è di molta importanza, & è cotidiano, & per lo più vi è bisogno, che il confessore faccia essame intorno ad esso, & hora se ne darà cognitione.

De' precetti pertinenti al corpo. Cap. 1.

TVtti i Dottori affermano, che il corpo è vna delle cose, che si deono amare per charità, & perciò Iddio, che commanda la charità, commandarà anco quello, che si deue fare, ò lasciare rispetto al corpo suo, ò de' prossimi tutti: Onde i precetti saranno.

D. Tho. 2. 2. qu. 25. ar. 5

Affirmatiuo: Che, conforme all'ordine della Christiana charità, ciascuno

col cuore, lingua, & esteriore ami il corpo suo, & de' prossimi, anco nemici, facendoli l'opere della misericordia corporali, & desiderando loro la vita naturale, & le cose opportune, & necessarie per lei.

Negatiuo: Che, contra l'ordine della Christiana charità, niuno offenda col cuore, lingua, & esteriore il corpo suo, ò di qualunque prossimo anco nemico; & se l'offese gliene dia giusta sodisfattione.

Le obligationi sono di osseruar opportunamente l'affirmatiuo; & indistintamente di mai far contra il negatiuo.

Della raccolta de' peccati contra il corpo. Cap. 2.

I Sommisti riducono i peccati del corpo a quattro capi.

Primo, a piaceri disordinati de' sensi, come gola, pompe, giuochi, otiosità, & altri.

Secondo, a piaceri dishonesti.

Terzo, omissione dell'opere di misericordia corporali.

Quarto, offese corporali, come odij, maledittioni, homicidij, & simili.

I Theologi dicono alquanto diuersamente; ma torna all'istesso, & pongono quattro modi.

Il primo, eccesso d'amore, che contiene

ne i duoi primi modi posti da' Sommisti, gola, lussuria, &c.

Il secondo, mancamento d'amore, & non è altro, che lasciare le opere di misericordia corporali.

Il Terzo, è offesa, & è il quarto posto da Sommisti.

Il quarto, mancamento di giusta sodisfattione, & questo si riduce al precedente; I duoi primi sono contra il precetto affirmatiuo; i duoi vltimi contra il negatiuo.

Delle regole per conoscere quando detti modi siano mortali. Cap. 3.

QVeste regole si trouerãno nel sesto capo della prima parte, & alcune cose si diranno di questo nel fine di questa prattica.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

QVi s'è molto di fare intorno ad alcune materie di questo capo; perche in esse si trouano molte, & diuerse circostanze, che mutano la sorte del peccato, & se ne notaranno molte.

Scandalo ad altri; In questo capo circa gli odij, & inimicitie, come anco circa i peccati carnali, si danno scandali di grande importanza.

Occasione di peccare a se così prossima, come remota: Ci sono innumerabili; come concubine, inimicitie, conuersationi, cattiue compagnie, giuoco, spese sopra le facoltà, crapula, otio, & altri simili.

Irregolarità; s'incorre per homicidio, o mutilatione, & per bigamia.

Scommunica; Vi è a chi batte persone ecclesiastiche, chi procura aborto; Chi sfida a duello, o fa manifesti, &c. per occasione di esso; Chi impedisce quelli che vãno a Roma; Alcuni assassini, o pirati, o corsari del mare; Quelli cõmettono rapimento di alcuna dõna.

Riserua di caso; In questo capo vi sono alcuni casi riseruati. Come homicidio volontario, & altri che nelle tauolette di detti casi sono notati.

Obligo di restitutione; Chi offese alcuno nel corpo con opera è tenuto alla sodisfattione; Chi hà inimicitie è tenuto racconciliarsi come si dirà.

Obligo di prouisione; Chi hà occasione di peccare specialmente prossima è tenuto di prouedersi.

Circostanze, che mutano la sorte del peccato: *Quis*; se chi pecca carnalmente hà voto, o ordine sacro, o è maritato, o altra circostanza simile: *Quid*, se quello fù ferito, o con chi si peccò era persona di Chiesa, o parente, & simili. *Vbi*; come se si peccò carnalmente in Chiesa;

sa; *Quando*; Come se lo scandalo fù publico, & in tempo solenne, percotendo chierico, o si tennero balli nel tempo de' diuini officij; *Cur*, Come con che intentione si parli, o tratti con alcuna persona: *Quomodo*; Come se'l marito s'accosti alla moglie in modo non accommodato alla procreatione de' figliuoli, & simili altri.

Dell'essame. Cap. 5.

QVesta prattica è molto importante, & conuiene distinguerla bene.

Tre sono le materie, cioè, Opere di misericordia, Offese, Peccati sensuali & carnali, sopra quali si dee far l'essame.

Num. 1. Dell'essame sopra l'opere di misericordia corporali.

A' Fanciulli, serui, persone pouere di raro si farà l'essame; Et per la maggior parte si può lasciare anco con gli altri: In duoi casi però si deue fare; Il primo è ne' tempi di grandi carestie, & alle persone, che habitano luoghi di mare, o di fiumi, o altramente pericolosi così a' forestieri, come a gli habitatori. Secondo, a quelli hanno del superfluo alla decentia del suo stato, interrogando se fanno l'opere di misericordia alle persone bisognose.

A padri di famiglia si può interrogare, se prouedono alla casa, o famiglia; & a figli, mogli, serui se danno l'aiuto necessario a' maggiori bisognosi; ma questo si può fare nel quarto capo.

L'interrogatione si può fare così: Hauete lasciato di fare l'opere della misericordia corporali a chi ne hauea bisogno? Ouero, Hauete potuto liberar alcuno da gran male del corpo, che non l'habbiate fatto? Ouero, Hauete alcun parente bisognoso del vostro aiuto? Ouero prouedete come conuiene alla vostra famiglia?

Dicendo il penitente, che non mancò, si passi ad altro; dicendo che mancò, s'essamini cō le regole datte, se fù mortale così: Quella persona bisognosa era in estrema necessità di aiuto? Vi era alcun altro, che l'aiutasse? Ricercaua il vostro aiuto? Poteuate voi aiutarla? & dalle risposte giudicarà, se sia mortale.

Num. 3. Dell'essame sopra le offese del corpo.

IN questo particolare si possono essaminar tutti i penitenti, perche quasi tutti peccano in esso.

Si tenerà questo ordine: prima s'interrogarà delli odij, & rancori del cuore; Secondo, delle maledittioni, & imprecationi della lingua; Terzo, doue si tro-

troua i detti, essaminar delle offese reali; doue non si troua, lasciarli; perche doue non è odio nel cuore, non può esser offesa della mano: Quarto essaminar delle inimicitie, doue sia bisogno.

Trouando offesa o di cuore, o di lingua, o di opere, si essaminerà, se l'offesa fù mortale; & trouandola tale, il numero d'essa; poi se ricerchi restitutione.

Num. 4. Modo per conoscer il numero degli odij, & offese corporali.

IL confessore con le seguenti regole essaminerà, & giudicarà del numero detto.

Primo, Chi nell'istesso impeto di colera dicesse sei volte all'istessa persona, sij tu maladetto repetendo l'istessa maledittione, saria vn solo peccato; ma più graue.

Nauar. cap. 6. nu. 18.

Secondo, Se dicesse sei diuerse malедittioni; Come sia tu maledetto; Possi tu morire; ti venga la peste; & in ciascuna intendesse imprecarli nuouo male, sariano tanti peccati; però in queste distintioni non conuiene molto scrupolizare.

Nauar. ibid.

Terzo, Chi maledicesse distintamente sei diuerse persone; come sia maledetto il tale, il tale, &c. sariano sei peccati: Et chi maledicesse vn'huomo, & tutta la sua famiglia, saria duoi peccati, & il

Nauar. ibid.

secondo saria più graue, perche è contra più persone.

Nauar. cap. 6. nu. 16. Quarto, Chi in vn giorno col cuore desiderasse in diuersi tempi, o hore ad alcuno sei volte la morte, fariano sei peccati; se continouasse sempre nell'odio vn solo.

Nauar. cap. 6. nu. 18. Quinto, Chi nello stesso impeto di colera desse sei ferite a vno, saria vn peccato, ma più graue.

Nauar. ibid. Sesto, Chi nello stesso impeto ferisse sei persone, faria tanti peccati.

Nauar. cap. 6. nu. 16. Settimo, Chi machinasse la morte ad alcuno, & in tal opera continoasse vn mese, senza pentirsi mai di farla, faria vn solo peccato, ma più graue: Ma se si pentisse due volte, & repigliasse l'impresa lasciata, fariano tre peccati.

Num. 5. Dell'essame sopra i peccati carnali.

SOpra cinque cose si può essaminare; prima, sopra i desideri del cuore; Secondo, delle parole della lingua; Terzo, de' sensi; Quarto, delle opere; Quinto, dello scandalo datto ad altri, & occasione presa per se.

Trouando colpa, o peccato sopra alcuna delle dette cose, si deue ricercare, prima, se il peccato fù mortale; Secondo, le circostanze, che mutano la sorte del peccato; Terzo, il numero.

Quanto al cuore s'interrogarà, se hà ha-

hauuto pensieri dishonesti; & dicendo, sì; inuestigare, se la ragione consenti, o all'opera, ò alla dilettatione del pensiero; & trouando che sì; essaminar la specie, & il numero: Ma se dice non hauer consentito con la ragione, non si interrogarà altro.

Questo essame del cuore dice il sacro Concilio di Trento, importa molto, & dee esser diligente. *Seß. 14. cap. 5.*

Circa la lingua s'interrogarà, se hà detto, o vdito, o letto parole dishoneste: & trouando che sì; essaminare se fù mortale, & il numero, con l'altre circostanze.

Il medesimo si farà de' sensi esteriori vedere, parlare, &c.

Si farà delli atti inhonesti il medesimo; & anco dello scandalo datto.

S'interrogarà solo de' peccati, che si può congietturare, che il penitente habbia commesso, o di quelli, che communemente si fanno da tutti; auuertendo di nõ cagionar malitia, o insegnar quello non sanno alli figliuoli, o persone semplici. *Nauar. c. 5. nu. 2. &c.*

Circa i tatti impudici non si deue discendere molto alli modi, o circostanze particolari; che non sono di necessità, & ne' maritati non si dee di loro interrogare. *Nauar. cap. 5. nu. 4.*

Ne congionti in matrimonio basta interrogare, se si posero a pericolo di *Nauar. ibid.*

pol-

pollutione fuori del vaso naturale; o se tennero modi non accommodati alla procreatione de' figliuoli.

Nauar. cap. 5. nu. 4. & cap. 6. nu. 17.

Il Nauarro dice, che non si deono interrogare i modi, o atti precedenti, o seguenti ad alcun peccato carnale, perche non moltiplicano il numero del peccato.

Nauar. cap. 6. nu. 16. & 18.

Se vno dimora in vn desiderio tre hore sarà vn peccato, se interpollatamente hà tre desideri in vn hora, sarãno tre peccati: L'istesso è anco de' sensi.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

ALl'omissione dell'opere di misericordia corporali si imporrà la limosina.

Alli peccati carnali s'imporra il digiuno, l'vso de' Sacramenti, almeno di consiglio, Il fugir le occasioni, pensar alla morte, giudicio, inferno, far memoria della Passione di Christo, fugir l'otio, ricorrer spesso per aiuto dal confessore, & simili.

A chi diede scandalo ad altri, ò con balli, ò perche compose, ò fece stampare libri contra buoni costumi, o in altri modi s'imporrà la sodisfattione almeno con l'oratione.

A chi fece stupro, o ratto, o hebbe figlio da persona maritata s'imporrà la sodisfattione.

S'im-

S'insegnarà il modo di resistere alle tentationi nel principio con farsi il segno di croce,& pensare alla Passione di Christo, ò dimandar la Madonna in aiuto,ò diuertire.

Chi hauesse concubina, ò altra occasione prossima si constringerà di lasciarla.

Si essorterà a lasciare le occasioni remote del peccare.

Circa gli odij,& rancori del cuore si darà il far memoria delle Piaghe di Christo, per aiuto; & pregar Dio per quelli a chi hebbe odio.

Si obligarà alla sodisfattione, chi è tenuto di farla, & al far la pace quando si deue.

Sommaria dichiaratione intorno alle inimicitie. Cap. 7.

DElle tre materie di questo capo, due ne sono esplicate sofficientemente nel sesto capo de' penitenti; hora resta dichiarare alcune cose delle inimicitie.

Inimicitia s'intende quãdo due persone fra loro hanno animo offensiuo,& di ciò ne fanno anco mostra esteriore, come non parlarsi,ne salutarsi, ma mostrarsi,ò con fatti,ò con parole vno contrario all'altro.

Si dee considerare se l'inimicitia è pu-

publica, ò secreta.

Il confessore è tenuto sapere a quali cose siano obligati quelli hanno che inimicitie.

Nauar. cap. 14. nu. 25. Venendoli dunque vn penitente, che sia con esse, prima & auanti ogni cosa procurarà di conoscere, se sia l'offeso; ouero se offese; o se parte offese; parte fù offeso.

Ex D. Th. 2.2. q. 62. artic. 2. Mat. 5. Se offese, & non fù offeso, & l'offesa fù secreta, che non si sà; non s'obligarà à scoprirsi, & non si dirà, che habbia inimicitia; ma se è manifestata l'offesa, si obligarà al fare due cose; prima dimandar la pace, o racconciliatione; Secondo offerir la conueniente sodisfattione, a giudicio di persona intelligente; & ricusando di far queste due cose inquanto è conueniente a giudicio di persona prudente, non si assoluerà.

Ex D. Th. 2.2. q. 62. artic. 8. Se non può dare la sodisfattione compita, si obligarà che dimandi la pace, & procuri la remissione di quello, che non può fare.

arg. ex D. Tho. 2.2. qu. 25. ar. 8 & 9. & qu. 62. art. 2. Se chi offese cercò debitamente la pace, ma non l'ottenne; & di presente non si può ottenere; si potrà assoluere, quando deponga ogni odio, & animo di offendere, non prohibendoli però, che assaltato non si deffenda; & di più habbia proponimento di dimandar l'istessa pace quãdo, ò come si giudicarà ispediente, & a questo s'obligarà.

Pare

Pare molto ragioneuole, che al tempo della Pasqua si faccia dimandare; perche all'hora l'inimico è tenuto confessarsi, & communicarsi.

Se fusse publica l'inimicitia & l'offesa; & non si sapesse poi, che si fosse dimandata la pace; s'obligarà ò al farlo palese, ò al dimandarla di nuouo auanti la communione. *Ex Na. cap. 3. nu. 19.*

Se poi il penitente parte offese parte fù offeso, si intenderà, se fù il primo, ò il secondo; & se fece offesa o maggiore, o vguale, o minore; se l'offesa fù vguale, ma fù il primo a offendere; s'obligarà a dimandar primo la pace; Il medesimo sarà, se fù il secondo, che offese, ma l'offesa fù maggiore; Se fù il secondo che offese, & l'offesa fù minore, o vguale s'essortarà, ma non obligarà, che per mezzo di terze persone, & di amici cõmuni faccia procurare la pace. *Nauar. cap. 14. nu. 25.*

Quando il penitente fù solo offeso, & sia chiaro, s'obligarà a due cose sole; prima di deporre ogni odio, & rancore dall'animo; Secondo, che sia, quanto all'esteriore, preparato di risalutare sendo salutato; & di racconciliarsi con l'inimico, quando egli ricerchi la pace, & gli offerisca la sodisfattione conueniente: Non volendolo fare senza cagione non si assoluerà. *Ex D. Th. 2. 2. qu 25. ar. 8. & 9. & q. 83. ar. 8 Ex Na. c. 14. n. 9. & 25*

Non s'obligarà l'offeso a dimandar la pace; ne a rimettere la sodisfattione *Nauar. cap. 14. nu. 25.*

de'

de' danni; ne al non procedere in giudicio contra l'offeso per ricuperar il suo; se non vi fusse mala volontà.

Alcuni Dottori hanno opinione, che il penitente offeso sia obligato far la pace in scritto, quando gli è debitamente ricercata; altri tengono il contrario; & si può dire, che quando non vi è giusta cagione di negarla, & il nō farla in scritto porti grandissimo danno a chi la cerca; vi sia obligatione di farlo.

Se alcuna delle cose dette non fosse chiara, s'obligarà a vsar diligenza per conoscer il vero, & non trouando, pigliar la parte sicura, procurando secretamente, & per terze persone, che si tratti la pace.

PRAT-

PRATTICA SETTIMA
PER L'ESSAME DEL Confessore

circa i peccati della robba, & sopra il 7. & decimo Precetti.

E qui sia bisogno di gran diligenza dalle cose dette nella parte de' penitenti facilmente si vederà, dunque hora si diranno alcune cose per li confessori.

De' precetti datti all'huomo circa la robba. Cap. 1.

LA robba è vn bene dell'huomo, che secondo la charità si deue amare, ma dentro alli confini, che al detto amore sono prescritti; onde i precetti di Dio faranno due cose, cioè commandar q̃llo che si deue fare verso la robba sua, & de' prossimi; & prohibire quello che si dee lasciare; Et i precetti sarãno tali.

Ex Catech. precet. 7. n. 1. & 2.

Affirmatiuo: Che conforme all'ordine della Christiana charità ciascuno

col

col cuore, lingua, & esteriore ami la robba sua & de' prossimi in ordine al buon vso di lei.

Negatiuo: Che contra l'ordine della Christiana charità niuno offenda col cuore, lingua, & esteriore la robba sua, o d'altri, & se l'offese ne dia la debita sodisfattione.

Le obligationi sono d'osseruar indistintamente il secondo, & opportunamente il primo precetto.

Della raccolta de' peccati intorno alla robba. Cap. 2.

I Sommisti non hanno ordine in diuidere questo capo, ma trattano in esso di molte, & varie materie come Auaritia, Prodigalità, Iniustitia, Vsura, Restitutione, Simonia, inganni, fraudi, contratti, furto, rapina, & simili.

Il Catechismo Romano riduce i peccati, & obligationi a duoi capi, cioè limosine, & furto, & il primo dice amore, & risguarda il primo precetto; Il secondo dice offesa, & è contrario al secondo precettto negatiuo, che prohibisce la detta offesa.

I Theologi riducono a quattro capi i detti peccati cioè.

Primo, eccesso d'amore.

Secondo, mancamento d'amore.

Terzo, ingiusta offesa.

Quar-

Quarto, mancamento di giusta sodis fattione. Et questa è diuisione sofficientissima, ma conuiene poi soddiuidere ciascuno di detti modi, come in fine si dirà.

Delle regole per conoscere quando i detti modi siano mortali. Cap. 3.

DI questo s'è detto nella parte de' penitenti, & se ne dirà qualche cosa nel fine di questa prattica.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato. Cap. 4.

LE specie di peccato circa la robba si può dire siano circa dieci, cioè Prima, auaritia; Secondo, prodigalità; Terzo, iniustitia; Quarto, furto; Quinto rapina; Sesto, peculato: cioè furto di cosa publica; Settimo, Plagio, cioè ridur in sua seruitù huomo libero, o che sia seruo d'altri; Ottauo, Sacrilegio; Nono, Vsura; Decimo, Simonia: Le quali specij sono differenti, o per la materia, come peculato, Plagio, Vsura, Simonia; ò per lo modo; come furto, & rapina, auaritia, & prodigalità, & simili.

Riserua de' casi: Dalle tauolette de' Vescoui si vederà, se alcuno caso di robba si riserui.

Scommuniche: Ce ne sono molte anco

co della bolla come, Chi porta arme a' Turchi: Chi impedisse quelli che vanno a Roma, & le portano vettouaglie: Chi offende i stati, & beni della Chiesa; Gli assassini, o Pirate di alcuni mari: Chi piglia robbe di naufragij: Chi fa pagar datij, e gabelle a persone ecclesiastiche: Chi vsurpa beni ecclesiastici, o li aliena, & altri simili.

La Restitutione hà luogo in tutte le offese di robba, che sono infinite.

Dell'essame circa i peccati di robba. *Cap. 5.*

QVesto essame si deue fare sopra due cose; prima sopra i peccati con le circostanze loro di scommunica, di riserua di caso, & di circostauze, che mutino la spetie: secondo intorno all'obligo di restitutione: per questo essame seruiranno tre interrogationi.

La prima, Interrogar lo stato, conditione, professione, essercitio del penitente circa la robba.

La seconda, Far alcune interrogationi generali.

La terza, Far interrogationi particolari accommodate allo stato del penitente.

Num.

Num. 2. De' varij stati circa la robba.

I Stati, o professioni circa la robba sono infiniti, ma si ponno ridurre a' dieci seguenti.

Il primo è, de' prencipi con loro officiali, & ministri, & di quelli che maneggiano beni del publico.

Il secondo è, de' prelati, & persone ecclesiastiche, & di tutti quelli, che amministrano beni di Chiesa.

Il terzo è di tutti quelli, che trattano ne' palagi, o secolari, o ecclesiastici; o ciuilmente, o criminalmento; giudici, fiscali, auuocati, procuratori, notari, litiganti, accusatori, rei, testimoni, sbirri, & simili persone.

Il quarto, Gentil'huomini, o padri di famiglia, & tutti quelli hanno possessioni, o entrate, o dominio di robba.

Il quinto, Tutti quelli fanno contratti, o negotij di qual si voglia mercantia, o di grano, o di vino, o lana, o seta, o oro, o qual'altra cosa si voglia: Cosi quelli, che vendono o all'ingrosso, o a minuto, o fanno permutationi; finalmente i mercanti, & negotianti o siano principali, o agenti, & garzoni di essi.

Il sesto, Gli artegiani, come molinari, fornari, legnamari, ferrari, tessatori, sarti, & altri simili.

Il settimo, I massari, che lauorano i cam-

campi, & diuidono i frutti con li padroni.

L'ottauo, I fittauoli, che comprano l'vſo, o frutto d'alcuna coſa come caſa, campo, cauallo.

Il nono, gli operari, che pigliano a far opera, o lauoro locando la ſua opera, o induſtria, o fatica ad anni, o meſi, o giorni, o ſia lauoro di campagna, o di ſeruitù, o di frabrica, o di altra qualunqua coſa.

Il decimo, quelli hanno vſo della robba altrui, come mogli, figli, ſerui, & quelli che viuono a ſpeſe d'altri o per obligo naturale, o per conuentione particolare; Queſti ſono i ſtati più ordinari circa la robba.

Tutti queſti ſtati ſi poſſono ridurre a tre principali.

Il primo, è di quelli, che hanno dominio, o poſeſſo di robba, o publica, o priuata, o eccleſiaſtica, o ſecolare, prencipi, prelati, beneficiati, padri di familia, & ſimili.

Il ſecondo, di quelli, che hanno maneggio, o trafico, o amminiſtratione di robba, o in palazzo, o fuori, o publica, o priuata, o eccleſiaſtica, o ſecolare, come agenti, fattori, tutori, curatori, auuocati, littiganti, mercanti, bottegari, reuendaroli, operari, maſſari, fittauoli, arteggiani, & ſimili.

Il terzo, di quelli, che hanno l'vſo di rob-

robba come mogli, figli, serui, & simili.

Il modo per saper giudicare, & essaminar i peccati di questi s'hauerà dalla parte de' penitenti.

Num. 3. Delle interrogationi generali circa la robba.

INterrogato che ha il confessore lo stato del penitente circa la robba, può far tre interrogationi generali.

La prima, hauete robba d'altri.

La seconda, hauete ingannato, o preso, o fatto danno nella robba d'alcuno.

La terza, hauete hauuto animo d'ingannare, o di pigliar quel d'altri: Le due prime interrogationi risguardano l'opera, la terza il desiderio; & si mette la terza, perche molti non pensano, che si pecchi circa la robba con la volontà sola, onde non si confessano di tali peccati.

Se il penitente a tutte tre dice nò; si passi alle particolari, se giudica si bisogno; Ma se dice sì; l'essamini il peccato, & l'obligo di restitutione con le altre circostanze.

Num, 4. Delle interrogationi particolari.

IL modo di far interrogationi particolari l'hauerà dal capo settimo de'

penitenti; hora però si faranno alcune interrogationi particolari di alcuni stati.

A questi trattano ne' palaggi.

Hauete nelle liti, ò cause fatto ingiustitia, o cooperato a lei.

Hauete essaminato bene la vostra conscienza, & pigliato parere per conoscer, se era giusto quello doueuate fare.

Quando fate alcuna cosa vsate diligenza per vedere se sia giusta.

Dicendo che ha scropolo, s'intenderà di che cosa, & di lei gli giudicarà. Ma se dice che non vsa tal diligenza, & che non vi ha pensato, si potrà aiutare con interrogationi più particolari; & incaricargli grauemente la conscienza, che non faccia alcuna cosa, che sia dubio, se non l'essamina bene, & pigli anco parere oue sia bisogno; & questo hauerà luogo ancora nelle altre cose, che si diranno.

A quelli fanno contratti si può interrogare così.

Nel mercantare hauete ingannato nella quantità debita.

Hauete datto vna cosa per vn'altra, come cattiua per buona.

Hauete ingannato nel prezzo.

Hauete fatto altro inganno ne' contratti.

A padri di famiglia.

Hauete debiti.

Te-

Tenete la mercede ad alcuno.

Prouedete alla famiglia delle cose conuenienti.

Spendete più di quello, che comportano le vostre facoltà.

A mogli, figli, serui, & a quelli, che hanno l'vso di robba altrui.

Hauete preso, o aiutato a pigliare della robba del padre, o marito, o padrone.

E seguito per vostra colpa danno notabile nella robba del padre, &c.

Hauete magnando, o beuendo, o in altro modo dissipato della robba di lui.

Queste, & simili interrogationi si possono fare, & trouando qualche cosa seguitar l'interrogatione sin tanto si formi il giudicio del peccato, circostanze, & della restitutione.

Delle penitenze, & rimedij. Cap. 6.

CHi è obligato alla restitutione se li imporrà, che la faccia.

Chi allega scusa come impotenza si essaminerà con diligenza, se sia vera come nel 7. capo de' penitenti.

Chi spende sopra le facoltà s'obligarà che restringa le spese.

Chi ha debiti, o è tenuto pagare o restituire ne può, s'obligarà industriar si perche possa.

Chi non ha cognitione de' peccati

s'obligarà a leggere questo capo della robba tante volte.

La limosina è penitenza accommodata alli peccati di robba.

Il dar cognitione della robba, & dell'vso di lei, o con voce, o con libro serue a molte cose.

A quelli fanno contratti; o traffichi dubij, s'imporrà lettione di qualche libro, & comparto di intelligenti.

Proporre a' penitenti la somma pouertà di Christo à huomo contra l'auaritia; l'istesso fa il metter auanti, che alla morte ogni cosa si lascia.

Sommaria dichiaratione delle materie di questo capo. Cap. 7.

LE materie piu ordinarie, & principali sono quattro.

Prima, contratti.

Secondo, iniustitia nel vendere, & comprare.

Terzo, vsura.

Quarto restitutione, di queste basterà dire qualche cosa come più necessarie.

Num. 2. Dell'ingiustitia nel comprare, & vendere.

2. 2. qu. 77. art. 1. &c.

SAn Thomaso dà regola per conoscere la ingiustitia detta, & serue an co

co alli altri contratti.

In tre modi dice si commette ingiustitia nel contrattare con altri.

Il primo è, circa la quantità; cioè non dando il giusto peso, o numero, o mesura secondo si promise.

Il secondo è, circa la qualità, o sostanza, cioè dar vna cosa per vn altra, come vn cauallo infermo per sano; vn drappo d'vna sorte, per quello d'vn altra manco buona: & all'hora è ingiustitia, quando o si pigliò mangior prezzo per tale inganno, come il cauallo si vende vinti scudi, che supposta l'infirmità nõ vale dieci, ouero se bene nõ si piglia prezzo maggiore, la cosa però venduta non serue al compratore, come se vno comprasse vino puro per seruarlo, o vn cauallo sano per far longo viaggio.

Il terzo è, circa il prezzo, cioè che il venditore piglia più prezzo, o il compratore ne dà meno di quello che vale la cosa: Et quello è giusto prezzo; che è limitato dalle leggi, & ordine del Principe, o pure dalla commune estimatione di quelli, che vendono, o comprano.

Nauar. cap. 23. nu. 79.

Il prezzo altro è naturale, & è posto dalla estimatione de' popoli; altro è legale.

Nauar. ibid.

Il legale consiste in indiuisibile, come si venda il grano tre scudi: Il naturale ha tre gradi; Vno è il prezzo più

ibid.

basso detto *pretium pium*: L'altro è il più alto detto *pretium rigorosum*: Il terzo è mediocre perciò detto, *pretium medium*, & tutti tre sono giusti.

I contrahenti nel vendere, & comprare possono senza ingiustitia procurar di vendere al prezzo rigoroso, ma non più; & comprare al prezzo suo; ma non per meno.

Dell'Vsura. Cap. 8.

Ex D. Th. 2. 2. qu. 78. art. 1.

IL nome dell'Vsura è deriuato dall'vso; perche in essa si vende l'vso del denaro.

L'vsura è specie d'ingiustitia; perche in essa si vende l'vso del dinaro separatamente dal dinaro; & perche l'vso del dinaro si fa consumando esso dinaro, segue che dando il dinaro per vna cosa, & l'vso per vn altro sendo vna sola, si vende quello non è che è ingiustitia.

Per intelligenza si saperà, che alcune cose si consumano vsandole, come grano, vino, dinari; altre non se consumano almeno totalmente con l'vso, come vesti, caualli, case; In queste seconde si può vendere l'vso separato dalla cosa, come fittar vn cauallo, ma non nella prima.

Caet. verb. vsura.

La deffinitione dell'vsura è tale. *Vsura est lucrum ex mutuo, vel quasi mutuo.*

La

La regola per conoscere qual si voglia caso di vsura è intender bene la detta deffinitione, & saperla applicare con giudicio alli casi proposti.

D.Tho. 2.2. qu. 78. art. 1.&c. Catech. R. prec. 7. n. 11.

Tre cose secondo la detta deffinitione si ricercano, acciochc in alcun contratto vi sia vsura.

La prima, che vi sia imprestito, o quasi imprestito.

La seconda, che vi sia guadagno.

La terza, che tale guadagno non segua per altro rispetto, o causa, che per l'imprestito fatto.

Num. 2. Che cosa sia imprestito, ò quasi imprestito.

L'Imprestito, ouero *Mutuo* si diffinisce cosi: *Est concessio rei, quæ vsu consumitur ea conditione, vt eadem res non in numero, sed in specie restituatur*, cioè il conceder alcuna cosa, che vsandola si consuma, come grano, vino, dinari con patto si restituisca il medemo non in numero ma in specie è imprestito.

Quasi imprestito può essere in tre modi.

Il primo è, *anticipata solutio*; cioè il pagar anticipatamente, & auanti si dia la cosa è come imprestito.

Gaet. verb. vsura.

Il secondo, è *dilata solutio*; cioè il dar prima la cosa & aspettar poi il pa-

Nauar. cap. 17. n. 206.

gamento è come imprestito.

Il terzo è detto *Mutuum palliatum*, & è quando alcuno finge di comprare, o di far altro contratto, ma in sostanza non fà altro, che imprestare; & occorre nel pegno, & patto di retrouendita, & altri.

Num 3. Che cosa sia guadagno.

Gaet. verb. vsura. Cate. & D. Tho. ibid.

IL guadagno si diffinisce cosi: *Est illud quod accedit sorti, seu capitali:* cioè tutto quello, che si piglia di più della sorte, & del capitale è guadagno: Essempio vno dà cento scudi, & ne riceue cento cinque, quelli cinque sono il guadagno: Per guadagno poi s'intende sola cosa, che sia estimabile per dinari; onde imprestare con patto di acquistar amicitia non saria vsura.

Num. 4. In che modo il guadagno proceda dal mutuo.

IN questo ponto consiste tutta la sostanza dell'vsura: & per intelligenza di esso si saperà, che per molte cause alcuno può pigliare qualche cosa più di quello, che imprestò.

Nauar. cap. 17. n. 207. &c.

La prima è, se quello, che pigliò in prestito per sua mera gratitudine, vuol donare alcuna cosa di più; perche all'hora si piglia il sopra più, non per l'impre-

prestito, ma per la donatione del mutuatario.

La seconda è detta, *Interesse damni emergentis*; & è quando si piglia di più, non per hauer imprestato, ma per il dāno patito per l'imprestito che fece: & questa è causa licita, se il danno sia reale, & vero; come il mutuante hà debiti, & paga interesse al creditore, però imprestando dinari patisse, che non paga i suoi debiti; & può pigliare la ricompensa del danno.

La terza è detta, *Interesse lucri cessantis*; & è quando quello che presta voleua impiegar i dinari, o in proprietà fruttuose, ò in mercantia, & lascia di farlo per imprestarli; che in tal caso può pigliar il guadagno, che li cessò: E vero che nel riceuer, & determinar tale guadagno vi deono essere due circostanste; La prima, che non si dia tutto il guadagno sperato, ma si detrahi della speranza quello, che da persona giudiciosa si giudicarà; La seconda, che non si determini la realta, & verità del guadagno al principio, ma dipoi, perche non si può sapere, se realmente il guadagno sia cessato se non considerando alle circostanze del tempo decorso.

La quarta è, se quello, che impresta douea hauere da quello che piglia in prestito alcuna cosa; & è certo che giustamente la deue hauere, & non può cō-

seguirla per altra via, che pigliando dall'imprestito guadagno, si potrà fare; perche il guadagno non si piglia per l'imprestito, ma per ricõpensa di quello che douea hauere.

Queste cause fanno licito il guadagno preso da chi imprestò: la seguente è quella che fa l'vsura.

Quando dunque alcuno piglia guadagno non per altra giusta cagione, ma solo per hauer imprestato, sarà vsura; ma se piglia non per hauer imprestato, ma per vna delle giuste cagioni già dette, non sarà vsura.

Num. 5. Dell'vsura mentale, conuentionale, reale.

Nauar. cap. 17. n. 208.

IN tre modi si commette vsura; Il primo è con la mente, come imprestando con animo, è volontà di pigliar guadagno, se li sarà datto; & questa è vsura mentale. Il secondo è facendo patto, che si dia guadagno: come vno impresta con fatto, che se li dia tanto di soprapiù, & questa è vsura conuentionale: Il terzo è, quando realmente si piglia il guadagno per hauer imprestato, come vno impresta cento scudi, & ne piglia da li vn'anno cento dieci, & questa è reale.

Chi fa vsura, o coopera ad essa, fa peccato mortale, & è tenuto alla restitutione.

Della

Della restitutione, che cosa sia. Cap. 9.

SE bene la restitutione è vna cosa, che hà luogo anco ne' beni dell'anima, corpo, & fama, nondimeno, perche circa la robba per lo più hà luogo, quì di lei si deue trattare.

Nome; *Restituere* significa: *In pristinum statuere*; cioè restituere significa rimettere la cosa nello stato di prima dando ad altri quello ingiustamente li fu leuato.

D. Tho. 2.2. qu. 62.

Si può diffinire così: *Est actus iustitiæ cõmutatiuę quo redditur alteri quod suum est, vel quod ei debetur:* Tre particole sono in questa diffinitione: La prima esplica la materia della restitutione, e sono quelle parole; *Quod suum est, vel quod ei debetur*: cioè la materia è quella cosa, che è d'altri, o è douuta ad altri; come vn cauallo robbato, o il prezzo di cauallo altrui amazzato. La seconda dice l'atto, che si fa circa detta materia; & sono quelle parole; *Est actus quo redditur alteri*; cioè la restitutione è vn atto, che rende ad altri il suo. La terza esplica la virtù che ordina, & commanda tal'atto, & sono quelle parole, *Iustitia commutatiua*; che significano nella restitutione farsi vna giusta, & vguale commutatione, dando tanto, & non meno di quello si deue.

Nauar. cap. 17. nu. 6.

Num. 2. Delle radici, o cause della restitutione.

Gaet. verb. Restit. c. 1. D. Tho. 2. 2. qu. 62. art. 6.

LE radici, o cause della restitutione, dicono i Dottori, sono due; La prima, *Res*; La seconda, *Acceptio*; cioè la restitutione sempre è cagionata da vna di queste due cose, o per hauere, & possedere cosa douuta ad altri, o per hauer preso quel d'altri, ancorche di presente non sia posseduto da se: essempio, vno hà robbato vna Gioia pretiosa, & l'hà persa; questo è tenuto restituire, non perche habbia la cosa, ma perche l'hà tolta: Vn altro hà trouato nella strada questa gioia persa, & l'hà presso di se; questo è tenuto restituirla, non perche l'habbia tolta, ma perche si troua hauerla presso di se.

Num. 3. Del possessore di buona, & mala fede.

Gaet. ibidem. Nauar. cap. 17. nu. 6. 7. &c.

LA prima radice obliga alla restitutione tutti quelli, che si trouano hauere quel d'altri: Et chi hà robba d'altri si dimanda possessore di essa: Il possessore poi è di due sorti; Vno è detto possessor *bonæ fidei*; L'altro possessor *malæ fidei*; Il possessore di buona fede è quello, che senza sua colpa si troua hauere appresso se robba d'altri; essempio,

pio, Vno hà comprato vn cauallo da chi era ladro, credendo che fosse vero padrone, questo è possessore di buona fede; Vn altro sapendo che il venditore hauea robbato la cosa, che vende, la cōpra; questo è possessore di mala fede: Tutti duoi sono tenuti allà restitutione ma diuersamente cōforme a queste due regole seguenti.

La prima è *Possessor bonæ fidei, postquam amittit bonam fidem, tenetur restituere rem si habet, si non habet, tenetur restituere id in quo factus est locupletior:* cioè, Chi non sapendo, ha robba d'altri, subito che lo sappia, è tenuto restituire la cosa se l'hà; non l'hauendo, quello che hà guadagnato per essa; essempio, Vno compra da vn ladro, non lo sapendo, vn cauallo per dieci scudi, & di li à poco lo vende vinti; sarà tenuto, intendendo poi che il cauallo era robbato, restituir solamente dieci scudi; ma se intese questo auanti lo vendesse, sarà tenuto a tutti vinti: Vn'altro hà il cauallo comprato dal ladro, & intendendo che è robbato, è tenuto restituirlo.

Gaet. ibid. Nauar. ibid.

La seconda regola è. *Possessor malæ fidei tenetur restituere rem si habet; si non habet equiualens cum damnis, quæ ob iniustam possessionem domino rei sequuta sunt.* cioè; Chi possede scientemente, & con malitia quel d'altri, è tenuto alla restitutione della cosa, se l'hà; ò l'equiua-

Gaet. ibidem. Nauar. cap. 17. nu. 10.

ualente se non l'hà, con li danni seguiti al padrone; come vno scientemente compra dal ladro cauallo robbato, è tenuto restituire il cauallo, & i danni, che il padrone hà patiti dal tempo che lo comprò.

Num. 4. Di quelli che sono tenuti restituire per l'accettione.

Gaet. ibid.

LA seconda radice della restitutione detta, *Acceptio*, ricerca molte dichiarationi; Et prima si saperà, che questa accettione può essere o giusta; come compra a credenza, tor in prestito, o à fitto, & simili modi liciti, o ingiusta; come pigliar per furto, rapina, vsura, inganno, & simili modi.

Dalla accettione giusta nasce obligo di restituire; come, chi comprò a credẽza è tenuto egli, & i suoi heredi a pagare al tempo debito.

Dalla accettione ingiusta nasce obligatione di restituire a due sorti di persone.

Primo a quello, o a quelli, che effettualmente pigliorno, come rubborono. Secondo a quelli che cooperorono; del primo è chiaro, Il secondo hora si dichiarerà.

Num.

Num. 5. *Di noue modi co' quali si coopera all'ingiusta accettione.*

I Dottori notano noue modi, co' quali si coopera all'ingiusta accettione con questi versetti. *Iussio, consilium, consensus,* P*alpo, recursus,* P*articipans, Mutus, non obstans, non manifestans;* cioè Prima, I*ussio;* Chi commanda; Secondo, C*onsilium,* chi consiglia al furto, ò homicidio; Terzo, *Concursus,* Chi consente ad esso; Quarto, P*alpo,* cioè chi loda al farlo; Quinto, *Recursus,* cioè chi dà commodità di potersi retirare doppo il furto; Sesto, P*articipans,* cioè chi piglia parte del furto, o aiuta chi lo commette; Settimo, *Mutus,* cioè chi vede il ladro robbare, & tace; Ottauo, N*on obstans,* cioè chi vede à robbare, & potendo impedire non impedisce; Nono, N*on manifestans,* cioè chi hà visto il ladro a robbare & non lo manifesta al padrone, acciò ricuperi il suo.

Gaet. verb. Resit. c. 1. Nauar. cap. 17. nu. 17. &c. D. Tho. 2. 2. qu. 62. ar. 7

Num 6. *Regole per conoscere quando i sei primi cooperatori siano tenuti insolidum.*

ESser tenuto restituire *insolidum,* vuol dire esser tenuto restituire il tutto, se il principale, che pigliò non restituì: Dunque se i primi saranno tenu-

Gaet. ibid. Nauar. ibid.

D. Tho. ibid.

ti alla restitutione intanto solamente, inquanto furono cagione dell'accettione; onde se furono cagione di tutta, saranno tenuti *insolidum*; se in parte, a quella parte; Se in niente, a niente. Vederà dunque il confessore, se chi commandò, ò Consegliò, o Consentì, o Lodò, o diede ricetto, o participò nel furto fù causa in modo col suo Conseglio, o altro, che senza esso non saria seguito il furto, & conforme a quello fù causa sarà tenuto restituire.

Num. 7. *Regole per conoscere, quando i tre vltimi pecchino, & siano tenuti alla restitutione.*

Gaet. ibid. Nauar. ibid. D. Tho. ibid.

I Tre vltimi cioè, *Mutus*, *Non obstans*, *Non manifestans*, hanno bisogno di maggiore dichiaratione; Onde si saperà, che il diffendere la robba d'altri, & impedir il dãno può esser in obligo per duoi capi; Il primo è per charità laqual obliga tutti sotto colpa mortale di impedir il danno notabile della robba d'altri, potendo, in caso di estrema necessità, onde se alcuno vedesse comminciarsi l'incendio d'alcuna casa, è lo potesse facilmente impedire, ne lo facesse, commetteria peccato mortale contra la charità; ma non saria tenuto alla restitutione: Il secondo è per giustitia, & è quando alcuno ha cura per officio pro-

prio

prio della robba d'altrui, si che è tenuto almeno a diffenderla, come sono Prencipi, giudici, tutori, curatori, agenti, auuocati, fittauoli, campari, massari, quelli hanno in deposito, o imprestito alcuna cosa & simili; & questi non impedendo il danno della robba, come ricerca il loro officio, non solo commettono peccato mortale, ma anco sono tenuti alla restitutione: Si che i tre vltimi modi s'intendono di quelli, che hanno l'officio, come s'è detto.

Num. 8. *Come si debba fare la restitutione.*

SVpposto che alcuno sia obligato restituire, o perche possiede, o perche pigliò cosa d'altri, o cooperò a questo; resta vedere del modo di farla, & si può determinare cosi.

Gaet. verb. Restit. c. 1. & seq.

Prima la cosa che si deue restituire è quella che è d'altri; distinguendo come s'è detto delli duoi possessori di buona, & mala fede; perche doue è colpa si deue restituire prima la cosa; Secondo il frutto, se è fruttuosa; Terzo l'interesse del padrone: & se la cosa non si troua l'equiualente.

Nauar. cap. 17. nu. 24. &c.

Nauar. cap. 17. n. 140.

Secondo, ordinariamente la restitutione si deue fare al padrone della cosa pigliata ingiustamente; come restituire à quello, a chi si fece furto, o si diede a vsu-

Nauar. cap. 17. nu. 18. &c.

vſura; alcune volte però non ſi dee fare la reſtitutione ad eſſo, come chi pigliò dinari ſimoniacamente, non li dee reſtituire a chi li diede; Coſi alcuni dicono, che la coſa comprata dal ladro ſi può reſtituir a lui, ripigliando il prezzo già datto.

Nauar. cap. 17. nu. 42. & 43.

Terzo, quanto al luogo, ſi farà conforme alla cauſa di reſtituire, perche il poſeſſore di buona fede non è tenuto vgualmente in ogni luogo, come quello di mala fede.

Nauar. cap. 17. nu. 47. &c.

Quarto, l'ordine di reſtituire è che prima ſi reſtituiſcano le coſe certe, poi le incerte; Delle certe prima quelle, che ſono nella propria ſpecie; come reſtituir prima il cauallo, che ſi tiene di altri; poi quelle che non ſono preciſamente di alcuno: & in queſte ſi dee ſeruare tale ordine; prima ſodisfar à quelli, a chi furono obligati, & hipotechati i beni; Secondo alle perſone priuilegiate, come ſono le doti delle mogli; Terzo alli altri creditori, cominciando dalli anteriori per ordine.

Nauar. cap. 17. nu. 54. &c.

Quinto, quanto al tempo ſi deue reſtituir ſubito, ſe qualche cauſa non eſcuſa.

Num. 9. *Delle cagioni, che ſcuſano dalla reſtitutione.*

Nauar. cap. 17.

QVando alcuno è obligato reſtituire, ſe ha qualche legitima cauſa di

di differire, si potrà ammettere la dilatione, onde le dette cause si deuono sapere.

nu. 56. &c. & nu. 75. &c.

La prima, dunque è la remissione fatta dal padrone, o almeno la dilatione.

Nauar. *ibid.*

La seconda, è impotenza, & di questo s'è detto nella parte de' penitenti quando, che scusi.

Nauar. *ibid.*

La Terza è, quãdo quello si dee restituire si piglia in giusta ricompensa di cosa equiualente douuta, che per altra ma non si può hauere.

Ex Na. ibid. & 112. etc.

La quarta, quando facendosi la restitutione, si correria pericolo di danno notabile o dell'anima, o del corpo, o della fama; & anco in alcuni casi di robba: Et queste sono le cagioni più ordinarie.

Nauar. cap. 17. nu. 56.

Con queste regole il confessore potrà conoscere, o almeno dubitare circa tre cose.

Prima, chi sia obligato restituere.

Secondo, come si debba fare la restitutione.

Terzo, per quali cagioni alcuno possi esser scusato dal fare restitutione.

De' *contratti*. *Cap.* 10.

DElli contratti se n'è detto nella prima parte al settimo; qui anco se ne dirà qualche cosa, ma sommariamente.

Num.

Num. 2. *Del nome, & della diffinitione del contratto.*

Sil. verbo contractus nu. 1.

QVesto nome contratto, è composto da con, & Traho; che significa *simul & in vnum traho*; cioè che tira le volontà de' contrahenti in vno stesso volere.

Silu. ibid. nu. 1.

Communemente si diffinisce così: *Contractus est vltro, citroq; obligatio*; la qual diffinitione è presa dall'effetto del contratto, qual è obligar scambieuolmente le parti all'osseruanza d'esso contratto; Più chiaro si può diffinire così; *Contractus est legitima ratio ad se mutuo obligandum*; cioè il contratto è vn modo, o maniera legitima, & approbata dalle leggi, per obligarsi scambieuolmente: & questa diffinitione conuiene a tutti i contratti.

Num. 3. *Delle quattro cause delli contratti.*

LA materia de' contratti è la cosa, che si obliga, o si da, o sia proprietà, o dominio, o posessione, o frutto, o vso, o opera, o persona, o ragione detta *Ius*, o altra simile cosa.

La forma è il modo, co' quale i contrahenti l'obligano al dare, & al riceuere detta cosa.

L'effi-

L'efficiente è il legitimo consenso datto o con voce, o con scrittura, in publico, o in priuato.

Num. 4. *Diuisione delli contratti.*

LA diuisione delli contratti si fa conuenientemente dalla materia in simil modo.

Le cose possono esser materia delli contratti in tre modi: Il primo è dár la proprietà, o dominio della cosa con l'vso, o frutto di essa; come dar vna vigna con l'vso di lei: Il secondo dar solo l'vso, o frutto, ma non il dominio; come dar i frutti della vigna, ma non la vigna: Il terzo, è dar ne la cosa, ne il frutto, o vso, ma dar solo, *Ius*, o ragione, o podestà intorno a detta vigna; come hipotecarla ad alcuno: Da questa diuisione segue, che tutti i contratti si riducono a tre soli capi.

Il primo contiene quelli contratti, ne' quali si da il dominio, & l'vso, & i principali sono, vendita, e compra; Mutuo: Cambio: permutatione: vendita con patto di retrouendita.

Il secondo, contiene quelli che danno solo l'vso, & sono; Locatione, ouero affitto; Emphiteosi; Accommodato.

Il terzo, contiene quelli che danno solamente *Ius*, & sono; Promessa, Patto, Sicurtà, Hipotheca, Assicuratione, Deposito, Pegno, Censo, società.

Siluest. verb. cõtr nu 4. N*auar. cap.* 17. *nu* 180. *Siluest. ver. loc. Emph. Accom. Ex* N*a. cap.* 17. *nu.* 180.

Num.

Num 5. Delli accidenti considerabili ne' contratti.

NElli contratti sei accidenti sono da' confessori, & penitenti considerabili: Il primo è la giustitia: Il secondo la ingiustitia: Il terzo è simonia: Il quarto vsura: Il quinto peccato: Il sesto restitutione, & di essi è vtilissimo dar cognitione con alcune regole generali.

D. Tho. 2. 2. qu. 61. art. 1. &c.

La regola per conoscere la giustitia ne' contratti è tale: Quando tra il dato, & riceuuto vi è equalità secondo l'estimatione commune, vi sarà la giustitia in essi: cioè se tanto è il dato, quanto il riceuuto tra la solitudine de prezij detti, vi sarà la giustitia.

D. Tho. ibid.

La ingiustitia si conosce così; Quando ne' contratti vi è inequalità tra il dato, & riceuuto; cioè si riceue più, & si dà manco, o il contrario; all'hora nel contratto vi saria ingiustitia; Ma se quello, che da più ha giudicio, & nondimeno scientemente, & volontariamente, & con modo lecito vuol dare quello di più, & l'altro lo riceue non con forza, o errore, o inganno, ma con licita maniera, non sarà ingiustitia, per che tale inequalità non è vitiosa: Casi, Titio nel contrattare da manco quantità del conuenuto; da vna cosa per vn altra, stagno per argento; cauallo infer-

mo,

mo, o stanco per sano, & vigoroso: vuole prezzo maggiore dal consueto, & del conueniente: promette, & non attende: & simili altri casi: all'hora si dirà che vi sia ingiustitia.

La Simonia si conosce considerando, se al contratto sia ammesso il dare, o riceuere cosa spirituale, & per tal rispetto si faccia qualche auantaggio nel contrattare: Caso, Titio ignorante desidera riuscir prete, & perche passi all'essame, dà a Seio essaminatore vna casa solita affittarsi cinquanta scudi per vinticinque: questo manco fa che l'affitto sia con Simonia.

Nauar. cap. 23. nu. 99. &c.

L'Vsura si conoscerà dalle cose dette: cioè, se nel contratto vi è imprestito, o quasi imprestito, & guadagno per esso, & non per altra causa, iui sarà vsura.

Il peccato si conosce così: Oue non è inganno, o colpa, ancor che vi fusse ingiustitia per errore, iui non è peccato: ma oue ne' contratti vi è inganno, o colpa reale, o mentale, iui sempre sarà peccato, se bene non vi fusse ingiustitia reale.

Seconda regola sarà, chi per colpa sua, potendo, non adempisce quello, che giustamente promise nel contratto, se non vi è giusta causa, fa peccato: L'istesso peccato commette quello, che non adempisce ciò che le leggi obligano per natura del contratto, se non vi è

ibid.

legi-

legitima causa: In quattro modi adunque si potrà comettere peccato intorno alli contratti.

Il primo modo è fraude, o inganno secreto nel tempo, che si fa il contratto similmente voler nel contratto patto, o conditione che egli sappia essere ingiusta, o illicita, o reprobata dalle leggi; Casi Titio nel comprare, o fittare, o negociare ha animo, potendo, d'ingannare nella quantità, o qualità, o prezzo, o lo fa in effetto, se ben secretamente; O promette molte cose, ma non ha animo di attendere, o sa che non potrà attendere; o vende vna cosa che sa non esser sua; o compra, da chi sa, che non può vendere; o vuole conditioni vsurarie, & ingiuste; o non vuol far scrittura del contratto, o fa scrittura cauillosa, o pregiudiciale, con mala intentione, & simili; sarà peccato.

Il secondo modo è similmente nel tempo del contratto, & è non inganno secreto, ma ingiustitia manifesta, alla quale anco consentì la parte, & il primo si può dir furto, questo secondo rapina: Casi. Seio è pouero, & ha bisogno di dinari, vino, grano, vestimenti, casa, & altre cose; và da Titio, che è ricco auaro; prega che te dia le cose dette; offerisce conditioni vsurarie, accetta per la necessità tutti li partiti, patti, e conditioni, che vuole Titio, il quale nel prez-

prezzo, nella quantità, nella qualità, nel modo di instrumentare, & in simili maniere fa cose illicite, vsurarie, ingiuste, Titio in questi casi farà peccato di rapina, perche fa ingiustitia manifesta.

Il terzo modo è dopo il contratto, & è non osseruando quello, che licitamente si promise in esso, non vi essendo legitima causa di non farlo; Casi, Titio negociando promise pagar al tal termine tanti dinari, & nel tal luogo, ne lo fa potendolo fare: Non paga i debiti, non dà i salari conuenuti, non fa scrittura di quello, che deue fare, non paga i fitti, come deue, o li paga, ma da robbe cattiue, in somma non adempie quello, a chi è obligato per giusta conuentione fra esso, & le parti: farà peccato.

Il quarto modo è dopò il contratto; & è non osseruando quello, che comandano le leggi, ancorche nel contratto non si sia parlato di ciò: Casi, Titio vende vna casa a Seio, & dopò la vendita in giudicio si proua, che la casa non era di Titio, & per sententia vien leuata a Seio; le leggi vogliono, che Titio le dia ricompensa della casa leuata: pecca se ricusa di farlo: Similmente le leggi obligano quelli, che hanno cose a fitto, come case, caualli, vesti, libri, & simili, che impediscano l'ingiusto danno d'esse, come furto, o incendio; & che ne habbino cura preuedendo di non esporle a peri-

 colo

colo di furto, o ruina: & se per colpa loro patiscono danno, le leggi vogliono, che siano tenuti di sodisfare, & l'istesso è nel pegno, deposito, accommodato, società, & simili, se dunque Titio ricusasse di far questo, che ordinano le leggi, faria peccato.

In somma acciò vi sia peccato ne' cõtratti è necessario, che vi sia inganno, & per inganno s'intende, che scientemente si voglia far quello, che non si deue fare, o non far quello, che per leggi, o per promesse si deue fare.

Nauar. cap. 17. nu. 11. &c.

Il sesto accidente de' contratti è obligo di sodisfattione, o di restitutione; & per dar qualche cognitione di questo accidente, conuiene sapere, che la Restitutione è atto della giustitia commutatiua; perciò il fondamento di essa sarà sempre o la ingiustitia, come si deue restituir il furto, perche è ingiusto; o la giustitia, come si deue seruar la promessa, perche è giusto; dunque ne' contratti l'obligo di restituire nascerà sempre, o dalla ingiustitia, o dalla giustitia.

Ex Na. ibid.

La prima radice dunque della restitutione ne' contratti sarà la ingiustitia: cioè chi nel contrattare fa ingiustitie dannose, & pregiudiciali alla parte, o sia nella materia, dando cosa non sua, o inganando nella quantità, o qualità, o prezzo; o sia nella forma del contratto, ponendoui patti ingiusti, & pregiudiciali:

ciali;o sia nell'efficiente, come facendo contratto, che non può;o non volendo far scrittura, & dar il consenso nel modo, che deue;o sia in altro simile modo: seguirà che, chi è cagione di tale ingiustitia, sia tenuto remediare sin tanto si faccia il giusto, & questo è sodisfare, o restituire.

La Seconda radice ne' contratti è la giustitia, la qual ordina, che a tutti si dia il suo: questa giustitia nasce da due cose, cioè prima dalla promessa, o consenso de' contrahenti: Secondo dalle obligationi ordinarie, che sono poste dalle leggi nelli contratti: Chi dunque consenti al far, o in effetto fece contratto, sarà obligato adempir, prima tutto quello, che licitamente promise in esso: Secondo tutto quello, che le leggi ordinano nel particolare di tale contratto: & se mancò in alcuna di dette cose, o sia intorno alla materia, o alla forma, o all'efficiente, o all'effetto, & fine: sarà tenuto supplire & sodisfare: Casi delle obligationi legali; Titio vende vn campo, che è dote della moglie, è obligato di fare, che vi sia il consenso, & l'auttorità di quelli, che ordinano le leggi, acciò il contratto sia valido: Seio fa vn contratto di Emphiteusi: sarà tenuto alla caduità, & Laudemio ancor che non si specifichi; perche dalle leggi è ordinato così: Per dichiaratione di questo par

Ex Na. ibid.

ticolare si porranno, hora alcune obligationi delle leggi più ordinarie.

Num. 6. *Obligationi ne' contratti dalle leggi ordinate.*

LA prima è intorno alla causa efficiente; & è che li contrahenti siano tenuti di dare il consenso legitimo, & necessario alla validità del contratto: Casi; ne' beni dotali, di pupilli, di Chiesa, & simili, si ricerca il consenso con solennità, & modi particolari.

La seconda è intorno alla materia, & è, che li contrahenti diano veramente, & precisamente la materia stabilita nel contratto, così intorno alla quantità come qualità, o sostanza; & che non vi sia fraude, o inganno alcuno; & che trà il dato, & riceuuto vi sia equalità, & se vno si contenta di dar più, o riceuer meno, ciò sia con modi non prohibiti, come simoniaci, vsurari, o simili.

La terza è rispetto alla forma del cõtratto; & è che il contratto si faccia, & stabilisca nel modo, che prescriuono le leggi, & tutti i patti, o conditioni vsurarie, o ingiuste siano rimosse: Casi. Che i censi si facciano conforme alle conditioni prescritte da Pio V. Che nella vendita si transferisca veramente il dominio, & altre simili cose.

La quarta è quanto all'effetto, o fine,

ne, ouero oſſeruanza, & obligatione dopò fatto il contratto, & è, che dopò fatto il contratto l'adempiſca interamente tutto quello, che licitamente ſi promiſe; ſenza fraude, o ingannno, coſi quanto alle coſe, come a tempi, o luogi, o modi; Che il contrahente mantenga quello, che diede; come chi vende caſa, la deue mantenere al compratore; cioè defenderla, che non li ſia leuata da altri come malamente venduta: Che ne' contratti, che trasferiſcono il dominio nel recipiente, ſe auanti ſia trasferito periſce la coſa, ſia a danno del dante; ma ſe ſia dopo traslato il dominio, ſia a danno del recipiente; cioè che il danno de' caſi fortuiti ſi computi a chi tiene il dominio della coſa: Caſo, Titio vende vn cauallo a Seio, & auanti che lo conſegni è amazzato; Il danno è di Titio; Se dopo conſegnato ciò fuſſe, ſaria il danno di Seio: Che ne' contratti, i quali trasferiſcono ſolo l'vſo, chi piglia, ſia tenuto cuſtodire anco la proprietà, & ſe per ſua colpa periſce, o foſſe deteriorata, ſia tenuto alla reſtitutione, ma ſe ciò ſia ſenza colpa, & per caſo fortuito, non ſia tenuto di ſodisfare, & ſimlli altre coſe.

Num. 7. Dichiaratione, che cosa sia inganno, fraude, colpa, caso fortuito.

E Molto vtile alla cognitione de' contratti sapere le cose, che dette sono.

Nauar. cap. 17. n. 178.

Inganno è quando si fa mostra di far vna cosa, & se ne fa vna manco buona di quella: Caso, si fa mostra di dar cento, & si da solo ottanta; O quando si dice di far vna cosa, come dar vn cauallo sano, & se ne fa vn altra, come si da infermo; ouero si promette di far vna cosa, & nō l'ha intentione di farla; L'inganno è ne' fatti, & nelle parole.

ibid.

Caso fortuito è quello, che occorre senza colpa d'alcuno, & non s'è potuto preuedere; Caso, Vna saetta cade dal cielo, & amazza vn cauallo, è caso fortuito.

ibid.

Colpa è mancamento di diligenza, quando alcuno è tenuto di vsarla; Tre poi sono le diligenze; Vna è ordinaria, & è quella, che communemente è vsata da tutti, come non lasciar denari, o robba in piazza, o strada sēza custodia; & il non vsar questa diligenza è detto lata culpa: La seconda diligenza è maggiore della prima, & è quella, che vsano le persone più dell'ordinario diligenti; & è come non lasciar ne anco in casa sua robbe, o dinari senza custodia, o di chiaui, o di persone; & il non vsare que

sta

sta diligenza si dice colpa leue, o leggera: La terza diligenza è anco maggiori, & è di quelli, che sono diligentissimi, come non solo chiuder i dinari, o robbe sotto chiaui ma anco vsar molta diligẽza per vedere, se con la chiaue si sia ben serrato; & il mancar di questa diligenza è detto colpa leuissima, o leggierissima.

Ne' contratti; l'inganno ha seco peccato; & obligo di sodisfattione quando è reale.

Il caso fortuito non obliga a restitutione, ma il danno è del padrone della cosa, cioè di quello che ha il dominio di essa.

Nauar. cap. 17. *n.* 179.

La colpa può hauer peccato, & obligo di sodisfattione; In tutti i contratti la colpa lata obliga a sodisfattione: La colpa leuissima obliga solo ne' contratti, che risguardano la sola vtilità del recipiente, come sono accommodato, & pegno; La leue obliga ne' contratti, che sono a vtilità così del dante, come del recipiente; Caso, Titio hoste da a Seio cento scudi imprestito; vn cauallo a vitura; Feltro, & stiuali per cortesia; Seio si mette in viaggio: & per strada all'hostaria, o altroue le sono robbate tutte le dette cose; Si cerca quale restitutione Seio sia tenuto di fare: Et si risponde, che qui sono tre contratti; Il primo di mutuo, cho trasferisce il dominio, quan

Nauar. cap. 17. *n.* 179.

to alli dinari; & perciò senza dubio sarà tenuto restituirli: Il secondo di fitto, o locatione, quanto al cauallo; & è contratto che risguarda l'vtile dell'vno, & dell'altro, però sarà tenuto alla restitutione, se vi fu colpa di esso o lata, o leue, ma se fu caso fortuito, non sarà obligato: Il terzo è di Accommodato quanto al Celtro; & perche è contratto, che torna in vtilità solamente di Seio, sarà tenuto alla restitutione anco per la colpa leuissima, ma non già per il caso fortuito.

Num. 8. Dichiaratione de' contratti ne' quali si trasferisce il dominio.

QVattro, o cinque sono i contratti principali, ne' quali si trasferisce il dominio.

Nauar. cap. 17. n. 180.

Il primo è compra, e vendita; Il secondo mutuo; Il terzo permutatione; Il quarto cambio; Il quinto, si può dir vendita con patto di retrouendita, & si riduce al primo.

Questi contratti si distriguono dalla materia; perche.

Nella vendita la materia è da vn canto la cosa, dall'altro il dinaro.

Nella permutatione è da ambi le parti cosa, come permutar cauallo con boue.

Il mutuo dice traslatione del dominio di cosa con l'vso consomtibile.

Il

Il cambio dice traslatione di dominio di dinaro con dinaro, come dar moneta per oro; pagar qui, perche si paghi altroue.

Il modo di trasferir il dominio è con qualche diuersità; Purche nella vendita, & permutatione, si trasferisce assolutamente senza altra conditione; Nel mutuo si trasferisce con patto, che si restituisca altretanto, cioè la stessa cosa non in numero, ma in specie: Nel cambio, qual è di danaro per danaro, come di moneta, per oro, si trasferisce il dominio come nella permutatione; ma se è di pagamento per pagamento, si trasferisce il dominio con conditione diuersa dal mutuo; perche nel mutuo si da il dinaro perche si restituisca dinaro; nel cambio si fa pagamento, perche si restituisca altro simile pagamento. Caso. Titio paga in Milano a Seio cento scudi, perche paghi li stessi in Roma: o li paga nella fera di Settembre, perche faccia simile pagamento nella seguente fera: Et ne' pagamenti il dominio si trasferisce, & sono diuerse cose pagare, & imprestare. Se nel cambio nõ si trasferisce il dominio del dinaro non saria vero cambio: Se per la dilatione del pagamento, si riceuesse di più, saria vsura come è riceuendo di più nella vendita per la dilata solutione.

Nel contratto della retrouendita vi

possono essere quattro contratti.

Il primo è di vendita: perciò si trasferisce il dominio nel compratore, il quale se non intendesse tale trasferimento, non saria vendita, ma pegno, o mutuo, & se pigliasse i frutti della cosa data, saria vsura: Per tale traslatione di dominio segue, che il compratore è tenuto pagare, o sostenere li aggrauij della cosa data, & se perisce la cosa detta, perisce a pericolo d'esso, & non del venditore.

Sil. ver. vsura. nu. 15. Nauar. cap. 17. n. 147. &c.

Il secondo è di patto, che si faccia retrouendita nel modo da' contrahenti stabilito.

Il terzo può essere di locatione, cioè, che il compratore fitti la cosa comprata al venditore: & in questo contratto non si trasferisce il dominio, perciò chi piglia a fitto, non è tenuto pagare li aggrauij, & non deue pagar a ragione di tanto per cento, ma conforme alla cauata, cioè quanto si fittaria à vn altro.

Il quarto è retrouendita: & in questo si trasferisce il dominio come nel primo.

In questi contratti si conoscerà la giustitia l'ingiustitia, l'vsura, la simonia, il peccato, l'obligo di restituire con le regole dette di sopra.

Num.

Num. 9. Dichiaratione de' contratti ne' quali si dà l'uso, o frutto solo.

TRe sono i principali, Accomodato, Locatione, Emphiteusi.

Si distinguono dalli precedenti per la cosa data, poiche in quelli si da il dominio, & l'vso: in questi si da l'vso solo: Questi poi sono differenti fra loro più tosto dal modo di dare, che dalla cosa data.

Nauar. cap. 17. n. 180.

Perche l'Accommodato da l'vso *gratis*, & senza cambio; perciò è contratto che risguarda la sola vtilità de chi riceue, onde sarà tenuto alla colpa leuissima.

Nauar. cap. 17. nu. 180. & 182. &c.

La locatione da l'vso per pagamento; & può esser solo dette cose, che non si consumano con l'vso: & può essere di cose mobili, come cauallo, & immobili come campo, si da l'vso à tempo: è contratto che contiene vtilità d'ambe le parti, perciò obliga a colpa, o lata, o leue, ma non leuissima.

Nauar. cap. 17. nu. 180. & 187. &c.

L'Emphiteusi si dice anco Liuello, ouero Affitto perpetuo; Si da non il dominio della cosa, che si chiama Dominio diretto, ma solo l'vso, che si dice Dominio vtile. Il dominio diretto sta appresso di quello che dà; E solamente delle cose immobili: Si fa o a generationi, o in perpetuo, o in qualche longo

Sil. ver. Emphit.

tempo; In questo contratto chi piglia riceue sopra di se tre obligationi.

La prima è, che paghi il fitto, o recognitione conuenuta.

La seconda è che non pagando detto fitto per duoi, o tre anni, perda ogni ragione, che tiene sopra la data cosa; & questo si dice Caducità, perche cade da detta cosa.

La terza è detta Laudemio; & è che se quello che piglia la cosa a fitto, volesse vendere ad vn altro quello Dominio vtile, che ha sopra lei; lo possa fare, ma sia tenuto pagar il Laudemio, cioè la vigesima parte del prezzo, o simil cosa conforme alla consuetudine del paese, al padrone che tiene il Dominio diretto.

Num. 10. *Dichiaratione delli contratti, che danno sola obligatione.*

I Contratti che danno solamente *Ius*, ouero obligatione sono. Promessa, Patto, Sicurtà, Pegno, Hipotheca, Deposito, Censo, Società, & simili altri.

Sono differenti da sodetti, perche non danno ne dominio ne vso.

Sono differenti tra loro parte per le diuerse ragioni, che danno; parte per le diuerse obligationi, o cose obligate, o modi d'obligare, che fanno.

Nauar. La promessa fa obligatione di se stesso,

so, & per se stesso al fare, o dire alcuna cosa; & da ragione all'altro contrahente, di ottenere per via di giudicio quello, che se li promise.

cap. 18. nu. 6. &c.

Il patto è vna conditione obligatoria o di tempo, o di luogo, o simile, posta in alcuno contratto; & obliga i contrahenti & da ragione alli interessati di poter conseguir quello, a chi obliga il patto.

Sil. ver. pactum.

La Sicurtà è vn modo legitimo di obligar se stesso non per se stesso, ma per altro obligato, a cautione di quello, che è creditore; & da ragione ad esso creditore, che mancando il principale possa procedere contra la Sicurtà.

Sil. ver. fideiuss.

La hypotheca non da ne la cosa, ne il dominio, ne l'vso; ma è vn legitimo modo per obligar alcuna cosa per cautione del creditore.

Sil. ver. hypoth.

Il pegno da la cosa, ma non il dominio, ne l'vso, & è legitimo modo per far cauto il creditore, dando nelle sue mani alcuna cosa per cautione: il frutto del pegno si deue computare o compensare col capitale.

Nauar. cap. 17. n. 180. & 203. &c.

Il deposito da la cosa, ma non il dominio, o vso; solo da *Ius custodiæ*, perciò il depositario non può vsar del deposito, ne pigliar i frutti d'esso, senza licenza del padrone.

Nauar. cap. 17. n. 180. &c.

Il censo non da ne la cosa, ne il dominio, ne l'vso; ma solo da *Ius exigendi*

Nauar. cap. 17.

nu. 232. &c. Nauar. cap. 17. nu. 251. &c.

talem pensionem; deue hauere le conditioni della Bolla di Pio V.

La società, o sia de' dinari, o di animali, o di merci non dà ne il dominio, ne l'vso; dà la cosa *cum iure negociandi*, cioè con facoltà di traficarla, o sia pascendo, o custodendo bestiami; o sia cõprando, vendendo, negociando; Onde è necessario, che il capitale stia a pericolo del patrone, perche non è trasferito il dominio, ma sta appresso di lui.

Dalle cose sopradette in questa prattica, & nel cap. 7. della prima parte si potrà conoscere se ne' detti cõtratti vi sia vsura, o ingiustitia, o altra simile cosa.

Num. 11. *Prattica per li confessori intorno alli contratti.*

I Casi che intorno alli contratti occorrono alli confessori possono essere di due sorti; cioè, Prima, se il contratto o fatto, o da farsi sia buono, & legitimo; Secondo, A che cosa siano obligati i contrahenti per alcuno contratto già fatto, o buono, o cattiuo, che sia: Il primo cerca del contratto: Il secondo delle obligationi, che procedono dal contratto.

Quando al confessore occorre da essaminare, se il contratto fatto, o da farsi sia legitimo, & buono; prima deue procurar di conoscere precisamente, che cõtratto sia; o di vendita, o di mutuo, o di loca-

locatione, o di pegno, o altro simile: Et non sarà difficile, se si considerarà alla cosa che si da, cioè alla materia; & al modo con che si da, che è come la forma; La cosa che si da sarà sempre o dominio, o vso, o ragione detta Ius; & come ha distinto qual sia la materia, veda in qual specie sia delli contratti del suo capo: Et se occorresse che più contratti fossero vniti insieme, come è nella Retrouendita, essaminarà in quali contratti si dia, il dominio, in quali l'vso, ouero ragione, & così discernerà la differenza fra loro.

Come hauerà conosciuto precisamẽte il contratto, se vorrà essaminare se sia buono, o cattiuo; considerarà prima se in quel contratto si dia veramente quello, che dar si deue; come se nella vẽdita con patto di retrouẽdita si dia realmente il dominio; se nel pegno si dia solo la cautione, & non l'vso; se nella società si dia solo la ragione di negociare, & altri simili: Secondo si essaminarà se vi sia patto contrario alla natura del contratto; come, che nella società il capitale sia saluo; o che il frutto del pegno non si computi a chi lo diede; Terzo, si essaminarà con le regole già date se nel contratto vi sia ingiustitia, o vsura, o inganno, & dalle cose dette si giudicarà se sia buono, o cattiuo.

Quando poi si suppone il contratto

già

nu.232. &c. Nauar. cap. 17. nu 251. &c.

talem pensionem; deue hauere le conditioni della Bolla di Pio V.

La società, o sia de' dinari, o di animali, o di merci non dà ne il dominio, ne l'vso; dà la cosa *cum iure negociandi*, cioè con facoltà di traficarla, o sia pascendo, o custodendo bestiami; o sia cōprando, vendendo, negociando; Onde è necessario, che il capitale stia a pericolo del patrone, perche non è trasferito il dominio, ma sta appresso di lui.

Dalle cose sopradette in questa prattica, & nel cap. 7. della prima parte si potrà conoscere se ne' detti cōtratti vi sia vsura, o ingiustitia, o altra simile cosa.

Num. 11. *Prattica per li confessori intorno alli contratti.*

I Casi che intorno alli contratti occorrono alli confessori possono essere di due sorti; cioè, Prima, se il contratto o fatto, o da farsi sia buono, & legitimo; Secondo, A che cosa siano obligati i contrahenti per alcuno contratto già fatto, o buono, o cattiuo, che sia: Il primo cerca del contratto: Il secondo delle obligationi, che procedono dal contratto.

Quando al confessore occorse da essaminare, se il contratto fatto, o da farsi sia legitimo, & buono; prima deue procurar di conoscere precisamente, che cōtratto sia; o di vendita, o di mutuo, o di

loca-

locatione, o di pegno, o altro simile: Et non sarà difficile, se si considerarà alla cosa che si da, cioè alla materia; & al modo con che si da, che è come la forma; La cosa che si da sarà sempre o dominio, o vso, o ragione detta Ius; & come ha distinto qual sia la materia, veda in qual specie sia delli contratti del suo capo: Et se occorresse che più contratti fossero vniti insieme, come è nella Retrouendita, essaminarà in quali contratti si dia, il dominio, in quali l'vso, ouero ragione, & così discernerà la differenza fra loro.

Come hauerà conosciuto precisamẽte il contratto, se vorrà essaminare se sia buono, o cattiuo; considerarà prima se in quel contratto si dia veramente quello, che dar si deue; come se nella vẽdita con patto di retrouẽdita si dia realmente il dominio; se nel pegno si dia solo la cautione, & non l'vso; se nella società si dia solo la ragione di negociare, & altri simili: Secondo si essaminarà se vi sia patto contrario alla natura del contratto; come, che nella società il capitale sia saluo; o che il frutto del pegno non si computi a chi lo diede; Terzo, si essaminarà con le regole già datte se nel contratto vi sia ingiustitia, o vsura, o inganno, & dalle cose dette si giudicarà se sia buono, o cattiuo.

Quando poi si suppone il contratto

già fatto, & che ſia, o buono, o cattiuo, & ſi cerca ſolamente quello ſi deue fare per rimediar al cattiuo, & ſupplire alli oblighi del buono, ſi procederà coſi: Nel contratto illegitimo ſi vederà in qual coſa ſia deffettuoſo, o nella materia, o nella forma, o nell'efficiente, & ſi obligarà chi mancò a ſupplire quello, che deue: Ma ſe nel contratto vi fù vſura, o ſimonia, o ſimile mancamento eſſentiale, ſi obligarà ad annullare il contratto, o a prouederci con qualche legitimo modo; Quando poi il contratto è buono ſi obligaranno i cõtrahenti, che adempino le obligationi, che procedono dal contratto, o per le promeſſe, & patti loro, o per le obligationi, che dalle leggi le ſono impoſte: Et dalle coſe qui dette, & nel cap. 7. della prima parte ſi potrà hauer ſommaria cognitione delli contratti.

PRAT.

PRATTICA OTTAVA

PER L'ESSAME, ET giudicio de' Confessori

Intorno a' peccati circa la fama, che si riducono all'ottauo Precetto.

De' precetti datti all'huomo circa la fama. Cap. I.

Erche la fama è vn bene dell'huomo, & la charità vuole che s'amino tutti i beni, & odijno tutti i mali; & la legge di Dio commanda tutto quello che è secondo la charità, & prohibisce quello che gli è contrario, seguirà che essa legge darà all'huomo circa la fama i precetti seguenti.

Affirmatiuo; Che conforme all'ordine della Christiana charità ciascuno ami, & apprezzi col cuore, lingua, & esteriore la buona, & giusta fama sua, & de' prossimi.

Negatiuo: Che contra l'ordine della Christiana charità niuno offenda col cuore, lingua, & esteriore, la fama detta

 sua,

ſua,& de' proſſimi: & ſe l'offeſe, le diamo la giuſta ſodisfattione.

Le obligationi ſono oſſeruar opportunamente il primo precetto, & indiſtintamente non traſgredir il ſecondo.

Del raccogliere tutti i modi di peccare circa la fama. Cap. 2.

I Sommiſti non hanno regola certa per raccogliere tutti i modi di peccare circa la fama, ma attendono a congregar quei modi, che ad eſſi pare ſiano cõtra di lei ſenza dar ragione, o prouare che vi ſiano quelli ſoli; pongono dunque i ſeguenti.

Superbia.

Inuidia.

Soſpitione.

Giudicio temerario.

Mormoratione, & ſimili di parole a gli aſſenti.

Detrattione, & ſimili di parole a gli aſſenti.

Diſpreggio d'altri.

Ingiuria o con parole, o con fatti, o in giudicio, o fuori di giudicio, o a preſenti, & ad aſſenti.

I Theologi aſſegnano modi determinati, cioè i ſeguenti, & prouano eſſer ſoli, & non altri.

Il primo è ecceſſo d'amore alla fama.

Il ſecondo è mancamento d'amore ad eſſa.

Il

Il terzo è ingiusta offesa.

Il quarto è mancamento di giusta sodisfattione: I duoi primi sono contra il primo precetto della charità posto nel capo precedente. I duoi vltimi sono contra il secondo pertinente alla giustitia.

Delle regole per conoscere, se detti modi siano mortali. Cap. 3.

QVeste s'hanno dall'ottauo capo della parte de' penitenti.

Delle circostanze, che mutano la sorte del peccato circa la fama. Cap. 4.

QVanto a' casi riseruati si vederà la tauoletta de' Vescoui, osseruando, se vi sia alcuno pertinente alla fama, come di accusa, o testifica falsamente in giudicio.

Scommuniche: Vi sono alcune in questo capo; Come contra i duellanti, & che fanno sfide, o manifesti, o notificati, & è riseruata al Papa. Molte pene anco sono poste a quelli fanno pasquini, o libelli infamatorij.

Restitutione; Sempre che s'offese ingiustamente la fama, vi è obligo di sodisfattione.

Le altre circostanze ancora qui hanno luogo.

La circostanza, *Quis*; cioè chi offende la fama può aggrauare, & sminuire l'offesa, come se chi offende sia o ignobile, & inferiore, o nobile, & superiore.

Nella circostanza, *Quid*; si deue considerare la persona offesa, se sia di grado, o dignità; & l'offesa, se sia di parole, o fatti, & di che sorte.

Vbi; Se la ingiuria fù in publico, o in presenza di molte persone.

Cur; Se fù offesa casuale, & non premeditata; ò con malitia, & volontaria.

Quomodo; Se fù in assenza, o in presenza dell'offeso; se in giudicio, & in che modo.

Quando; Se fù in tempo festiuo, & solenne, & di concorso grande de' popoli.

In queste circostanze si tenerà questa regola; Quando a giudicio de' prudenti alcuna circostanza cagiona particolar offesa alla fama d'alcuno in cosa notabile, si giudicarà che aggraui notabilmente, & che si debba essaminare qual ella sia.

Dell'essame. Cap. 5.

TVtti i penitenti si possono essaminar circa la fama, perche tutti peccano contra di lei.

L'essame ordinario sarà sopra le seguenti cose.

Pri-

Primo, Superbia.

Secondo, Inuidia.

Terzo, Sospicione, & giudicio temerario.

Quarto, Mormoratione, detrattione, & simili in assenza.

Quinto, Iniuria, o di fatti, o di parole à presenti, o in giudicio, o fuor di giudicio.

Due cose si deono essaminare, prima il peccato, se sia mortale con le circostanze, & numero d'esso; Secondo l'obligo di sodisfattione, oue sia l'offesa.

Num. 2. Essame d'alcune persone particolari sopra l'eccesso d'amore.

A Persone grandi; Riconoscete da Dio le vostre dignità, & grandezze; V'insuperbite per esse.

A' padri di famiglia; Tale pompe, o spese sopra le facoltà? Per queste spese restate da pagar debiti, doti, mercedi; o fate delle ingiustitie?

A mogli, & figli; Inducete padri, o mariti a far pompe, & spese sopra le facoltà?

A' gioueni, & persone vindicatiue; Hauete procurato fama con peccati mortali o di bestemmie, o di ingiurie, o di vendette? Vi sete lodato di peccato mortale come delle cose dette.

Alle donne, & gioueni vani. Hauete pro-

procurato fama di bellezza, garbatezza, nobiltà, o altro per esser amato inhonestamente, o per altro fine cattiuo.

Num. 3. Essame sopra il mancamento d'amore.

PEr ordinario basta questa interrogatione: Hauete vdito mormorar d'altri con danno notabile? Vi sete dilettato di ciò, & potendo non l'hauete impedito?

Num. 4. Essame circa le offese di fama col cuore.

CIrca le offese si farà prima del cuore; Secondo della lingua; Terzo delle opere; & in queste due vltime si essaminarà non solo il peccato, ma anco l'obligo di sodisfattione.

Circa il cuore si essaminerà, prima della Superbia: Secondo dell'inuidia; Terzo del giudicio temerario.

Della Superbia così: Hauete disprezgiato alcuno o di casa, o fuori di casa? E stato dispregio notabile? Vi consentisti con la ragione?

Dell'inuidia così, Vi sete rallegrato dell'infamia d'altri; o tristato della buona fama di esse? E' stato di cosa importante? Vi consentisti con la ragione.

Del giudicio temerario così. Hauete pen-

pensato mal d'altri? Era male d'importanza? Lo teneui per certo, o per dubio? Haueuate di qual male inditij gagliardi, o leggieri? Trouando peccato mortale si deue cercar il numero.

Num. 5. Essame circa le offese della lingua, & opere.

SI può essaminare delle offese fatte, primo in assenza; Secondo in presenza; Terzo in giudicio.

In assenza, cioè della mormoratione, & detrattione, o susurratione, o calumnia & simili cose. Hauete mormorato, o detto male d'alcuno? Era cosa d'importanza? Lo dicesti con intentione di offendere nella fama? Affirmando a tutti che sì: è mortale, & si deue cercare, se vi sia obligo di sodisfattione cosi: Per le vostre parole è seguito danno alla fama di chi parlasti? Et non sapendolo dire interrogare: Si sapeua publicamente quello, che voi dicesti? Lo dicesti a molte persone? Lo sapeuano quelle persone? Quelle che non lo sapeuano l'hanno creduto? Haueuate giusta cagione di dirlo? Fu vero, o falso quello che voi dicesti? Et s'obligarà a sodisfare a quelle persone, che non lo sapeuano, secondo che fù o falso, o vero, o dubio, quando la cosa non era publica, & non vi era giusta cagione di dirla.

In

In presenza cosi: Hauete ingiuriato alcuna persona in presenza? Haueſti intentione di ingiuriarla? & ſe ui fu tal intentione ſarà mortale. Per conoſcere poi ſe vi ſia obligo di ſodisfattione s'interrogarà coſi; Vi erano preſenti altre perſone? Quello che ingiuriaſti lo tenne per ingiuria? L'hà hauuto a male? Vi parla? Le perſone preſenti lo giudicorono per ingiuria? Et ſe dice che non hebbe intentione d'ingiuriare, nè fù tenuto per ingiuria, non vi ſarà obligo di ſodisfattione; ma ſe fù altrimente vi ſarà: Trouando queſto obligo ſi interrogarà; Hauete dato ſodisfattione? Hauete dimandata la pace? Vi ſete racconciliato con lui? & non eſſendo fatta s'obligarà conforme all'offeſa.

In giudicio ſi offende con querele, o teſtimoni falſi, o ſentenze ingiuſte, & ſimili; & ſi interrogarà conforme all'occaſione, che il penitente dirà.

Circa l'opere così; Hauete con fatti ingiuriato alcuno? Che fatto fù? Lo faceſti per diſpregio? Fu tenuto per ingiuria dall'offeſo, o dalle perſone preſenti? Et ſi giudicarà del peccato, & della ſodisfattione nel modo, che delle parole s'è detto.

Num. 6. Interrogationi generali.

LE dette interrogationi non ſi deono fare tutte a ciaſcun penitente; ma

ma basta interrogare tutti generalmen di quatro cose; Prima dell'Inuidia; Secondo del giudicio temerario: Terzo della mormoratione, & detrattione de' assenti; Quarto dell'ingiuria a presenti; La ragion è perche quasi tutti peccano almeno venialmente circa di loro.

Delle penitenze, & rimedi. Cap. 6.

PRincipalmente si deue imporre la sodisfattione oue conuiene, obligando chi offese a dimandar la pace, & offerir sodisfattione; & l'offeso al racconciliarsi con chi l'offese; in somma far quello si deue, come s'è detto nella parte de' penitenti.

Trouando, che il penitente non ha cognitione de' peccati circa la fama, come quando l'eccesso, o mancamento d'amore, o altro simile sia mortale, s'obligarà a leggere tante volte il capo della prima parte circa la fama.

Si proporranno a' penitenti queste cose; Prima por freno alla lingua; Secondo amare l'altissima virtù dell'humiltà; Terzo pensar a Christo, che fu humilissimo; Quarto considerar spesso alla morte.

Le pompe, & vanità, & spese superflue, che dãno occasione di peccato mortale, come di non pagar debiti, & simili in ogni modo si prohibiranno.

Sommaria dichiaratione delle materie di questo capo. Cap. 7.

PRima l'eccesso d'amore alla fama è mortale, quando permette seco colpa mortale.

Il mancamento d'amore alla fama d'altri è mortale, quãdo in caso di estrema necessità, potendo, non si impedisce il danno notabile della fama altrui.

Il mancamento d'amore alla propria fama è mortale, quãdo da esso ne segue pregiudicio notabile alla salute sua, o al ben d'altri, de' quali egli hà cura.

La superbia è mortale, quando s'ama tanto la propria eccellenza, che si vuole anco con offesa mortale, o di Dio, o del prossimo.

La inuidia è mortale, quando è di cosa notabile, & la ragione vi consente.

La sospicione per ordinario è veniale.

Il giudicio temerario è mortale, quã do vi sono queste tre conditioni: prima che sia di cosa notabile, come di colpa mortale; Secondo, che si tenga per certo; Terzo, che tale certezza si fondi sopra congietture leggieri, & di poco momento.

La mormoratione, detrattione, calumnia, susurratione, ingiurie, dispregio, & finalmente tutte le offese di lingua,

gua, o di opera contra la fama; così in assensa, come in presenza; in giudicio, o fuori di giudicio saranno peccato mortale, quando vi saranno queste due conditioni, o vna di loro.

La prima intentione di far offesa notabile, & ingiusta alla fama.

D.Tho. 2.2.qu. 72. art. 2.

La seconda, effetto reale di tale offesa, che si poteua, & douea preuedere: Cioè sempre che alcuno dirà parole cō animo di far offesa notabile alla buona fama d'altri, ouero non hauendo tale intentione la dice però auuertendo, o douendo auuertire che tale danno cagioneria, sarà mortale.

La regola per conoscere quando vi sia obligo di sodisfattione è tale.

Sempre, che alcuno con detti, o fatti cagiona ingiusta offesa alla fama d'altri, sarà tenuto alla sodisfattione.

La regola poi per conoscere se sia seguita ingiusta offesa è tale circa le parole.

Prima, che la cosa detta sia di notabile offesa alla fama.

Secondo, che non sia publica.

Terzo, che non si sapesse da quelli, che la vdirono.

Quarto, che l'habbino creduto.

Quinto, che non vi fusse giusta cagione di dirla; & di queste cagioni s'è detto nella parte de' penitenti.

Per conoscere poi quando dall'ingiu

Sommaria dichiaratione delle materie di questo capo. Cap. 7.

PRima l'eccesso d'amore alla fama è mortale, quando permette seco colpa mortale.

Il mancamento d'amore alla fama d'altri è mortale, quãdo in caso di estrema necessità, potendo, non si impedisce il danno notabile della fama altrui.

Il mancamento d'amore alla propria fama è mortale, quãdo da esso ne segue pregiudicio notabile alla salute sua, o al ben d'altri, de' quali egli hà cura.

La superbia è mortale, quando s'ama tanto la propria eccellenza, che si vuole anco con offesa mortale, o di Dio, o del prossimo.

La inuidia è mortale, quando è di cosa notabile, & la ragione vi consente.

La sospicione per ordinario è veniale.

Il giudicio temerario è mortale, quãdo vi sono queste tre conditioni: prima che sia di cosa notabile, come di colpa mortale; Secondo, che si tenga per certo; Terzo, che tale certezza si fondi sopra congietture leggieri, & di poco momento.

La mormoratione, detrattione, calumnia, susurratione, ingiurie, dispregio, & finalmente tutte le offese di lingua,

gua, o di opera contra la fama; così in assensa, come in presenza; in giudicio, o fuori di giudicio saranno peccato mortale, quando vi saranno queste due conditioni, o vna di loro.

La prima intentione di far offesa notabile, & ingiusta alla fama.

D.Tho. 2.2.qu. 72. art. 2.

La seconda, effetto reale di tale offesa, che si poteua, & douea preuedere: Cioè sempre che alcuno dirà parole cō animo di far offesa notabile alla buona fama d'altri, ouero non hauendo tale intentione la dice però auuertendo, o douendo auuertire che tale danno cagioneria, sarà mortale.

La regola per conoscere quando vi sia obligo di sodisfattione è tale.

Sempre, che alcuno con detti, o fatti cagiona ingiusta offesa alla fama d'altri, sarà tenuto alla sodisfattione.

La regola poi per conoscere se sia seguita ingiusta offesa è tale circa le parole.

Prima, che la cosa detta sia di notabile offesa alla fama.

Secondo, che non sia publica.

Terzo, che non si sapesse da quelli, che la vdirono.

Quarto, che l'habbino creduto.

Quinto, che non vi fusse giusta cagione di dirla; & di queste cagioni s'è detto nella parte de' penitenti.

Per conoscere poi quando dall'ingiu

ria fatta a chi era presente o con fatti, o con parole sia seguita reale offesa, la regola sarà tale.

Se l'interessato, o le persone presenti giudicorono, che la cosa detta, o fatta fusse d'offesa notabile, sarà seguita essa offesa, & vi sarà obligo di sodisfattione.

Del modo di far le paci, & dell'obligo di chi offese, o fù offeso; s'è detto in altri luoghi.

Conclusione che le otto prattiche dette siano sofficienti.

CHe le otto prattiche siano sofficienti per l'essame, & giudicio de' confessori, si proua con tale sillogismo.

Magiore. L'essame del confessore ha per fine di aiutar il penitente, acciò faccia intiera la confessione; cioè confessi tutti i peccati mortali, non in genere, ma in specie; Secondo tutte le circostanze che mutano la specie; Terzo il numero de' peccati, & circostanze mortali; ne altro cerca il sacro Conc. per l'essame.

Minore. Ma le otto prattiche con li otto capi corrispondenti insegnano a giudicar, & essaminar di tutti i peccati mortali, & delle circostanze di essi che mutano la specie, & del numero loro.

Conclusione. Adunque le dette prattiche, & capi danno cognitione sofficiente per l'essame, & giudicio de' confessori: Onde parrà

rà forsi, che si possa dire che nella presente opera si sia fatto intiero, distinto, & compito compartimento di tutta la conscienza, & dell'essame, o giudicio che di lei deuono fare i confessori, & i penitenti.

Resta hora, che i giudiciosi lettori piglino da questa opera quello, che più le piacerà, vedendo in altri libri diffusamente le cose, che qui succintamente sono proposte; & i confessori, che gia si hanno formato ordine di essaminare, potranno facilmente accommodar il presente compartimento a quello, che hanno già famigliare, aggiongendo, o mutando ordine oue le piacerà.

DISCORSO
INTORNO
ALL'AMPIEZZA

Della charità, della legge di Dio, della conscienza, della virtù, & del peccato, fatto à fine

di dichiarare, & confirmare il compartimento qui posto de gli otto capi.

Hauendo io supposto, che il compartimento qui fatto da me di quello, che s'appartiene alla cõscienza sia talmente compito, che seruendosi di quello i penitenti, & i confessori potranno esser sicuri d'hauer compitamente fatto scoperta della conscienza o sua, o d'altri; Et questo sendo il principal fondamento di questa Prattica per l'essame; Ho giudicato non solo vtile, ma quasi necessario, il mostrare che questo mio supposito se non è certo, & sicuro; è almeno talmente probabile, & cosi ben fondato in viue ragioni, & sicure auttorità; che qua-

qualunque dotta,& timorata conscienza può in esso fermarsi,& quietarsi: Ma perche il prouare, che questo compartimento sia nel modo ch'ho detto compito è cosa impossibile, se prima non si proua tutta la latitudine, o ampiezza della charità, della legge di Dio, della conscienza,& del peccato,come in questo discorso si vederà; perciò hora di questo ho preso a trattare. Dunque il discorso sarà vtilissimo, & meriteuole che da giudiciosi lettori attentamente sia considerato.

Diuisione di questo discorso.

SI diuide ne' sei capi seguenti.

Nel primo si dà regola per conoscere l'ampiezza di qualunque cosa si sia.

Nel secondo, si discorre sopra l'ampiezza della charità.

Nel terzo, si parla della latitudine della diuina legge.

Nel quarto, della ampiezza della conscienza.

Nel quinto, di quella del peccato, & della virtù.

Nel sesto, si proua che il compartimento è fatto conforme all'ampiezze, che dette sono.

Della regola per conoscere la latitudine di qualunque cosa. Cap. I.

LA regola è tale; Chi conosce interamente, & distintamente tutte le cause di alcuna cosa, senz'altro questo tale hauerà conosciuto l'ampiezza di lei, Et qui si dicono due cose; Prima che si conoscano tutte le cause; Secondo che ciascuna causa si conosca interamẽte; cioè tutta; & distintamente, cioè non in confuso, ma distinguendo quello a chi lei s'appartiene.

Le cause poi in tutto si riducono à quattro, che sono materia, forma, officiente, & fine.

Aris. 1. phisic. tex. 1. et alibi.

Questa regola è sottoscritta, & approuata da tutti i saui cosi profani, come ecclesiastici: Aristotele nella sua philosophia lo afferma tãto resolutamẽte, che sopra questa verità fonda & stabilisce tutta la detta philosophia; S. Thomaso principalissimo Theologo, come indubitata la sottoscriue: Dionisio Areopagita principale tra padri dice il medesimo con quella famosa sentenza, *Bonum est ex integra causa, malum autem ex singulis defectibus*; Che vuol dire cosi; All'hora vna cosa è buona; & perfetta, quando ha interamente non vna ma tutte le cause; ma all'hora è cattiua, & imperfetta, quando o non hà tutte

S. Tho. 1. 2. qu. 55. ar. 4

Dion. de diuinis nom. c. 4 refert et probat D. Tho. 1. 2. qu. 19. ar. 6 ad 1.

te le sue cause, o alcuna di quelle non è compita.

Resta solo circa di questa regola vna difficoltà, & è che trouandosi nelle cose molti accidenti proprij, come nell'huomo l'intelletto, & la volontà, di più molte particolari operationi, come l'intendere, & il volere; ne potendosi hauere perfetta cognitione delle cose non si sapendo gli accidenti, & le operationi, che ad esse proprie sono; pare che la sola cognitione delle cause non sia compita, & sofficiente; Ma a questo si risponde, che gli accidẽti, & le operationi si riducono alle cause dette; perche si ponno ridurre o alla forma, o al fine, o ad altra causa; come per essempio Aristotele gl' accidenti dell'huomo, & animali, come senso, intelletto, volontà riduce all'anima come a cagione di quelle, & l'istesso fa delle operationi: Si ponno anco ridurre al fine; perche le operationi sono mezzi per ottenere alcun fine, & li accidenti sono come istromenti di dette operationi; Onde la regola sarà vera.

lib. de anima.

Resta anco d'auuertire, che nel determinare la causa di alcuna cosa è necessario determinarla tanto precisamente, che non si dica ne di più, ne di meno, di quello che è; & la ragion è, perche se si dice qualche cosa di meno, in quello che manca della verità, vi sarà

Ex Arist. 1. post. c. 4. & 5.

ignoranza,& mancamento di cognitione; se anco si afferma di più, vi sarà errore; perche si crede quello non è; stimando che quello di più appartenga a quella causa, che non è vero: Hora da queste due regole s'hauerà modo per dichiarare, & prouare l'ampiezza delle cose che dette sono.

Delle cause della charità. Cap. 2.

IN questa vastissima materia si procederà risolutamente per conclusioni, lasciando a belli ingegni il profondarsi in essa quanto vorranno.

Num. 1. Della materia della charità.

Ex D. Th. 2. 2. qu. 23. ar. 1. & q. 25.

LA materia della charità chiamata da theologi obietto è di due sorti; perche l'obietto suo altro è materiale, altro formale: Il materiale è quello, circa il quale s'occupa la charità: Il formale è quella cosa, che essa charità pretende d'introdurre, o di considerare nel materiale; come per essempio; Io amo Pietro come virtuoso; Pietro sarà l'obietto materiale del mio amore, la virtù sua sarà come il formale, perche è la cosa, che io pretendo amare in lui; Dell'vno, & dell'altro obietto conuiene determinare.

Num.

Num. 3. *Dell'obietto materiale della charità.*

QVesto obietto ſono le perſone, che ſecondo la charità deuono eſſer amate; & ſono: prima Dio; ſecondo ſe ſteſſo; terzo il proſſimo; che coſi inſegnano i due precetti della charità con quelle parole; *Diliges Deum, & proximum tuum, ſicut teipſum*: ecco la charità ama Dio, ſe ſteſſo, il proſſimo.

Luc. 10 *& Mat.* 22. 2.2. *qu.* 25.

Chi dunque amarà, come deue, tutte queſte perſone non eccettuandone pur vna, hauerà compito l'obietto materiale della charità: chi ne eccettua vna ſola come nemico, che non ama, non hauerà compita la materia della charità.

Num. 4. *Dell'obietto formale della charità.*

L'Obietto formale della charità ſono i beni, & i mali delle dette perſone; & la ragion è, perche la charità pretende di amar tutti i beni, & odiar tutti i mali di eſſe perſone: onde conuiene diſtinguere tutti i beni, & mali loro.

Ex *D. Th.* 2.2. *q.* 23 & *q.* 25.

Tre ſorti di beni ſi trouano, Diuino: Publico: Priuato: Il primo bene appartiene a Dio: Il ſecondo, a' popoli inſieme congregati, & a magiſtrali loro: Il terzo alle perſone priuate.

Tutti i beni diuini pare che dalle sacre scritture si riducono a quattro: tre de quali sono principali, & si considerano in Dio stesso: & sono sapienza, potenza, bontà, a' quali corrispondono le tre virtù theologiche; Il quarto è manco principale, & si considera nelle creature, o almeno per rispetto di loro, & è detto maestà, o gloria: & le corrisponde la virtù detta religione. Tutto quello è contrario a questi beni sarà peccato contra di Dio.

Arist. magn. mer. lib. 1. c. 3. et 1. ethic. c. 4. et 5

Tutti i beni humani così publici, come priuati infallibilmente si riducono a quattro capi; cioè. Primo beni dell'anima; Secōdo del corpo; Terzo della fama; Quarto della robba: Et altretanti saranno i mali a loro contrari: Ne sarà possibile trouar beni, o mali, che a questi non si riducano; Così insegna la natura della cosa, così l'esperienza; Così l'authorità de' dottori: Perche tra Filosophi Aristotele: tra sommiste il Nauarro: Fra theologi S. Thomaso: Fra Catechismi il Romano: finalmente la sacra scrittura, & la stessa legge di Dio insegnano esser così: Onde questa sarà risolutissima conclusione.

Nauar. cap. 14. nu. 23. et alibi. D. Tho. 2. 2. qu. 104 ar. 3. & q. 152. ar. 2. Catech. in Decalogū pr. 5. 7. 8.

Chi dunque amarà tutti i beni, & odiarà tutti i mali di tutte le dette persone non eccettuandone pur vno, hauerà compito l'obietto materiale, & formale della charità: Chi eccettua alcuno

no sarà mancheuole in esso.

Num. 5. Della forma della charità.

LA forma della charità è la vera regola di amare, & odiare: cioè insegna amare, & odiare quello si deue: & quando, quanto, & come si deue: onde questa forma dice due cose: prima amare, & odiare: Secōdo farlo come si deue.

Ex D. Th. 2. 2. qu. 23. 25. 26.

Amare si deuono tutte le persone, & tutti i beni loro, inquanto però sono beni: & odiare tutti i mali d'esse, inquanto sono mali, & non altrimente.

L'ordine della charità, che dice il modo d'amare, è tale.

Prima, si deue amar Dio, poi se stesso, poi il prossimo.

D. Tho. 2. 2. qu. 26.

Secondo, si deue amar prima il bene pertinente a Dio: Secondo al publico: Terzo al priuato: & Iddio si deue amar senza modo, o misura, & se fusse possibile infinitamente. Il ben publico si deue amar manco che il diuino, & più che'l priuato.

Terzo, l'anima si deue amar più, che'l corpo: questo che la fama: questa che la robba: se però per qualche circostanza particolare questo ordine non si debba mutare.

Quarto il maggior bene dell'istessa sorte si deue ordinariamente amar più, che il minore: & il maggior male più

del

del minore deue esser odiato.

Quinto, quando il maggior bene nõ è necessario, come far oratione; & il minore è necessario come soccorrere a chi sta infermo abbandonato: si deue attendere al bene più necessario.

Chi ama, & odia nel modo, & ordine detto hauerà amato secondo la charità.

Chi in amare, & odiare non serua l'ordine detto hauerà fatto contra la forma della charità.

Num. 6. Del fine della charità.

Sess. 6. cap. 7.

IL Sacro Concilio di Trento insegna, che il fine della iustificatione, & per consequenza della gratia, & della charità sono. Prima la gloria di Dio & di Christo: Secondo la vita beata: onde seguità, che il primo precetto della charità, cioè amar Dio sopra ogni cosa, habbia per fine la gloria di Dio; & il secondo, cioè amar il prossimo come se stesso, habbia per fine la vita beata.

Dunque la charità si può dire habbia come due fini; Il primo è amar tutto quello da gloria a Dio; & tali sono gli atti di queste quattro virtù fede, speranza, charità, religione; & odiar tutto quello, che alla detta gloria, & alle dette virtù sia contrario: Il secondo è amare la vita beata non solo a se, ma anco a' prossimi: Et perche la vita beata consi-

ste

ſte in poſſeder tutti i beni, & in eſſer priuo di tutti i mali; coſi dell'anima, come del corpo, fama, & robba, ſeguirà che l'amar tutti queſti beni, & odiar tutti i mali contrari a ſe ſteſſo, & a proſſimi ſarà vero fine, & atto della charità.

Num. 7. *Dell'efficiente della charità.*

L'Efficiente della charità quanto al produrla è Dio; perche è virtù infuſa da lui; ma quanto all'eſſercitio di eſſa ſarà l'huomo: Queſto huomo può far in tre modi atti di charità; cioè prima col cuore; Secondo con la lingua; Terzo con le opere: & perche la charità è virtù perfettiſſima, perciò è neceſſario far gli alti di eſſa ne' tre modi già detti: Che coſi inſegna S. Giouanni dicendo; Filioli *non diligamus verbo neq; lingua*; cioè ſolamente con la lingua; ſed opere, cioè con fatti; & veritate, cioè con verità, & realtà di cuore.

Ex D. Th. 2. 2. qu. 23. art. 2.

Io. epiſt. 1. c. 3.

Dunque queſte ſaranno le cauſe della charità, & da loro ſi potrà conoſcere tutta l'ampiezza di lei; & diſtinguere inſieme tutto quello ad eſſa è contrario, o conforme.

Dell'ampiezza della diuina legge.
Cap. 3.

STabilita la latitudine della charità, facilmente ſi potrà concludere l'ampiez-

piezza di tutte le leggi; perche essendo la charità il fine della legge; non si contenerà altro in essa legge, che la charità; & perciò quanto s'estende la charità, tanto si dilata la legge; Il che hora si deue dichiarare.

Num. 2. Del fine, & cause della legge.

SE bene la legge di Dio, per essere datta in diuersi modi, ha diuersi nomi; onde è detta naturale, scritta, & euangelica; nondimeno ella è vna sola; perche hà vna stessa materia, forma, fine, & efficiente.

Sess. 6. cap. 7. Il fine della diuina legge principalmente sono la gloria di Dio & di Christo, & la vita beata; & chiaramente si raccoglie dal sacro Concilio di Trento:

Ex D. Th. 1. 2. q. 100. art. 2. Hora per conseguire questo fine la legge fa due cose; cioè prima regola tutte le operationi dell'huomo conforme al detto fine; Secondo obliga l'huomo al fare le dette operationi nel modo, che dalla legge son regolate.

D. Tho. ibid. La materia della legge diuina sono tutte le operationi dell'huomo virtuose, o vitiose; cioè o conformi, o contrarie alla charità.

D. Tho. ibid. La forma di essa legge è commandare tutte le attioni virtuose, cioè conformi alla charità; & prohibire le vitiose, cioè contrarie ad essa, obligando l'huo-

mo

mo al fugir queste,& operar quelle.

L'efficiente della legge è Dio stesso, che comanda, & prohibisce.

Catech. init. decal. n. 3.

Num. 3. Del modo per conoscere l'ampiezza della diuina legge.

DVe sono certissime regole per conoscere l'ampiezza della legge di Dio.

La prima è la charità; perche la legge non fa altro, che commandare quello è conforme alla charità; & prohibire quello gli è contrario.

Matth. 22.

La seconda è la virtù,& vitio; perche l'istessa legge non fa altro, che commandare la virtù, & prohibire il vitio.

Dunque queste tre cose legge, charità, virtù, sono totalmente adequate fra loro; & vna senza l'altra non può essere ne in tutto, ne in parte; perche oue non è legge, iui non è ne charità, ne virtù; oue è legge, iui è charità & virtù;& tutta la legge commanda tutta la charità, & tutta la virtù; prohibendo anco tutto quello le sia contrario.

Catech. de pœn. nu. 7. D. Tho. 1. 2. qu. 100. ar. 2.

Num. 4. Come la legge deue hauere precetti affirmatiui, & negatiui.

SVpposto che la legge di Dio sia la compita rogola de gli atti humani, sarà necessario affirmare, ch'ella deter-

Ex D. Th. vbi sup. Ca-

mini,

tec. Ro. in Deca log. per totum.

mini, & prescriua all'huomo, non solo quellllo che deue fare, ma anco quello che deue lasciare: & percioche habbia precetti affirmatiui, co' quali commandi il bene, la virtù, & quello è conforme alla charità; & ne habbia anco de' negatiui, co' quali prohibisca il male; il vitio, & tutto quello è contrario alla charità. Et questo è necessario che faccia rispetto di Dio, del prossimo, & di se stesso.

Num. 5. Qual sia la materia de' precetti affirmatiui, & negatiui.

Ex locis citatis.

DVe cose si considerano intorno alla charità; Vna è l'amore, quanto al cuore; & beneficio, quanto alla lingua, & esteriore: L'altra è odio, del cuore, & offesa, che estrinsecamente si faccia; Beneficio non è altro, che far bene; & liberar dal male; o voler bene, & non voler il male: Offesa si dice al contrario, far male, o leuar il bene; voler il male, & non voler il bene.

Dunque il precetto affirmatiuo commanda il far beneficio, & amare: il negatiuo prohibisce l'odio, & l'offesa: Et che la legge di Dio faccia l'vno, & l'altro si vede chiaramente; perche ne' precetti della charità, che tutti sono affirmatiui, si commanda l'amore, *Diliges Deum, & proximum, & teipsum:* ne' precetti

cetti poi del Decalogo, che quasi tutti sono negatiui, si prohibisce l'offesa; onde sarà vero quello s'è detto.

Num. 6. Come il Decalogo letteralmente inteso non contiene tutti i precetti della legge.

SAn Thomaso dice, che il Decalogo letteralmente inteso non contiene tutta l'ampiezza della legge di Dio, & si proua così. *1. 2. qu. 100. ar. 3.*

Noue precetti sono negatiui: & non si danno precetti affirmatiui corrispondenti: adunque non sono sofficienti per la ragione già detta. *Ex Catech. in Decal.*

Di più i precetti negatiui non sono compiti, perche non prohibiscono tutte le offese, come il quinto prohibisce l'homicidio, non parlando delle altre offese corporali, che si possono fare; adunque sono mancheuoli; & queste ragioni sono prese dal Catechismo Romano.

San Tomaso assegna la ragione, perche Dio non desse la legge scritta secondo la lettera compita: & è prima perche quel popolo rozzo non era capace della perfettione della charità; Secondo, perche a Christo si riseruaua il dare la legge perfetta.

Num. 7. Del modo per ridur al Decalogo l'ampiezza di tutta la legge.

Catech. init. De cal. n. 1.

SAnt'Agoſtino, & il Catechiſmo Romano dicono, che il Decalogo è l'epitome, & ſomma di tutte le leggi datte da Dio, & che ſendo ben inteſo ſi ridurãno ad eſſo tutti i precetti datti da Dio, & ſi potrà far chiaro in ſimil modo.

Catech. Ro. prec. 1. nu. 3. & prec. 2. nu. 3. idem in alijs.

Prima, Quando il precetto del Decalogo è negatiuo conuiene intenderli cõtrapoſto vn affirmatiuo; & quando è affirmatiuo, vn negatiuo, & ſi proua prima con l'auttorità del Catechiſmo Romano, che coſi inſegna, & oſſerua: Secondo con ragione; perche ſe Dio commanda far bene, prohibiſce il far male; & ſe prohibiſce il far male, commanda anco il far bene; che coſi ricerca la perfettione della charità, come s'è detto: Terzo con l'auttorità de' Philoſofi, che dicono nella affirmatione cõtenerſi virtualmente la negatione, & nella negatione l'affirmatione; come chi afferma Iuda s'è dannato, nega non s'è ſaluato; & chi nega non s'è ſaluato, afferma che s'è dannato: Dunque ſempre col precetto affirmatiuo deue vnirſi il negatiuo.

Secondo, Quando il precetto negatiuo prohibiſce vna offeſa, o l'affirmatiuo commanda vn beneficio, all'hora ſe

vi

vi sono altre offese, o beneficij dell'istessa sorte non si deue intendere il precetto di quel solo particolare, ma anco di tutti li altri; perche per la stessa ragione si deue commandare, o prohibire l'vno & l'altro: Et questa è dottrina del Catechismo Romano: Il qual dice di più; Che quando il precetto prohibisce la minor offesa, si deue argomentar così; Se Dio prohibisce la minore, dunque molto più prohibirà la maggiore; come per essempio, se nel secondo precetto si prohibisce il nominar il nome di Dio in vano, come non si prohibirà il bestemmiarlo? & se il settimo prohibisce il robbare, che è meno, che assassinare, & far rapina; perche questa rapina ancora non s'intenderà prohibita da Dio? Ma se il precetto prohibisce la maggior offesa, all'hora si deue argomentare così; Iddio hà prohibito in particolare questa offesa maggiore, non perche non intenda di prohibire la minore: ma per mostrare, che in modo particolare voleua fare prohibitione di quella: Come nel quinto precetto prohibisce l'homicidio, nel sesto l'adulterio, per denotare la grauezza di questi peccati.

Catech. Ro. prec. 7. nu. 3. & 4.

Contraponendosi dunque il precetto affirmatiuo al negatiuo: & ampliandosi il negatiuo a tutte le offese, & l'affirmatiuo a tutti i beni: senza dubbio che i

pre-

precetti del Decalogo saranno Epitome, & somma di tutta la legge di Dio.

Num. 8. Diuisione del Decalogo in tre parti.

Ex D. Th. 1. 2. q. 100.

IL Decalogo si può diuidere, o soddiuidere in tre parti principali.

Nella prima si determina quello si deue fare, e lasciare dall'huomo rispetto di Dio, & si contiene ne' tre primi precetti.

Nella seconda, si ordina quello deono fare, o lasciare i superiori, & inferiori tra loro.

Nella terza, si commanda quello si deue fare, o lasciare verso se stessi, & prossimi; & questa è ristretta ne sei vltimi precetti.

Num. 9. Come si dichiari l'ampiezza del primo precetto.

Catech. Ro. prec. 1. nu. 3. & 4.

IL primo precetto è datto al cuore dell'huomo, & deue commandare, & prohibire tutto quello, che esso cuore deue fare, & lasciare verso di Dio; cioè deue commandare l'atti della fede, speranza, charità, & religione; & prohibire i contrari a loro.

E' negatiuo, & prohibisce in speciale l'idolatria peccato nel tempo, che Dio diede la legge, molto frequente; & il suo

ſuo ſenſo è tale; Non farai col tuo cuore qualunque irreuerenza al Dio tuo, ma in ſpeciale ti aſtenerai dall'adorar altri Dei.

A queſto precetto negatiuo corriſpõde vn tale affirmatiuo; Con tutto il tuo cuore amerai il Dio tuo, & gli darai il ſommo honore, cioè quello gli è preſcritto da queſte virtù fede, ſperanza, charità, & religione.

Num. 10. *Come ſi dichiari l'ampiezza del ſecondo precetto.*

IL Catechiſmo Romano dice, che il primo precetto è datto al cuore; Il ſecondo alla lingua; perciò queſto ordina quello ſi deue fare, & laſciare dalla lingua riſpetto di Dio. *Ex prec. 3. nu. 1.*

E negatiuo, & prohibiſce vna legger offeſa, cioè nominar Dio in vano, per moſtrare, che molto più intende prohibire le maggiori. *Catech. prece. 2. nu. 3.*

L'affirmatiuo le corriſponde cioè: Darai ſomma lode à Dio conforme alle virtù fede, ſperanza, charità, & religione.

Num. 11. *Come ſi dichiari l'ampiezza del terzo.*

IL Catechiſmo dice, che è datto all'eſteriore. *prece. 3. nu. 1. & ſeq.*

E ne-

E negatiuo in gran parte;& prohibisce il lauorar le feste; per mostrar che molto maggiormente intende prohibire le irreuerēze esteriori contra di Dio.

L'affirmatiuo sarà; Che l'huomo con tutte le forze del suo esteriore dia il culto, & honor a Dio, che da esso Dio, o da S.Chiesa è instituito.

Num. 12. Dell'ampiezza del quarto.

Ex Catech. preco. 4. & D.Tho. 1.2. qu. 100. ar. 2. & 4.

IL quarto è datto a superiori, & inferiori;& ordina tutto quello si deue fare,& lasciare tra loro; & intende ordinarli vn grado maggiore, & particolare di amore.

E affirmatiuo, & parla solo de gl'inferiori, non perche oblighi loro soli al grado di amor speciale:ma perche sapeua Dio, che questi erano più scarsi nell'amare, onde haueano bisogno di speciale incitamento,per il contrario poi i superiori spesso peccano per eccesso d'amore verso de gl'inferiori; Parla solo di honore, per denotare tutti i beneficij pertinenti all'amore priuilegiato. E precetto generale, che s'estende all'amore del cuore, della lingua, & dell'esteriore.

Il precetto negatiuo che corrisponde prohibisce in modo particolare tutte le offese o di anima, o di corpo, o di fama, o di robba cōtra le dette persone.

Num.

Num. 13. Dell'ampiezza del quinto.

E Negatiuo, & prohibisce la maggior offesa, che sia, cioè l'amazzare: & non dice non amazzar l'anima, o corpo, o tuo, o del prossimo: o col cuore, o con la lingua, o con la mano: ma parla in generale: acciò s'intenda prohibito l'amazzare tutte le dette cose: & s'estende a tutte le offese di qualunque sorte, che siano contra l'anima, o corpo suo, o de' prossimi, così del cuore, come della lingua, & opere.

Ex Catech. pr. 4. D. Tho. vbi sup.

Hauerà vn precetto affirmatiuo di far beneficio all'anima, & corpo con le opere di misericordia corporali, & spirituali, specialmente in caso di necessità.

Num. 14. Dell'ampiezza del sesto precetto.

E Negatiuo, & prohibisce vn peccato di Lussuria principale, che è l'Adulterio; & s'estende a tutti gl'atti inhonesti, che così dichiara la Sacra scrittura: Et ha vn precetto affirmatiuo di seruare la castità, almeno matrimoniale; & di mortificar il corpo, tenendolo sogetto alla ragione.

Catech. prec. 6. D. Tho. 1. 2. qu. 100 ar. 2. & 5.

Num. 15. Dell'ampiezza del settimo precetto.

Catech. prec. 7. D. Tho. vbi sup.

IL precetto non robbar è negatiuo; & si potria stendere alle offese così della fama, come della robba: perche si fa furto dell'vna, & dell'altra: nondimeno communemente i dottori lo interpretano della robba: Dunque prohibirà tutte le offese di robba, o sia furto, o rapina, o altra; & hauerà vn precetto affirmatiuo, che si faccia limosina, & si dia aiuto alla robba d'altri in caso di necessità.

Num. 16. Dell'ampiezza dell'ottauo precetto.

Catech. prec. 8. D. Tho. ibid.

L'Ottauo precetto prohibisce le offese di parole contra il prossimo; & pone il dir falso testimonio come offesa principale: Particolarmente secondo i dottori, & il Catechismo Romano prohibisce tutte le offese contra la fama: Però hauerà anco il precetto affirmatiuo, che commanda il dar aiuto alla fama ne' casi di necessità.

Il nono precetto si riduce al 6. & il decimo al settimo; però non si dice altro di loro.

Num. 17. Conclusione intorno alla raccolta de' precetti di Dio.

HOra chiaramente si prouerà, che i precetti del Decalogo ampliati nel modo giè detto contengono tutti i precetti di Dio datti o nella legge di natura, o dell'Euangelio, & si proua cosi: Prima si danno precetti intorno al bene diuino, al publico, & al priuato: Et quanto a Dio dandosi precetti al cuore, alla lingua, & all'esteriore; & questi essendo affirmatiui, che commandano tutte le virtù; & negatiui, che prohibiscono tutti i vitij rispetto di esso Dio; seguirà, che tali precetti contengano tutto quello, che á Dio s'appartiene.

Ex supradictis.

Quanto poi al bene publico, che è posto nelle persone, che si dicono superiori, & inferiori, faranno i precetti compiti, se commandino al cuore, lingua, & opere, amore particolare circa l'anima, corpo, fama, robba, prohibendo anco tutte l'offese contra di loro, & questo s'è detto farsi nel quarto precetto.

Quarto a se stesso, & a' prossimi non si ponno dare altri precetti, se non intorno all'anima, corpo, fama, robba; & questi cosi affirmatiui, che commandino il beneficio; come negatiui, che prohibiscano l'offesa del cuore, lingua, & opere: & questo s'a fatto, pche il quinto

precetto s'appartiene all'anima, & al corpo; il sesto al corpo; il settimo alla robba; L'ottauo alla fama; Il nono, & decimo sono datti al cuore; & sono ampliati nel modo gia detto.

Dunque i precetti distinti & ampliati come di sopra chiaramente commandano tutto quello è secondo la charità; & prohibiscono tutto quello, che egli è contrario; onde saranno compita regola de gli atti humani; & à loro tutti i precetti di Dio si ridurranno.

Dell'ampiezza della conscienza. Cap. 4.

DA quello s'è detto hora si potrà dichiarare l'āpiezza della consciēza; Ma per intelligenza di questo conuiene sapere, che cinque cose hanno in tutto, & per tutto vgual latitudine tra loro, & sono; prima la charità; Secōdo la legge; Terzo la Synderesi; Quarto la conscienza; Quinto la virtù, & il vitio.

Matth. 22. La charità è il fondamento di tutte le leggi, conscienza, virtù, & operationi dell'huomo.

ibid. La legge è come vn vaso, che contiene la charità, & ordina, & dispone di lei.

1. p. qu. 79. art. 11. La Synderesi è vn lume naturale datto da Dio a tutti gli huomini, col quale naturalmente si conosce i primi principi

cipi operabili; cioè che regolano tutte le operationi dell'huomo; & tali sono i precetti della legge datta da Dio.

La cõscienza cõsiste in applicar i principij detti alle operationi dell'huomo, manifestando opportunamente quando, o come le operationi particolari di esso huomo siano o conformi, o contrari alla legge di Dio; & quando sono conformi, spinge al farle; quando contrarie, procura di impedirle. *ibidem. art. 12.*

La virtù non è altro, che vna conformità dell'operatione dell'huomo con la legge di Dio; come l'honorar Dio è atto conforme alli precetti di esso Dio. *Ex D. Th. 1. 2. q. 100. art. 2.*

Il vitio è vna ripugnantia, o contrarietà dell'operatione dell'huomo con la legge di Dio; come il furto è atto cõtrario a quello da Dio è commandato. *Catech. de pan. nu. 7. ibid.*

Dunque l'ampiezza della conscienza s'estenderà tanto, & non più, ne meno di quello, che faccia la charità, & la legge di Dio; & perciò chi vuole essaminar tutta la conscienza è necessario, che essamini tutte le operationi dell'huomo, osseruando qual siano o conformi, o cõtrarie alla diuina legge.

Dell'estensione della virtù del vitio, & del peccato. Cap. 5.

LA virtù s'estende tanto, quanto fa la legge di Dio; perche tutte le ope- *D. Tho. & Catech. ibid.*

re, che sono conformi ad essa legge, sono atti di virtù.

D. Tho. ibid.

Il vitio parimente; perche doue si troua precetto, iui può essere trasgressione, & questa è peccato.

Chi dunque essaminerà tutte le operationi del cuore, lingua, opere; verso Dio; prossimo, & se stesso; osseruando quali siano contrarie alla diuina legge; questo tale hauerà fatto l'essame compito di tutta la conscienza, & di tutti i peccati.

Come il compartimento qui posto sia compito. Cap. 6.

HOra dalle cose dette resta prouare tre cose.

Prima, Che il compartimento qui posto sia compito, & raccolga tutti i modi di peccare.

Secondo, Che puntalmente in esso si serua l'ordine de' dieci precetti.

Terzo, Che sia accommodato, per far essame compito della conscienza.

Num. 2. Come si proui, che il fatto compartimento raccolga tutti i peccati.

SI proua con tale Sillogismo.

Maggiore. Chi raccoglie tutti i precetti di Dio, & tutti i modi di peccare con-

contra di loro, indubitatamente hauerà raccolto tutti i peccati; & è chiara da quello s'è detto.

Minore. Ma in questo compartimento si raccolgono tutti i precetti di Dio, & tutti i modi di peccare contra d'essi. Conclusione. Adunque in questo compartimento si raccolgono tutti i peccati: & prouandosi la minore, si dirà, che la conclusione sia prouata: Questa minore hà due parti, vna è il compartimento raccoglie tutti i precetti; l'altra è nel compartimento si sono esplicati tutti i modi di peccare contra ciascuno precetto. La prima parte s'è prouata qui nel capitolo terzo: La seconda s'è prouata nelle prattiche de' confessori: È vero, che in dette prattiche si fa vn supposito, che qui conuiene prouare.

Il supposito è, che contra il precetto affirmatiuo si possa peccare solo in doi modi; Il primo per eccesso; Il secondo per mancamento d'amore: Contra poi il negatiuo in duoi altri soli; cioè prima per ingiusta offesa; secondo per mancamento di giusta sodisfattione: & conforme a questo supposito s'è raccolto tutti i modi di peccare posti da Sommisti, Theologi, & Catechismi contra di ciascuno precetto: Hora questo supposito si proua così.

Il precetto affirmatiuo commanda l'amore; & questo è secondo la charità:

Catech. prece. 4. nu. 5.

Ma quando l'amore stà ne' termini del precetto, mai è peccato, anzi è virtù; quando passa i termini sarà peccato; ma è impossibile che si passi il termine d'amare, eccetto che in duoi modi; cioè per eccesso in più, & per diffetto in meno; che così dicono tutti i philosofi, & theologi; adunque contra il precetto affirmatiuo non vi sono altri modi di peccare, che li gia detti.

Quanto poi al negatiuo è certo, che prohibisce solo l'offesa come contraria alla charità; Ma circa l'offesa si può peccare solo in duoi modi. Vno è facendola; L'altro non la leuando con la sodisfattione dopò s'è fatta; che così da tutti i dottori è insegnato: Adunque tutti i modi peccare contra i precetti affirmatiui, & negatiui saranno i quattro soli gia detti; & se nel compartimento si sono raccolti tutti i peccati di ciascun modo, sarà in tutto compito.

Resta dunque vna sola dubitatione, se in ciascuno precetto si siano raccolti tutti i peccati, che si riducono a' quatro modi, che detti sono: & questa anco si può chiarire nel modo seguente.

Prima, basta raccogliere tutte le specie de' peccati: & dico spetij non casi; & la ragion è, perche basta confessar i peccati in specie; cioè con le sole circostanze, che mutano la sorte del peccato; lasciando quelle, che non la mutano, come

me il furto si può far di notte, di giorno, & questo non varia la specie, si può anco fare di cosa sacra, o in luogo sacro, & questo varia la sorte; Dunque basta raccogliere le circostanze, o modi che variano il peccato.

Secondo, non è necessario far raccolta de' veniali, perche non è necessario confessarli.

Terzo, basta raccogliere i modi, che pongono di peccare. I sommisti, i theologi, & i Catechismi; i quali s'impiegano in raccogliere con gran diligenza tutti i modi di peccare contra la legge di Dio: Et questo s'è procurato di fare in questo compartimento; perche da sommisti, specialmente dal Nauarro; da Theologi, principalmente da S. Thomaso: & da Catechismi, in particolare dal Romano; per spacio di molti anni ho procurato di far raccolta de' peccati, che essi pongono in ciascuno precetto cōtra i quattro modo già detti: & hò detto peccati, & non casi particolari; perche questi sono infiniti, & non è ne possibile, ne necessario il fare compita raccolta di loro.

Quarto, in ciascun modo di peccare s'è procurato di dar alcuna regola generale, che serui per dar lume, & cognitione di tutti i casi particolari; come per essempio: L'eccesso d'amore alla fama è mortale, quando si vuole fama an

co con offesa mortale o di Dio, o del prossimo: il simile nelli altri: & questo serue per scuoprire in generali i peccati circa quel modo.

Quinto, molti casi particolari, ne' quali spesso s'incorre: o ne' quali gli huomini non auuertono di peccare, si sono precisamente esplicati.

Dunque dalle cose dette appare, che assai probabilmente si potrà dare che in questa operetta si siano raccolte tutte le sorti de' peccati mortali: & che i confessori, & i penitenti seruendosi di essa per l'essame, potranno star sicuri in conscienza di hauer vsata quella diligenza, che si conuiene.

Num. 3. Come questo compartimento sia in tutto conforme alli dieci precetti.

IL primo capo contiene tutti i peccati del cuore contra Dio, & contra il primo precetto.

Il secondo, tutti i peccati della lingua contra Dio, & il secondo precetto.

Il terzo, tutti i peccati dell'esteriore, contra Dio, & il terzo precetto.

Il quarto, tutti i peccati del cuore, lingua, opere contra i superiori, & inte riori, & il quarto precetto.

Il quinto, & 6. capi egli contengono tutti i peccati contra l'anima, & corpo

suo,

suo,& de' proffimi: & contra il quinto, & sesto precetti.

Il settimo, contiene tutti i peccati contra la robba, & il settimo precetto.

L'ottauo,tutti i peccati contra la fama,& l'ottauo precetto:

Dunque in tutto s'è seruato l'ordine delli dieci precetti: resta solo vn poco di differenza in alcune cose particolari di poco momento.

La prima è, che il quinto precetto contiene insieme offese dell'anima, & del corpo: ma il quinto capo per distinguer meglio, & fugir ogni intrico per tale meschianza, contiene solo i peccati dell'anima.

La seconda è, che i peccati del corpo, quanto alle offese, sono contenuti nel quinto precetto, & quanto a diletti nel sesto: ma qui nel compartimento tutti si riducono al sesto capo: il che serue per più chiara,& facile esplicatione.

La terza è, che i precetti sono dieci, & i capi solamente otto; & questo perche i duoi precetti vltimi sono datti al cuore, & dicono l'istesso, che il sesto & settimo: & perciò era molto più vtile, & commodo all'essame, che s'vnissero insieme.

Dunque il presente compartimento in tutto è conforme a' precetti del Decalogo.

Num. 4. Come si pongano nel compartimento tutte le cose, sopra de quali si deue fare l'essame.

QVelli fanno professione di far l'essame molto diligente, lo sogliono fare sopra le cose seguenti, che tutte sono poste nel fatto compartimento.

Prima, si fa l'essame sopra i dieci precetti; Et qui tutti sono compitamente posti.

Secondo, sopra i precetti generali di S. Chiesa: Di questi nel terzo capo.

Terzo, sopra i sette Sacramenti; Nel terzo capo.

Quarto sopra i peccati nello spirito-santo; Nel quinto capo.

Quinto, sopra le opere di misericordia corporali, & spirituali: Nel quinto & sesto capo.

Sesto, sopra i cinque sentimenti: Nel sesto capo.

Settimo, sopra i sette peccati mortali: Della Superbia nel primo, & ottauo capo: Dell'Auaritia nel settimo: Della Lussuria, circa gola nel sesto: Dell'inuidia nell'ottauo: Dell'accidia nelli tre primi.

Ottauo, sopra le trè virtù Theologiche: Nel primo, secondo, & terzo capo.

Nono, sopra le quattro virtù cardinali: Della temperanza nel sesto: Delle altre

tie in tutti i capi.

Decimo, ſopra le cenſure, & impedimento canonico, cioè irregolarità: Nel terzo capo.

Vndecimo, ſopra la ſcommunica della bolla in cena Domini; Nel primo, terzo, & ſettimo capi.

Duodecimo, ſopra i contratti, vſura, reſtitutione: Nel ſettimo capo.

Decimoterzo, ſopra de' ſcandali, & occaſioni di peccare: Nel quinto capo.

Decimoquarto, ſopra li odij, & inimicitie: Nel ſeſto, & ottauo capi.

Sopra queſte coſe ſi fa l'eſſame, & tutte in queſto compartimento ſon dichiarate.

Num. 5. Come ſi da modo per l'eſſame della conſcienza.

FInalmente in queſto compartimento ſi da modo per eſſaminare la conſcienza compitamente; perche ſi propongono le coſe ſeguenti.

Prima, tutti i modi di peccare qui ſono raccolti.

Secondo, ſi dichiara quando, o come ſiano mortali.

Terzo, ſi eſplicano le circoſtanze, che mutano la ſorte del peccato.

Quarto, ſi nota quando vi ſiano o ſcommunica, ouer obligo di ſodisfattione.

DIA Quin-

Quinto si da cognitione, quando la ragione si dica consentire al peccato.

Sesto, si insegnano le differenze delle conscienze, & li rimedij per quelle.

Settimo, a ciascun peccato si propone qual stato di persone incorra in esso.

Ottauo si da regola, per essaminar il numero de' peccati; Con altre molte cose, che in tutta l'opera sono disperse; & seruono al far l'essame compito della conscienza; & abbracciano insieme la prattica, & la speculatiua.

Conclusione.

SE dunque in questo compartimento de gli otto capi si sono fatte tre cose.

Prima, raccolti tutti i modi di peccare.

Secondo, compartiti conforme alli precetti in otto soli capi.

Terzo dato prattiche, & modi a' confessori, & a' penitenti per l'essame: si potrà dire, che questo compartimento habbia tutto quello si cerca per il fine, al quale egli è ordinato di aiutare i confessori, & i penitenti per l'essame della conscienza.

DIA-

DIALOGO
INTORNO
Alle gran merauiglie, che sono nella remissione del peccato dell'huomo,
Specialmente nel Sacramento della Penitenza.

COnsiderando io deuoto lettore, che molti non hanno cognitione delle gran merauiglie, che sono nel Sacramento della Penitenza; & perciò desiderando di darli qualche aiuto, per ottenere tale cognitione; mi è parso non potersi far meglio, come proponendo in modo di Dialogo la consultatione, che noi potiamo imaginarsi, che si facesse dalle diuine consultrici sapiēza, giustitia, & misericordia, co' quali Iddio gouerna, & regge il mondo tutto: perche io tengo come sicuro, che se il diuoto lettore con humiltà, & riuerēza leggerà esso Dialogo, & mentre che legge anderà pensando le grandi difficoltà, & merauiglie, che da esse si trattorono, come noi potiamo pensare, sopra questo fatto di rimettere il paccato; sia

per

per ottenere gran lume, & cognitione del Sacramento già detto. Si supponerà poi che tutto quello si esplica in questo Dialogo è fondato sopra la dottrina del Sacro Concilio di Trento, come dalle annotationi poste in margine facilmente ciascuno potrà vedere.

Prima proposta; Se si debba rimettere il peccato dell'huomo.

SApienza. Deuesi o diuine consultrici dell'infinita sapienza vindicare eternamente, & perdonare la graue, & indegna offesa a Dio fatta, & reiterata dall'huomo? Giustitia. Non pare, che si debba perdonare, ma vendicare offesa tanto ingiusta contra vn Dio si grande, da creatura si vile, come è l'huomo non essendosi perdonato all'angelo, che peccò. Misericordia. La miseria dell'huomo formato di terra, & l'esser indotto con false soggestioni al peccato, con altre molte circostanze a voi note cercano, che per me misericordia se li ottenga perdono, il quale per altri rispetti giustissimamente se li potria negare. Sapienza. A me pare, che si come la diuina giustitia s'è fatta gloriosa in vendicare il peccato dell'angelo rubelle creatura nobile, & perfetta; cosi debba la diuina misericordia diuenire gloriosa col perdonare all'huomo creatura

Sess. 14. cap. 1.

Ex D. Th. 3. p. qu. 46. ar. 1. ad 3.

tura vile, & imperfetta il peccato commesso da lui; che così Iddio in giustitia, & misericordia glorioso sarà.

Seconda proposta; Se nel rimetterlo si cerchi sodisfattione.

Giustitia. Consento si faccia la remissione, & che sia opera di gloriosa Misericordia; ma a me anco, che sono la Giustitia di Dio, si deue dar parte di questa misericordia remissione. Sapienza. Conuiene, che in questa, come nelle altre opere di Dio siano vnite insieme la Giustitia, & la Misericordia. Giustitia. Poiche nell'huomo non si può fare la diuisione, che nella natura angelica s'è fatta di darne vna parte principalmente alla Misericordia, l'altra a me; perche tutta la specie dell'huomo è nel peccato incorsa; si faccia in gratia della Misericordia la remissione all'huomo dello peccato; ma in gratia di me Giustitia non si faccia senza la giusta, & intiera sodisfattione. Sapienza. Che così si faccia io vi consento.

Seß. 6. cap. 2.

D. Tho. 3. p. q. 1. ar. 2. & qu. 46. ar. 1. ad 3.

Terza proposta; Del modo della sodisfattione.

Misericordia. Et come la Misericordia diuina sarà gloriosa, se la giusta, & intiera sodisfattione si cercarà?

D. Tho. 3. p. q. 1. art. 2.

rà? Et chi darà questa giusta sodisfattione? L'huomo deuesi darla, ma non può; Iddio solo può darla, ma non deue; perche egli come offeso deue riceuere, non dare sodisfattione; L'angelo, ò altra creatura ne la potrà, ne la douerà dare: Dunque la remissione non si farà: Trouisi modo, che far si possa, che io vi consento. Sapienza. Vere sono queste difficoltà, ne altro miglior rimedio vi sarà, se non che Iddio vi faccia huomo viatore, & sia vero Dio, & huomo; perche egli come Dio potrà, come huomo douerà dare la detta sodisfattione del peccato: Se vi piace si determini, che l'vnico figlio di Dio si faccia huomo, & che sodisfaccia per l'huomo. Giustitia. Io Giustitia di Dio ne sarò grandemente essaltata. Misericordia. Et io Misericordia non meno.

Catech. art. 2. n. 3.

Concil. Seß. 6. cap. 2.

D. *Tho. 3. par q. 46. ar. 1 ad 3.*

Quarta proposta; Quale sodisfattione si dia.

SApienza. Sia dunque stabilito che sia. Ma quale sodisfattione egli darà? Giustitia. Conuiene che mora sopra vna croce; acciò patisca la pena della morte, che fù imposta al peccato; & si come il peccato fù commesso spicando con mani il pomo dall'arbore; così la pena sarà fissando le mani de chi sodisfa, a vn arbore; che in tal modo il peccato giu-

Prefatio de cruce

D. *Tho. 3. par. q. 46. ar. 3*

Catech. art. 4. n. 4.

giustamente sarà distrutto; & perciò la remissione giusta sarà: Sap. Così sia.

Quinta proposta; Come s'applichi detta sodisfattione all'huomo.

Giustitia. Ma come restarò io sodisfatta, per li peccati dell'huomo, non essendo questa sodisfattione di lui? Sapienza. Si troui modo, co' quale essa sodisfattione si faccia dell'huomo. Misericordia. Si come vn debitore trouando pietà appresso vn amico, che doni, o presti danari, con quali paghi il debito suo, può con li danari d'altri sodisfare al debito suo; così se Christo concederà i meriti suoi a gli huomini peccatori, potrà l'huomo cõ essi a voi diuina Giustitia sodisfare. Giustitia. Mi piace. Ma come i meriti di Christo s'applicaranno al peccatore, & dopo l'essere applicati a me diuina Giustitia degnamente saranno offerti? Sapientia. Christo instituisca egli il modo di tale applicatione, & offerta. Misericordia. Riceuo che tale modo sia sensibile, & all'huomo molto facile, & famigliare. Sapientia. S'instituiscano sacramenti sensibili, & materiali, co' quali si faccia quello s'è detto.

Sess. 6. cap. 3.

Sess. 14. cap. 1.

Sess. 7. initio.

Sesta

Sesta proposta; Se più volte si rimetta il peccato.

Sess. 6. c. 14. & Sess. 14. c. 1. 2. 8.

MIsericordia. Vi piace si decreti, che più volte si possa fare l'applicatione de meriti di Christo all'istesso peccatore; & che più volte se li rimettano i peccati? Giustitia. Pare, che il farla vna sol volta sia assai, perche le reiterate offese sono molto maggiori, & meno iscusabili, più ingiuste, & di misericordia forsi indegne; & il rimettere all'istesso più volte le offese potrà essere, che alla diuina maestà ne cagioni maggiori, & più numerose; & al buono, & giusto gouerno del mondo non conuiene il facilitar troppo la remissione delle sacrilege, & ingiuste contra di Dio offese. Misericordia. Prego instantemente, che più volte se li rimetta, perche l'huomo viue longamente in stato di viatore con la natura per lo peccato corrotta: con li sensi molto inclinati al male; & nel mezzo di molte insidie, & tentationi; però spesso per sua fragilità caderà; Ricerco se li rimetta mentre nello stato di viatore si trouerà. Sapienza. Vi pare diuina Giustitia, che in gratia de' meriti di Christo sodisfaciente in croce, si rimetta il peccato all'huomo in ogni tempo, che egli sarà viatore; ma trouando però modo, che dal rimet-

Catech. de pæni. nu. 13. 19. 20. Idem Catech. art. 10. nu. 5.

mettere le reiterate offeſe non ſegua, che l'huomo poco auueduto abuſi tale benignità per moltiplicare le offeſe contra di Dio? Giuſtitia. Riſguardando alla ſodisfattione di Chriſto, che merita d'eſſere infinitamente glorificata ſommamente mi piace; ma a voi diuina ſapienza tocca trouar il modo, che l'huomo per la facile remiſſione non s'allarghi nello peccare.

Settima propoſta; Del far differente la prima remiſſione dalle ſeconde.

SApienza. La prima remiſſione facciamo, che ſia abondante di Miſericordia; & che dall'huomo non ſi cerchi alcuna ſodisfattione, per quanti peccati egli habbia commeſſi; & tutta la ſodisfattione ſia di Chriſto; & il mezzo ſenſibile, col quale tale remiſſione ſi faccia, ſia detto Batteſimo: Ma la ſeconda volta, & tutte le altre dipoi la remiſſione ſi faccia col Sacramento ſenſibile della Penitenza, la quale ſarà molto più penoſa, & faticoſa, che il Batteſimo; & in eſſa s'imporrà al peccatore alcuna temporale ſodisfattione, che faccia o in queſta, o nell'altra vita; & Chriſto con la ſua paſſione, alla inhabilità d'eſſa ſupplirà: Coſi la prima remiſſione ſarà di giuſta Miſericordia; le ſeconde ſaranno di miſericordioſa giuſtitia.

Conc. lo cis cita. Catech. de pæni. nu. 67.

Mi-

Misericordia. Resto contenta di questa resolutione. Giustitia, anch'io.

Ottaua proposta; Chi debba determinar la sodisfattione nelle seconde remissioni.

Catech. Rom. ar. 10. per totum.

SApienza. Ma chi determinarà la temporale sodisfattione in queste seconde remissioni? Giustitia L'huomo in niun modo le deue determinare; per che egli è questo che offese, & al solo offeso; quando non ha superiore, tocca determinare la sodisfattione, che vuole per la fattali offesa; però a Dio solo, & non ad altro questo conuiene. Misericordia. Et come potrà l'huomo trattare con Dio, che non è visibile a lui? & sapere quale sodisfattione esso gl'imponga, che pur la sodisfattione, & il mezzo con cui si rimette il peccato deuono essere manifesti? Sapienza. Iddio padre darà a Christo ogni podestà di rimettere i peccati, & di imporre a' peccatori le giuste sodisfattioni; & Christo poi communicherà la stessa podestà a' Sacerdoti, quali sarà suoi ministri, & luogotenenti in questo; Così verrà a essere Iddio, che rimette le offese, & impone le sodisfattioni, perche il Sacerdote sarà in luogo di lui.

Nona

Nona proposta; Dell'erigere un tribunale nella Penitenza.

GIustitia. Mi piace: Ma se questo si fà è necessario erigere vn tribunale, nel quale il Sacerdote sia come giudice, che essamini prima la causa del peccatore, & poi determini le douute sodisfattioni, dandone maggiori a' più graui peccati, & minori a' più leggieri. Misericordia. Consento anch'io a questo giudice, & a questo tribunale, acciò in esso si determini le sodisfattioni temporali; & si proferisca vera, & diffinitiua sentenza della remissione delli peccati, che in questo modo il peccatore restarà più certo, & sicuro della fattali remissione. Sapienza. Sia dunque così.

Sess. 14. c. 5. c. 2. & c. 6. c. 8. & can. 9.

Decima proposta; Delle prouisioni per questo tribunale.

GIustitia. Sia. Ma piacciaui o diuina Sapienza di considerare, che l'huomo è tanto ingiusto, che se egli è fatto giudice con podestà di rimettere le offese contra Dio, & impone le sodisfattioni per esse, io temo, se da voi non si pone rimedio, che in vece di erigere vn tribunale di giustitia, se ne erigerà vno d'ingiustitia. Sapientia. A questo si rimediarà in due modi; Il primo sarà,

Ioan. 20 Concil. Sess. 14. c. 5. illis verbis. quo pro potestate &c. Catech. Rom. ar. 10. n. 2.

rà, che quando Christo darà a' Sacerdoti la podestà di rimettere le offese a Dio fatte, li dia prima lo Spiritosanto dicendo, *Accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta erunt*; Che in questo modo il tribunale de' Sacerdoti sarà retto dallo spirito di verità, L'altro modo sarà, che si diano alcune leggi a questi giudici sacerdoti, quali osseruando, il giudicio sia buono; ma non le osseruando, sia cattiuo, & a voi Giustitia inuiolabile si riserui di ciò nell'altra vita la discussione. Giustitia. Io vi consento.

Vndecima proposta; Del modo di constituirsi il peccatore auanti questo tribunale.

Concil. Sess. 14. c. 2. 5. 6. 8. & can. 9.

MIsericordia. Mi piace quello s'è detto. Ma che cosa far deue il peccatore accostandosi a questo tribunale? Giustitia. E' necessario, che s'appresenti come reo, & che s'accusi di tutti li suoi peccati. Sapienza. E così, & questo accusarsi si dimanderà Confessione.

Duodecima proposta; Come la Confessione si debba fare.

Concil. Sess. 14.

MIsericordia. Bastarà ch'egli dica in generale, Ho offeso Dio mortal-

talmente, Ho fatto ingiustissimamente; Li dimando perdono; Mi pongo nelle sue forze, & sono parechiato al darli la sodisfattione, & patire la pena, che egli vorrà? Giustitia. Non basta, perche il giudice senza discussione della causa, & senza distinta cognitione di lei non può dare giusta sentenza; & perciò douerà egli esplicare i peccati in particolare. Sapienza. Così conuiene.

cap. 5. et can. 7.

Decimaterza proposta; Quali peccati si debbano confessare.

SApienza. Ma quali peccati si deue decretare, che vi sia obligo di confessare? Giustitia. Non è offesa tanto leggiera, che sendo commessa contra Dio non venga ad essere molto graue, onde tutte si doueriano confessare. Misericordia. Confesso si doueriano, ma tale è la miseria dell'huomo, che quasi impossibile ciò sarà: Ricerco che s'oblighi solo al confessar i mortali, lasciandoli in libertà la confessione delli veniali. Sapienza. Se così piace alla diuina Giustitia vi consento. Giustitia. Non contradico.

Concil. ibid. Catech. de peni. nu. 47.

Decimaquarta proposta; Come si debbano confessar i mortali.

MIsericordia. Come douerà farsi la confessione delli mortali? Giustitia.

Concil. Sess. 14. cap. 5. et can. 7.

Catech. de pœn. nu 47. 48. &c.

stitia. Il peccatore esplicarà necessariamente tutte le offese mortali, non solo in specie, ma anco in numero; & oltre à ciò tutte quelle circostanze, per lequali Iddio in modo particolare ne resta offeso. Sapientia. Così conuiene, perche il Giudice deue sapere quali, & quante offese rimette; & si deue fare molto diuerso giudicio & sentenza di vno, che disse vna sola bugia; che di quello, che la giurò; & di vno che bestemmiò vna sol volta in vn anno, da quello che cento volte v'incorse in vn mese: perche le sodisfattioni, & pene deono essere corrispondenti alli peccati.

Decimaquinta; Se l'essame della conscienza sia necessario alla confessione.

Concil. Seß. 14. cap. 5. et can. 7. Catech. de pœn. nu. 50. & 61.

Misericordia. Mi piace quello s'è detto, Ma che sarà se il peccatore tacerà alcuno peccato o per ignoranza, o per scordanza? Sapienza. Deue vsare gran diligenza per trouarli, & dirli tutti; il che facendo sarà scusato, se per ignoranza ne tacque alcuno; ma se nel far l'essame fù negligente, non si dirà, che habbia supplito a quel che deue, & non sarà senza colpa il tacer qualche peccato graue, ancora per scordanza.

De-

Decimasesta proposta; Che sia necessario l'atto della contritione.

Misericordia. Basta che il peccatore si constituisca reo auanti il tribunale de' Sacerdoti, & si confessi delli peccati come s'è decretato? Giustitia. Non basta, perche la lingua non è parte principale dell'huomo, ma è come vno stromento del cuore; onde conuiene, che esso cuore faccia vn atto di odio contra il peccato, & si deliberi di osseruar le leggi da me diuina Giustitia a gli huomini ordinate. Sapienza. Così conuiene; perche a chi non è pentito del peccato, mai si deue dare la remissione di lui; & tale pentimento non è atto della lingua ma del cuore.

Sess. 6. c. 14. & Sess. 14. c. 2. et 4 et can. 4 Catech. de pœn. nu. 22. 23.

Decimasettima proposta; Se basti la contritione nella ragione.

Misericordia. Consento a quello s'è detto; Ma bastarà che il peccatore faccia l'atto della contritione con la sola ragione; quando non troua modo di farla ancora col senso? Giustitia. Se il senso fù partecipe del peccato, & per lo più fù cagione, & occasioni di esso, perche non deue anco esser compagno in far l'atto di contritione contrario di esso peccato? Mise-

Concil. Sess. 14. c. 4 illo verbo animi dolor. Catech. de pœn. nu. 25. & 29.

ricordia. O diuina Giustitia è molto vero quello che dite, però metto in consideratione l'indicibile difficoltà, che ha il senso di odiare il piacere, & diletto, in cui stà nascosto il peccato; piacciaui restar sodisfatta dell'odio della ragione. Giustitia. Faccia la diuina sapienza giusta misericordia. Sapienza. La ragione sia obligata odiare il peccato, & procurare, & desiderar anco, che sia odiato dal senso, & da tutto l'huomo; ma se tale odio non può ottenere, faccia almeno che il senso, & corpo cōcorri, alla destruttione del peccato con atti di humiliationi, che faccia auanti il Sacerdote con accettar anco la pena, che da esso li sarà imposta. Misericordia. Mi piace.

Decimaottaua proposta; In che modo si faccia l'atto di contritione.

Concil. Sess. 14. *cap.* 4. *Catech. de pœn. nu.* 24. *&* 32.

GIustitia. Conuiene o diuina Sapienza, che si determini con quale modo si faccia dal peccatore l'atto di contritione. Misericordia. Così ricerco anch'io. Sapienza. Si farà con cinque atti: Il primo sarà amar Dio sopra ogni cosa; Il secondo odiar il peccato commesso sopra ogni cosa, che odibile sia; Il terzo fermo proponimento di mai più peccare almeno mortalmente; Il quarto speranza nella diuina

uina

uina Misericordia; Il quinto. Deliberatione di far tutto quello che si deue per riceuer degnamente il Sacramento della Penitenza; Chi farà questi atti si dirà, che habbia Contritione, se à voi diuine consultrici così è in piacere. Giustitia. Vi consento.

19. *Quando, & come basti l'Attritione.*

Misericordia. Anch'io; però rileuo circa il primo atto; Che mouendosi l'huomo spesso, & quasi per lo più all'odio del peccato, o per la bruttezza d'esso peccato, o per lo timore della morte, dell'inferno, & d'altri gastighi, che dalla diuina Giustitia li sono datti; se tale atto sia bastante al far l'atto di Contritione. *Sapienza*. Non è bastante, perche la Contritione dee essere formata di charità, onde vi è necessario l'atto di amar Dio sopra ogni cosa. Misericordia. Se l'odio del peccato cagionato dal timore non si può dir Contritione, non si potrà almeno chiamar con nome meno perfetto di Attritione? Sapienza. Si potrà. Misericordia. Et questa Attritione in alcuni casi non sarà bastante all'ottenere la remissione delli peccati. Sapienza. Se piace alla diuina Giustitia si potrà decretare. Misericordia. Torna in gloria di voi diuina Giustitia, che l'atto di

Concil. Sess. 14. cap. 4.

tale timore in alcuni casi si giudichi sofficiente. Giustitia. A me solo sodisfano gli atti formati di charità; però quando gli atti di questo timore saranne accompagnati dal riceuere attualmente il Sacramento della Penitenza, perche all'hora saranno accompagnati dalli atti d'immensa charità, co' quali Christo odiò il peccato, si potrà dire che siano sofficienti. Sapienza. Anch'io ciò affermo.

20. *Dell'aiuto per la Contritione.*

Seff. 6. cap. 6. et Seff. 14. cap. 4. Catech. de pœn. nu. 9.

Misericordia. Chi può esplicar la miseria dell'huomo? Egli senza diuino aiuto non potrà fare questo atto di Contritione, ma ne anco di Attritione; procuro che tale aiuto li sia dato. Sapienza. In gratia di voi diuina Misericordia si farà; & perciò Io diuina Sapienza li darò lume, perche conosca la miseria del peccato, & la felicità che in Dio si troua, acciò odij quello, & ami questo; Voi diuina Giustitia con minaccie, pene, gastighi, timori lo agitarete, perche si parti dal peccato, & odij lui; & voi diuina Misericordia lo conforterete, dandoli speranza di perdono per li meriti della Passione di Christo; così tutte tre insieme vnite, se così le piace, l'aiutaremo perche si faccia contrito, o almeno attrito. Giustitia. Son

pronta di farlo. Misericordia. Anch'io.

21. *Del tempo in far l'atto di Contritione.*

SApienza. Conuiene si decreti quanto tempo debba durare quest'atto di Contritione. Giustitia. La longhezza del tempo deue supplire al poco valore dell'opere fatte dall'huomo. Misericordia. Deh vi moua a compassione o diuina Giustitia lo misero stato dell'huomo, il quale ha tante necessità di cibo, sonno, vestire, negotiare, & con lo sudore procurarsi il pane; hà vn cuore tanto instabile, i sensi tanto sdrucciolosi, & soggetti alle passioni; hà il corpo tanto mal inchinato; Il fomite, & la concupiscenza, & le passioni lo molestano di dentro; Et il demonio, & mondo con mille occasioni lo deuiano di fuori da' buoni proponimenti; fateli misericordia, che poco tempo se li dia di obligo al fare li detti atti. Giustitia. Facciasi nel modo, che la diuina Sapienza giudicarà. Sapienza. La Contritione in gratia di voi diuina Giustitia necessariamente, quanto all'obietto, risguardi tutti i tempi, e passati, e presenti, e futuri; & non sia Contritione, ne Attritione quell'atto, che non odia il peccato commesso, & il peccare di presente, & anco

Conc. ad Catech. ibid.

il peccare eternamente nel futuro; & questo sia fermo decreto; Ma in quanto all'atto, in gratia di voi diuina Misericordia, non si dia obligatione di tempo alcuno, ne di hore, o giorni, o settimane; ma compatendo all'instabilità del cuore humano sia solo di necessità il fare quell'atto, che Cōtritione si chiama o in poco, o in molto tempo, che fatto sia. Misericordia. Resto sodisfatta. Giustitia. Anch'io.

22. *Della sodisfattione.*

Seß. 14. c. 3. et 8

SApienza. Ricercate o diuina Giustitia altro dal peccatore, acciò li sia rimesso il peccato? Giustitia. Ricerco ancora l'atto di giusta sodisfattione, come già s'è decretato. Sapienza. Così conuiene.

23. *A chi si debba dare sodisfattione.*

Seß. 14. cap. 8.

MIsericordia. Et a chi cercate o diuina Giustitia si dia sodisfattione? Giustitia. A Dio, al prossimo, & a se stesso inquanto che sia bisogno. Sapienza. è così.

24. *Di quali cose si debba dare sodisfattione à Dio.*

Seß. 6. c. 14. & can. 30.

MIsericordia. Et a Dio quale sodisfattione si douerà? Giustitia.

Si

Si deue sodisfare prima per la colpa; secondo per la pena eterna; terza per la pena temporale.

25. Chi debba sodisfare à Dio.

MIsericordia. Ma chi sodisfarà à Dio per dette cose? Giustitia. Conuiene, che la sodisfattione si faccia o dal debitore, o da altro a nome di esso. Sapienza. Et per questo conuerrà che il peccatore sodisfaccia o con l'opere sue, o con quelle di Christo ma applicate a lui. Misericordia. Di quali cose douerà sodisfare con l'opere di Christo? Sapienza. E necessario, che con esse sodisfaccia per la colpa, & la pena eterna; perche è impossibile, che si leui l'ingiustitia del peccato per altro modo, che per la giustitia di Christo, il quale è fatto vera giustitia de' peccatori: La pena anco eterna nõ può hauere giusta sodisfattione da opera, che non sia d'infinito valore, come sono quelle di Christo. Misericordia. Per le pene temporali chi douerà sodisfare? Sapienza. Il peccatore ma in virtù però di meriti di Christo.

Concil. ibid. & Sess. 14. cap. 8. Catech. de pœn. nu. 64. &c.

26. Chi debba imporre le sodisfattioni per la pena temporale.

MIsericordia. Et chi imporrà le sodisfattioni per le pene temporali?

Conc. et Catech. ibid.

rali? Giustitia. Tocca a me diuina giustitia la determinatione di loro. Sapienza. Cosi conuiene. Misericordia. L'affermo, Ma come sopra il peccatore quali sodisfattioni siano da voi inuisibile Giustitia determinate? Giustitia. Basta al peccatore, che sia assicurato dal canto di Dio della remissione del peccato, ma il manifestarli le pene da me Giustitia determinate: non par conueniente. Sapienza. Anch'io giudico meglio il non lasciarlo sapere. Misericordia. Il confessore non potrà egli determinare queste giuste sodisfattioni? Giustitia. Non è possibile, che ciò possa sapere per le innumerabili circostanze, che si trouano nel peccare. Sapienza. E vero. Misericordia. Che sodisfattioni dunque s'imporranno dal confessore? Sapienza. Egli imporrà quelle penitenze, che lo spirito li soggerirà che siano conuenienti, & salutari; Quali sendo giuste, & conforme alla determinatione della diuina Giustitia, fatte che le hauerà il penitente, sarà libero da tutta la pena temporale; ma se saranno minori, seruiranno proportionatamente al rimetter le giuste pene determinate.

27. *Delle Penitenze volontarie del peccatore.*

Concil. Sess. 14.

Misericordia. Quando il confessore non hà datto la intiera sodisfat-

fattione potrà il peccatore pigliar da se stesso alcune penitenze, come digiuni, orationi, & limosine, per sodisfare alla pena temporale delli peccati? Sapienza. Potrà, ma non saranno di tanta virtù, come quelle, che li furono imposte dal Confessore.

cap. 8. & 9. & can. 13. Catech. de pœn. nu. 71.

28. *Delli castighi datti da Dio.*

Misericordia. Poniamo caso, che voi diuina Giustitia diate qualche gastigo temporale ad alcuno peccatore, come morte di figlio, infirmità, tempeste, & altre tribolationi, se il peccatore le sopportarà con patienza, & in pena delli peccati, non gioueranno alla remissione della pena temporale? Giustitia. Io tali sodisfattioni accettarò.

Concil. vbi sup. Catech. de pœn. nu. 76.

29. *Delle Penitenze fatte per altri.*

Misericordia. Et se vno vorrà sodisfare per vn altro, accettarete o diuina Giustitia la detta sodisfattione? Giustitia. Purche sia fatta per esso, & con le debite conditioni io la accettarò, perche l'vnione della charità questo ricerca.

Catech. de pœn. nu. 77.

30. *Delle Indulgenze.*

Misericordia. Et se le penitenze, & sodisfattioni fatte da' Santi, &

Concil. in fine

25. Seß. D. Thò. supp. q. 25. ar. 1

giusti, senza esser tenuti ad esse per la pena temporale non debita a loro peccati, vi saranno offerte, le accettarete o diuina Giustitia? Giustitia. Purche siano applicate a' peccatori, & offerte a me le accettarò. Misericordia. Et come si farà questa applicatione, & oblatione? Sapienza. Conuiene che tutte queste sodisfattioni siano congregate nel tesoro di Santa Chiesa, & chi hauerà le chiaui di detto tesoro & farà quello a chi Christo le darà facendolo suo Vicario potrà applicare le dette sodisfattioni, & tale applicatione con questo nome di Indulgenza si chiamerà.

31. *Del tempo di far dette sodisfattioni.*

Concil. Seß. 6. c. 14. & can. 30. & Seß. 14. c. 3. & 8. & 9.

Misericordia. Ma quando si doueranno fare le dette sodisfattioni o auanti, o dopo la remissione delli peccati? Giustitia. Conuerria, che si facessero auanti; perche non si doueria rimettere l'offesa a chi prima di lei non diede sodisfattione. Misericordia. O diuina Giustitia è molto giusto quello che dite; ma ecco, che l'huomo non può sodisfare senza la gratia, & questa non può hauere se prima i peccati non li sono rimessi: La penitenza anco ricerca longo tempo, pregoui si faccia prima la remissione. Giustitia. Facciasi come piace alla diuina Sapienza. Sapienza.

In gratia della diuina Giustitia sia necessario auanti la remissione del peccato far l'atto di sodisfattione con l'animo, & volontà; ma per compatir alla miseria dell'huomo, si conceda, che dopò essa si sodisfaccia dal peccatore. Giustitia. Consento. Misericordia. Et io.

32. *Del Purgatorio*.

Misericordia. Ma che sarà se alcuno sia preuenuto dalla morte, auanti habbia sodisfatto alle pene temporali, o con le sodisfattioni de' confessori; o con penitenze prese da se; o con indulgenze; o in altro modo; non sarà luogo a questo tale anco alla salute? Giustitia. In Paradiso non deue entrar alcuno, che compitamente non habbia sodisfatto a me diuina Giustitia. Sapienza. E così. Misericordia. Che rimedio dunque sarà? Sapienza. Si stabilisca nell'altra vita vn luogo di pene detto Purgatorio, al quale vadano quelli che non hãno compito le sodisfattioni per le pene temporali. Giustitia. Vi consento. Misericordia. Anch'io.

Seß. 6. can. 30. Catech. artic. 5. nu. 3.

33. *Della sodisfattione a' prossimi.*

Sapienza. Che sodisfattione riceercate o diuina Giustitia rispetto a' prossimi? Giustitia. Che hauendo alcuno

Catech. de pœn. nu. 79.

et n. 33. arg. ex Concil. Seß. 14. c. 8. & can. 15.

cuno offeso il prossimo suo o nell'anima, o nel corpo, o nella fama, o nella robba conforme all'offesa le dia sodisfattione. Misericordia. E giusto, che così sia; ma se alcuno realmente, & veramente non potesse sodisfare, non vi piacerà di lasciarli adito all'eterna salute? Sapienza. Si potrà concedere, & essendo giusto darli qualche pena particolare per questo, la diuina Giustitia lo determinerà. Misericordia. Mi piace.

34. *Della sodisfattione à se stesso.*

Arg. ex Concil. Seß. 14. c. 4. 5. 8. Catech. de pœn. nu. 65.

SApienza. Che sodisfattione ricercate o diuina Giustitia che l'huomo dia a se stesso? Giustitia. Che trouandosi il peccatore hauere alcuna occasione di peccare, specialmente quella che prossima è chiamata, la leui acciò per essa più incorra nello peccare. Misericordia. Et se non la potesse leuare? Sapienza. Sia tenuto fare tutto quello, che può per leuarla, & non potendo sarà obligato fare quello che deue, perche ella non l'induca a peccare. Misericordia. Vi consento.

35. *Di quello che deue fare il confessore.*

Seß. 14. cap. 5.

SApienza Dopò hauer stabilito quello, che deue fare il penitente, conuiene

uiene decretare quello si debba fare dal confessore. Misericordia: Tocca a voi diuina Giustitia il proporre quello, che dal confessore desiderate. Giustitia. Conuiene che il Sacerdote faccia due cose prima essamini la causa del penitente; secondo che dia la sentenza conforme alla cognitione, che della causa gli hauerà hauuto, che così nel tribunale de' Giudici far conuiene. Sapienza. E vero.

36. *Dell'essame de' confessori.*

Misericordia. Che essame si deue fare da' confessori? Giustitia. Deono essaminar quattro cose, prima se il penitente habbia la contritione, o sofficiente attritione; Secondo se habbia fatto intera la confessione; Terzo se habbia il proposito della sodisfattione; Quarto, se esso confessore habbia giuridittione, o facoltà non impedita di darli l'assolutione. Misericordia. Trouando queste quattro cose potrà dare l'assolutione? Giustitia. Potrà; mancandone alcuna, non potrà farlo.

Ex Conc. Sess. 14. c. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

37. *Della giuridittione de' confessori.*

Misericordia. Ciascuno Sacerdote hauerà facoltà d'assoluere dalli peccati? Sapienza. Hauerà, perche

Concil. Sess. 14. c. 5. 6. 7.

a' ſacerdoti ſono datte le chiaui del regno de cieli. Miſericordia. Potrà ciaſcun Sacerdote vſar queſte chiaui per la remiſſione de' peccati di qualunque ſi ſia peccatore? Sapienza. Non conuiene al buon gouerno del popolo di Dio, che queſto ſia; ma ſi deue determinare a ciaſcun ſacerdote, quali, quanti, quando, doue, & come poſſa, o non poſſa, debba, o non debba aſſoluere, o non aſſoluere da' peccati; & queſta facoltà di vſar le chiaui riſpetto di queſti, o di quelli particolari ſi dimanderà giuriſditione. Miſericordia. Queſta giuriſditione ſarà neceſſaria in modo, che ſenza eſſa l'aſſolutione non vaglia? Giuſtitia. Coſi è; perche la ſentenza del Giudice, che non ha giuridittione, non vale. Miſericordia. Et come ſi saprà, che alcuno ſacerdote habbia, eſſa giuridittione, & quale, & quanta? Sapientia. E neceſſario coſtituire alcuni gradi fra Sacerdoti in maniera, che alcuni ſiano ſuperiori, altri inferiori; & gl'inferiori dalli ſuperiori riceueranno giuriſditione.

Seſſ. 14. cap. 7.

Arg. ibid.

38. *Del numero de' ſacerdoti, & confeſſori.*

Arg. ex uſu Eccleſia.

Miſericordia. Ma quanto numero di ſacerdoti confeſſori ſi deue determinare? Giuſtitia. Sendo il confeſ-

fessore luogotenente di Dio; & hauendo le chiaui del regno de' cieli; & potendo rimettere i peccati, pare che a poco numero si debba ridurre; Così pochi Giudici in vna città sono costituiti; & per lo più vn solo princi-cipale è ordinato. Misericordia. Faccio instanza, perche si conceda gran numero di confessori. Giustitia. Bastarà, che in ogni città vi sia vn confessore. Misericordia. Non potrà egli solo attendere a tante persone, ricerco, che in ogni villa, e terra vi sia vn confessore; che ogni città sia diuisa in parochie, & ciascuna habbia il suo confessore; & che vi siano anco altri confessori strasordinari communi alla Città? Sapienza. Par sia conueniente dar tanta copia di confessori, che basti per dar sempre commodità di riceuere l'assolutione dalli peccati; Vi piace così o diuina Giustitia? Giustitia. Mi piace. Sapienza. Sia dunque come ha ricercato la diuina Misericordia.

39. *Dell'ordine fra sacerdoti, & confessori.*

Misericordia. Et che ordine, ò grado, o differenza sarà fra confessori, & Sacerdoti? Giustitia. Tocca alla diuina Sapienza determinarlo. Sapienza. Quattro gradi ne' sacerdoti si

Concil. Sess. 14. cap. 7. & Catech. de

Sacr. ordin. nu. 26. &c. Idē art. 9. n. 12.

ti si porranno, Il primo sarà de' semplici sacerdoti; Il secondo de' Vescoui; Il terzo delli Arciuescoui; Il quarto del sommo Pontifice. Giustitia. Hora si deue decretare la differenza di giuridittione tra loro. Sapientia. Il sommo Pontefice hauerà facoltà di rimettere i peccati in tutte le parti del mondo; & a tutti i fedeli; & tutti i peccati; & di dare anco ad altri tale facoltà o in tutto, o in parte. Gli Arciuescoui, & i Vescoui riceueranno dal sommo Pontefice la detta auttorità limitata alli luoghi, & città, & persone delle diocesi a loro sogette nel modo, che a detto Pontefice parerà: I simplici curati, o confessori riceueranno da' Vescoui, o Arciuescoui, o dal Sommo Pontefice l'auttorità con quelle limitationi, che da essi saranno giudicate. Giustitia. Vi consento. Misericordia. Anch'io.

40. *Della sentenza del confessore.*

Seß. 14. c. 1. 5. 6. 8. & can. 15. Catech. de pœn. nu. 79. &c.

SApienza. Conuiene hora o diuina Giustitia, che proponiate quello che debba fare il confessore circa la sentenza della causa conosciuta. Giustitia. La sentenza si diuiderà in due parti; In vna legarà, & obligarà il penitente ad alcune pene particolari, o anco sodisfattioni quanto a Dio, al prossimo, & a se stesso conforme a quello che già

s'è detto: Nell'altra per sentenza diffinitiua darà la remissione delli peccati, specialmente quanto alla colpa, & pena eterna.

41. *Delle parole precise di tale sentenza.*

Concil. Sess. 14. cap. 3.

MIsericordia. Ricerco, che siano determinate le parole precise di tale sentenza, & remissione delli peccati, acciò il peccatore penitente sia più certificato della sua liberatione. Giustitia. Le parole precise saranno queste, & non altre, ne in altro modo; *EGO TE ABSOLVO.* Misericordia. Ricerco per consolatione de' peccatori, che si dichiara il senso di tale parole. Giustitia. Il senso è tale. A te, che sei penitente, per virtù di questo Sacramento è applicato il merito della passione di Christo, & è offerto a me Sacerdote, acciòche come luogotenente di Dio lo accetti à nome della diuina Giustitia, & si faccia a nome di essa per sentenza diffinitiua la remissione delli peccati. Onde dicendo io: *Ego te absoluo*; dico; Che con li meriti di Christo s'è sodisfatto per te; & perciò io ti faccio la remissione de' tuoi peccati. Sapienza. Sapientissimamente è fatto. Misericordia. Et io lo confermo. Sapienza. Sia dunque fermissimo decreto, che dopo il Battesimo mai si rimet-

ta

ta qual si voglia peccato mortale per altro mezzo, che per il tribunale de' Sacerdoti nel modo, che gia s'è detto.

42. *Del dispensare a quelli sono in pericolo di morte.*

Concil. Sess. 6. cap. 14. & Sess. 14. c. 4.

MIsericordia. Non contradico al Decreto gia stabilito, ma prego, che il misero huomo ci sia raccomandato; Et che farà vn pouero infermo vicino a morte, che non ha Sacerdote? o se vi è non ha la debita giurisditione? o se l'ha, l'infermo non può far tante cose di essame, confessione, discussione, sodisfattione, & penitenze, a questo si douerà escludere la via della salute? Sapienza. In tal caso conuiene si pigli dall'huomo quello può dare; se non può realmente, & in effetto accostarsi al tribunale de' Sacerdoti, se li accosti almeno con la volontà, & desiderio, che ciò a niuno è impossibile; faccia anco l'atto di contritione con animo di far se potesse tutto il restante, che si ricerca al Sacramento della penitenza, & ottenerà la remissione del peccato, non tanto per l'atto della contritione; quanto per il desiderio, che ha di accostarsi al Sacramento, che già s'è detto. Giustitia. In tal caso vi consento.

43. Del-

43. *Della giurisditione de' sacerdoti in articulo mortis.*

MIsericordia. Ricerco per le ragioni dette, che si condescenda alla miseria humana, decretando che nell'articolo di morte, quando non vi è il proprio sacerdote, o altro, che habbia giurisditione, ciascuno Saccerdote habbia facoltà di assoluere qualunque penitente, & da qualunque caso, anco a maggiori Sacerdoti riseruato. Sapienza. L'approuo se così piace alla diuina Giustitia. Giustitia. Mi piace.

Sess. 14. cap. 7. Catech. de pœn. nu. 56.

44. *Del dispensare all'integrità della confessione nell'articolo di morte.*

MIsericordia. Quando potrò mai sodisfare alle miserie dell'huomo ecco vn altro impedimento trouandosi vn infermo vicino a morte con copia di confessore; & dimandandolo o con cenni, o con parole; & facendoli segno di confessione, o anco cominciando la confessione, ma non potendo sopragiõto dal male, farla intiera nel modo, che gia s'è detto; non vi piacerà dispensare, che possa dal confessore iui presente essere assoluto? Giustitia. Questo è vn gran fatto dar la sentenza senza hauer compita cognitione della causa,

Ita doctores et canones vt apud Toled. Instr. li. 3. c. 8.

causa, ma facciasi quello che piace alla diuina Sapienza. Sapienza. Mi piace, che tal caso di necessità, sia rimesso alla diuina misericordia.

45. *Del rimetter anco a' sani per l'atto di contritione i peccati.*

Concil. Sess. 14. cap. 4. Catech. de pœn. nu. 35.

MIsericordia. Non vi sia molesto, che a' miseri io procuri misericordia. Et che sarà de' sani, molti de quali o non hanno confessore, o sono occupati, o non fanno risoluersi di andare alli Sacerdoti; a quali se li è posta necessità di hauer la remissione de' peccati per la sola sentenza giudiciale de' Sacerdoti io dubito grandemente, che staranno molti quasi sempre in offesa, & disgratia, & inimicitia capitale del Dio suo; la quale miseria senza rimedio io Misericordia tolerare non posso. Sapienza. Che ve ne pare diuina Giustitia. Giustitia. Pare che per niun modo si debba perdonar il peccato mortale per altro mezzo, che per il tribunale de' Sacerdoti nel modo che gia s'è detto. Misericordia. Deh piacciaui diuina Giustitia compatire alla miseria dell'huomo viatore posto sotto la mia protettione, si come dopò lo stato di viatore sarà tutto sotto la vostra giuriditione. Giustitia. Consento a quanto la diuina Sapienza ordinerà.

rà, Sapienza. Stia fermissimo il Decreto già fatto, Ma per compatire alle miserie dell'huomo, se li conceda, che ottenga la vera, & reale remissione delli peccati mortali con l'atto solo della contritione, ma accompagnato dal desiderio, & proponimento di far almeno al tempo debito, & determinato da maggiori Sacerdoti, tutto quello, che auanti lo tribunale de' Sacerdoti deuesi fare: Ne per questo l'intenda, che la sola contritione senza almeno il proponimento di confessarsi di propria virtù rimetta il peccato, che questo ordinare non intendiamo, ma tale remissione si riconosca anco quel desiderio, & proponimento, che accompagna la contritione. Giustitia. Io l'istesso confermo.

Concil. Sess. 14. cap. 4.

46. *Della secretezza, & sigillo della confessione.*

Misericordia. Piacciaui ancora di vdirmi; Questo constituirsi reo auanti lo tribunale de' sacerdoti non basta, che sia secretamente da solo a solo? & anco con obligatione a' confessori di tenere i peccati secreti, & questo sotto grauissime pene & temporali, & spirituali? Giustitia. Veramente conueneria, che all'offesa di tanta, & si publica Maestà si desse publica pena, & confusione,

Concil. Sess. 14. cap. 5. Catech. de poen. nu. 58.

sione, tanto più quando il peccato sia palese. Misericordia. O diuina Giustitia considerate vi prego, che il misero huomo sentendo solamente queste voci di tribunale, di Giudice, di sentenza, di constituirsi reo, di confessare i peccati secreti anco del cuore, restarà talmente atterrito, & auilito, che non hauerà ardire d'accostarsi a questo tribunale; hor che sarà se viene necessitato di farlo publicamente; o senza obligatione, che debba esser tenuto secreto? Giustitia. Dia ordine come lo piace la diuina Sapienza. Sapienza. Veramente conueneria, che la confessione del peccatore in publico fusse, ma l'hauer veduto cio, che fece il rossore, che hebbero Adamo, & Eua dopò il peccato, fa chiaro, che l'huomo tanta confusione non soffrirà; Facciasi dunque misericordia con l'huomo hora che è viatore, & nella fine del mondo si faccia publicamente il giudicio auanti tutto il mondo per supplire alla secretezza, che hora, sotto grauissime pene, vien imposta allo tribunale de' Sacerdoti.

Conclusione intorno alli Penitenti & impenitenti.

SApienza. Vi piace, o diuine consultrici, che con eterno decreto sia stabilito q̃llo che s'è detto? Giustitia. Mi pia-

piace; Ma si faccia anco decreto, che quelli che nõ vorranno nel modo detto essere penitenti, & dar a Dio la giusta sodisfattione, & osseruare le giuste sue leggi, siano quando, o come piacerà a voi diuina Sapienza, con il senso anco della diuina Misericordia, fatti figli dell'ira, & furor mio, si, che io possa vindicar in loro con pene, & gastighi le offese, che da tali ostinati furno commesse. Misericordia. Confermo anch'io la fatta determinatione, & spesse volte consentirò, che voi diuina Giustitia diate pene, & gastighi all'impenitenti, che ricusano con la giusta, & sapiente, & misericordiosa Penitenza dar gloria al sommo Dio. Sapienza. Cosi dunque sia inuiolabile, & fermo decreto.

Applicatione morale del Dialogo precedente.

DAlla Dottrina del Dialogo presente il giudicioso lettore hauerà occasione, di ammirare, & stupire l'infinita bontà di Dio, che habbia voluto rimettere il peccato con modo, & mezzo tanto diuino, & marauiglioso, come è il Sacramento della Penitenza; & in particolare mentre leggerà quello, che ha procurato per noi la diuina Misericordia, & quello, a chi s'è piegata la di-

uina Giustitia; & quello ha proposto la diuina Sapienza, potrà leuarsi alle considerationi delle marauigliose eccellenze, che sono nel Sacramento della penitenza; Il che seruirà poi per accostarsi ad esso con maggior deuotione, & riuerenza, come conuiene, & a ringratiar Iddio de' beneficij tanto segnalati, che ci ha fatti.

DIVISIONE OVERO COMPARTIMENTO di tutti i modi di peccare

Fondato sopra la legge di Dio, conforme alla Dottrina de Sommisti, Theologi, & Catechismi.

L presente compartimento, o diuisione seruirà molto prima per aiuto della memoria; poi per rappresentare in breuissimo ristretto tutta la massa distinta de' casi di conscienza, con l'ordine, & diuisione di loro.

LA presente diuisione hà quattro termini, cioè; primo parti; secondo capi; terzo modi generali; quarto modi particolari ouero casi: fra quali vi è tale differenza; La legge di Dio si diuide in più parti; Vna parte in più capi; Vn capo in più modi generali; Vn modo generale in più casi, o modi particolari, & sarà manifesto dalle cose, che si diranno.

Diuisione di tutta la legge in tre parti.

LA legge di Dio, cioè il Decalogo si diuide in tre parti principali.

La prima da precetti in ordine a Dio; & sono i tre primi precetti.

La seconda fa il medesimo rispetto a' superiori, & inferiori; & questo nel quarto precetto.

La terza, da precetti in ordine a se stesso, & a' prossimi tutti; & sono i sei vltimi precetti.

Diuisione della prima parte in tre capi.

LA prima parte della legge, che ordina l'huomo a Dio è diuisa in tre capi.

Il primo capo contiene i peccati del cuore contra Dio, & il primo precetto.

Il secondo, contiene i peccati della lingua contra il secondo precetto.

Il terzo, contiene i peccati dell'esteriore contra Dio, & il terzo precetto.

Diuisione de' peccati del cuore contra di Dio.

TVtti i peccati del cuore cõtra Dio si riducono a quattro modi generali.

Primo, a peccati contra le fede.

Secondo, a peccati cõtra la speranza.

Terzo, a peccati contra la charità.

Quarto, a peccati cõtra la religione.

De' peccati del cuore contra la fede.

PRIMO Ignoranza della Dottrina Christiana.

Secondo, opinioni erronee, o dubij della fede, o heresia.

Terzo, soperstitioni.

Quarto, libri d'heretici, o fauorir loro.

Quinto, non denontiat i sospetti al Sant'officio.

De' peccati del cuore contra la Speranza.

PRIMO, Desperatione.

Secondo, Prosontione.

Terzo, Speranza mondana.

Quarto, Timor mondano.

De' peccati contra la charità nel cuore.

PRIMO, Mancamento d'amor a Dio, ouero accidia.

Secon-

Secondo, Amor disordinato di se stesso, & delle creature.

Terzo, Odio di Dio, o amore, & volontà dell'offesa di lui.

De' peccati del cuore contra la religione.

PRIMO, Accidia volontaria in honorar Dio.

Secondo, Dispreggio verso Dio, ouero lamento contra Dio.

Terzo, Eccessiuo honore alle creature, pregiudiciale a Dio.

Diuisione de' modi di peccare del secondo capo, cioè della lingua verso Dio.

TVtti i peccati della lingua contra Dio si riducono a quattro modi generali.

Primo, Accidia in honorar Dio con la lingua.

Secondo, Parole d'irreuerenza, o di bestemmia a Dio, o Santi, o cose sacre.

Terzo, Peccati contra i voti.

Quarto, Peccati contra il giuramēto.

De' peccati contra i voti.

PRIMA, Non osseruar il voto.

Secondo, Differir troppo l'osseruanza d'esso.

De' peccati ne' giuramenti.

PRIMO, Se manca la verità.

Secondo, Se manca la giustitia.

Terzo, Se manca il giudicio.

De' peccati della lingua per accidia.

PRIMA, Non dar a Dio il debito culto della lingua.

Secondo, Darlo ma indeuotamente.

Terzo, Consentire all'hauer animo di non darli il detto culto.

De' peccati di bestemmia, o parole di irreuerenza.

PRIMO, Dir parole ingiuriose a Dio o per lo significato, che sia falso, o perche sia ingiurioso a lui.

Secondo, Dir parole di significato vero, & non ingiurioso, ma con affetto, o intentione di ingiuriare.

Diuisione de' modi di peccare del terzo capo, & precetto.

TVtti i peccati dell'esteriore contra Dio si riducono a quattro modi.

Primo, Peccati di accidia, o d'irreuerenza contra la legge di natura.

Secondo, Peccati contra i Sacramenti, & le cose a loro appartenenti.

Terzo, Contra i precetti di S. Chiesa.

Quarto, Cõtra le prohibitioni d'essa.

De' peccati contra Dio, & la legge di natura.

PRIMO, Di accidia non dando il culto esteriore.

Se-

Secondo, Di accidia dandolo indeuotamente.

Terzo, Di irreuerenza facendo atto irreuerenze a cose sacre.

De' peccati contra i Sacramenti.

PRIMO, Non riceuendoli o non amministrandoli quãdo, & come si dee.

Secondo, Riceuendoli, o amministrãdoli quando, & come non si deue.

Terzo, Facendo alcun atto d'irreuerenza a loro, o alle cose, che appartengono ad essi.

De' peccati contra i precetti di Santa Chiesa.

NON Vbedendo a loro.

De' peccati contra le prohibitioni di essa.

Trasgredendo alcuna di esse.

Della seconda parte della legge.

LA Seconda parte è contenuta nel quarto precetto, & ha vn capo solo, che contiene quattro modi di peccare.

Primo, eccesso d'amore.

Secondo, mancamento d'amore.

Terzo, Ingiusta offesa.

Quarto, mancamento di giusta sodisfattione.

Diuisione della terza parte della legge.

LA Terza parte contiene i peccat

contra se stesso, & i prossimi; & è datta ne' sei vltimi precetti; & si diuide in quattro capi.

Il primo, contiene i peccati contra l'anima.

Il secondo, contra il corpo.

Il terzo, contra la robba.

Il quarto, contra la fama.

Diuisione de' modi di peccare contra l'anima.

PRIMO, omissione dell'opere di misericordia spirituali.

Secondo, scandalo datto ad altri.

Terzo, occasione di peccare presa per se.

Quarto, peccati contra lo spirito santo.

De' peccati contra l'opere di misericordia spirituali.

NON correggere i delinquenti, non insegnar gl'ignoranti &c.

De' scandali datti ad altri.

ESSER auttore di balli, comedie, libri, inhonesti, dar malo consiglio, &c.

Delle occasioni di peccare prese per se.

ANDAR a balli, comedie, giuochi, male compagnie, spese sopra le facoltà, &c.

PROSONTIONE, desperatione, &c.

Diuisione de' peccati contra il corpo.

PRimo eccesso d'amore quanto a' diletti illeciti, & inhonesti.

Secondo, mancamento d'amore, & dell'opere di misericordia corporali.

Terzo, ingiusta offesa.

Quarto, mancamento di questa sodisfattione.

Peccati de' diletti illeciti.

GOLA, otio, giuoco, pompe, conuiti, caccie, balli, comedie, sonno, &c.

Peccati di diletto inhonesto.

PRIMO, cuore; Desiderio, & Dilettatione morosa.

Secondo, lingua. Dir parole inhoneste, o leggere, o vdirne, o cantarne.

Terzo, sensi. Vedere, toccare, parlare; far seruitù, donare, scriuere, conuersare, &c.

Quarto, opere. Mollitie, stupro, incesto, adulterio, fornicatione, bestialità, &c.

Quinto. Di scandalo dato ad altri, ouero occasione presa per se.

Peccati

Peccati contra l'opere di misericordia corporali.

NON dar magnare, bere, &c. a chi ne ha bisogno, & anco a se stesso.

Peccati di offesa contra il corpo.

PRIMO, del cuore. Odio, ouero Rancore.

Secondo, lingua, Maledittioni, imprecationi, parole contristatiue.

Terzo, di opere, ferire, battere, amazzare, &c. o per se, o per altri.

Peccati per mancamento di sodisfattione.

NON voler dar la sodisfattione, o dimandar la pace quando si deue, & si offese.

Non voler far la pace, & racconciliarsi quando conuiene, a chi offese.

Diuisione de' peccati contra la fama.

PRIMO, eccesso d'amore.

Secondo, mancamento d'amore.

Terzo, ingiusta offesa.

Quarto, mancamento di giusta sodisfattione.

Peccati di eccesso d'amore alla fama.

PRIMO, Superbia, vanagloria, ambi-

ambitione, hipocrisia, iattantia, &c. alla sua fama.

Eccesso d'amore alla fama d'altri, procurar officij, lodar di peccato mortale.

Peccati di mancamento alla fama.

NON impedir l'ingiusta offesa della fama altrui, vdir mormoratori.

Non diffender, o conseruar la sua fama, quando conuiene.

Peccati di offesa alla fama.

PRIMO, del cuore, disprezzo d'altri, Inuidia, Sospicione, Giudicio temerario.

Secondo, Della lingua, Mormoratione, detrattione, susurratione, contumelia, calumnia, conuicio, improperio, ingiuria, falsa accusatione, testimonio falso, &c.

Terzo, dell'opere, vrtare, pigliar strada &c.

Peccati per mancamento di sodisfattione.

NON voler restituir la fama d'altri, nel modo che deue,

Non volersi racconciliare con chi lo ingiurò, o offese nella fama.

Diui-

Diuisione de' peccati contra la robba.

PRIMO, eccesso d'amore.
Secondo, mancamento d'amore.
Terzo, ingiusta offesa.
Quarto, mancamento di giusta sodisfattione.

Peccati per eccesso d'amore.

ALLA sua robba Auaritia.
A quella d'altri. eccesso d'amore.

Peccati per mancamento d'amore.

ALLA sua robba, Prodigalità, otiosità, negligenza.
A quella d'altri; Non impedir l'ingiusto danno, che può.

Peccati per ingiusta offesa.

PRIMO, Del cuore; desiderio, o volontà d'ingannare, o pigliar quel d'altri.

Secondo, Della lingua; Dir parole a fine di ingannare, o pigliar più di quello che si conuiene.

Terzo, Di opera; Furto, rapina, ingiustitia, vsura, danno ingiusto, &c. o per se, o per altri.

Peccati circa la restitutione.

NON Restituire quel d'altri quando, & come si deue alli modi sopradetti di peccare si possono ridurre tutti i casi particolari.

IL FINE.